

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

88° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 15
2 ^a - Giustizia	» 68
4 ^a - Difesa	» 71
6 ^a - Finanze e tesoro	» 77
7 ^a - Istruzione	» 80
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 100
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 102
10 ^a - Industria	» 109
11 ^a - Lavoro	» 117

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i> 122
--	-----------------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 4
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	» 6

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 124
Informazione e segreto di Stato	» 127
Mafia	» 128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 144
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 149

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 150
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 11, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile pro tempore, nonché del signor Nicola Putignano

(R135 000, C21ª, 0020°)

Dopo che il PRESIDENTE ha esposto preliminarmente i fatti, prendono la parola i senatori PELLEGRINO, FASSONE, RUSSO, PELELLA e GRECO al fine di chiarire alcuni punti della relazione del Collegio per i reati ministeriali che ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in esame.

La Giunta ascolta quindi il signor PUTIGNANO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori FASSONE, RUSSO e GRECO.

Congedato il signor Putignano, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-*bis*, n. 11 e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. - Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1. Congiunzione con il disegno di legge n. 263 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 263. Congiunzione con il disegno di legge n. 1 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1, sospeso il 1° ottobre 1996.

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'intesa tra i Presidenti delle due Assemblee parlamentari, in base all'articolo 51 del Regolamento, non è stata ancora raggiunta per cui l'esame può in ogni caso proseguire. Avverte altresì che nel corso della seduta chiederà alle relatrici per la 1^a e per la 11^a Commissione di esprimersi in merito all'opportunità di procedere congiuntamente nei riguardi dei disegni di legge nn. 1 e 263, i quali vertono su materia analoga.

La relatrice per la 1^a Commissione senatrice DENTAMARO, ricordata l'esposizione svolta dalla senatrice Piloni nella seduta del 1 ottobre, sostiene che il disegno di legge n. 1 risente di un'impostazione ampiamente superata sotto il profilo ordinamentale, nonchè lontana dalle linee evolutive dell'amministrazione pubblica secondo quanto prospettato dalle stesse iniziative del Governo recentemente approvate dal Senato. Esso si discosta altresì dall'orientamento aziendalistico assunto di recen-

te dal servizio sanitario nazionale e dall'indirizzo rivolto a promuovere una maggiore autonomia degli enti locali. Si sofferma quindi su alcune norme particolarmente rappresentative, come gli articoli 5 e 6, i quali prevedono ancora atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo nei confronti delle regioni, ovvero l'articolo 9, lettera *h*), n. 4, che appare in contrasto con l'autonomia comunale. Dichiara invece di apprezzare la previsione di *standard* uniformi per le prestazioni sociali rese nei confronti di tutti i cittadini. Sottolineata inoltre l'esigenza di procedere ad un coordinamento con la legge n. 335 del 1995, di riforma pensionistica, conclude ponendo in rilievo l'esigenza di rimeditare in profondità le linee ispiratrici dell'iniziativa legislativa.

Quanto al disegno di legge n. 263, esso appare più idoneo nei contenuti e propone senz'altro di procedere congiuntamente.

La senatrice PILONI aderisce a quest'ultima proposta.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che il disegno di legge n. 1 è stato presentato nel corso della XI legislatura e che quindi esso risente di un'impostazione parzialmente superata. Un aggiornamento quindi si rende indispensabile, alla luce soprattutto delle iniziative del Governo promosse dal ministro Bassanini. Rimane comunque attuale l'esigenza di definire una normativa quadro in materia di assistenza sociale, nonchè di indicare gli obiettivi e le finalità di questo comparto della pubblica amministrazione, affidando alle regioni le funzioni di programmazione, quelle di gestione ai comuni, sulla base di *standard* uniformi nei confronti dei cittadini di ogni parte del paese. Rileva infine che nella materia dell'integrazione tra i servizi sociali sono stati accumulati grandi ritardi, che è urgente superare al più presto.

Il presidente SMURAGLIA prende atto dell'indicazione fornita dalle relatrici circa l'opportunità di procedere congiuntamente nei confronti dei disegni di legge nn. 1 e 263, indicazione su cui convengono le Commissioni. Propone inoltre di procedere alla formazione di un comitato ristretto in cui siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari facenti parti delle Commissioni riunite, oltre alle relatrici, le quali provvederanno così alla convocazione del comitato stesso.

Il senatore BESOSTRI si dichiara senz'altro d'accordo sulla soluzione procedurale proposta dal Presidente e richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare servizi sociali adeguati anche a coloro che non sono cittadini italiani ma risiedono nel Paese. Il presupposto dell'erogazione è infatti costituito dallo stato di bisogno, in quanto l'articolo 2 della Costituzione si rivolge non soltanto ai cittadini.

Le Commissioni riunite accolgono quindi la proposta formulata dal presidente SMURAGLIA, il quale raccomanda ai Gruppi di far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

36ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e Viganani, per i lavori pubblici Mattioli e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 16 gennaio.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale il decreto-legge di completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 contiene disposizioni che nulla aggiungono di sostanziale alla legge «collegata», sulla quale i senatori di Forza Italia e del Polo per le libertà hanno già espresso un giudizio fortemente negativo. Si tratta di un provvedimento che, lungi dal tutelare i ceti più deboli, non evita preoccupanti effetti inflattivi, essendo costituito, tra l'altro, da un insieme disomogeneo di disposizioni.

Le agevolazioni nel settore automobilistico rispondono sostanzialmente alle pressanti richieste di determinati settori della Confindustria, mentre l'aumento dell'aliquota dell'IVA sul metano per il riscaldamento per le regioni meridionali viene incontro, paradossalmente, ad una istanza fortemente voluta dai parlamentari della Lega nord, senza tener conto delle reali esigenze dei contribuenti meridionali.

L'oratore passa quindi ad esaminare l'articolato del provvedimento, sottolineando alcuni errori nella redazione delle norme, illustrando, in

particolare, l'equivoco della detrazione dell'imposta del 22 per cento sulle spese sostenute dai soggetti handicappati per i sussidi tecnici e informatici; molto più correttamente sarebbe stato opportuno parlare di oneri deducibili e non detraibili.

Solleva, inoltre, notevoli perplessità la facoltà attribuita al Ministro delle finanze di accordare al concessionario delegato alla riscossione, in situazioni particolari, l'esonero del «non riscosso come riscosso», fermo restando la prestazione della cauzione; la generica formulazione adoperata attribuisce al Ministro delle finanze una ampia discrezionalità esercitabile, in contrasto con l'avviso del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi, sinora limitato alle S.p.A. costituite da aziende di credito o da persone fisiche al solo scopo di gestire il servizio, rileva criticamente l'estensione di tale affidamento anche alle attività connesse o complementari. Sempre in tema di riscossione, rileva che la facoltà del Ministro di accordare al concessionario, per un massimo di 12 mesi, la dilazione di versamento nel caso di difficoltà di riscossione viene trasferita al Direttore regionale delle entrate, aumentando il differimento fino a 24 mesi: appare evidente che l'intento di ancorare a dati oggettivi la dilazione, maschera l'agevolazione dell'aumento da 12 a 24 mesi del periodo di dilazione.

Dall'analisi del provvedimento emerge, quindi, una modalità di legiferare che offre armi sempre più potenti alla pubblica amministrazione che, in una condizione di incompleta, caotica e incomprensibile normativa, trova gli spazi per emanare provvedimenti secondari che travalicano lo stesso dettato normativo.

Per quanto riguarda, infine, gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, egli sottolinea l'obbligo del Governo di rispettare puntualmente il dettato della normativa comunitaria.

Conclude sottolineando l'inefficacia delle norme in esame in relazione all'obiettivo di contenere il fabbisogno statale e di risanare i conti pubblici.

Interviene quindi il senatore MORANDO, a giudizio del quale il Parlamento, maggioranza e opposizione insieme, è chiamato a valutare le conseguenze politiche derivanti dai numerosi e ripetuti errori di redazione dei documenti normativi predisposti dagli uffici governativi, prima in occasione dell'esame parlamentare della manovra di bilancio per il 1997 e poi nella redazione del provvedimento in titolo. Si è trattato, infatti, di errori che, pur traendo origine da aspetti puramente amministrativi, hanno avuto rilevantissimi riflessi di carattere politico che il Governo non può sottovalutare. Chiede quindi che il Governo definisca una concreta iniziativa per evitare che tali inconvenienti si ripetano per il futuro.

L'oratore riassume quindi le contrapposte valutazioni di maggioranza e opposizione circa le linee di politica economica poste in campo con la manovra per il 1997, sottolineando peraltro la comune preoccupazione per l'andamento recessivo dell'economia italiana, caratterizzata al momento da una brusca contrazione dei consumi. Per questi motivi, a suo giudizio, non colgono nel segno le critiche avanzate al decreto-legge, tenuto conto che, con esso il Governo punta al rilancio di alcuni, sele-

zionati, settori dell'economia: carne bovina e suina, edilizia residenziale e produzione di autoveicoli - nei quali utilizzare la leva fiscale per il rilancio dei consumi. Per quanto riguarda, in particolare, le agevolazioni nel settore automobilistico, l'oratore ricorda le negative prospettive di tale comparto per il 1997 e i conseguenti pesanti riflessi, in termini di gettito per l'erario e di maggiore disoccupazione, che si avrebbero, se non fossero invertite le tendenze previste. L'obiettivo quindi del Governo è ben calibrato, sia rispetto alle reali esigenze del comparto automobilistico sia in termini di benefici indiretti per l'erario. Da questo punto di vista, continua l'oratore, bisogna prendere atto di una sostanziale novità in termini di determinazione degli effetti finanziari delle norme, in quanto il Governo all'articolo 29 ha previsto la traduzione in bilancio degli effetti indiretti in termini di gettito delle agevolazioni previste. In altre parole si tratta di una modalità di copertura indiretta degli effetti finanziari, non lontana dal meccanismo previsto su ben altra scala dal governo Berlusconi con «la legge Tremonti», che innova rispetto ai criteri fin qui utilizzati per valutare la copertura degli effetti finanziari delle nuove norme. A questo proposito sottolinea, peraltro, la necessità di non abbandonare i rigorosi criteri di valutazione dei maggiori oneri fin qui adottati. Non vi è dubbio, infine, che il ricorso al Fondo per l'occupazione a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'utilizzo delle agevolazioni nel settore automobilistico può sollevare qualche perplessità, mentre invece l'utilizzazione di tali risorse per consentire gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno appare ampiamente condivisibile. A proposito di quest'ultima questione, l'oratore si sofferma sulla possibile modifica delle disposizioni che escludono dall'applicazione degli sgravi contributivi le imprese operanti nel Molise e nell'Abruzzo, sottolineando come per quest'ultima regione sia in corso una complessa trattativa in sede comunitaria per reinserirla nei territori di cui all'obiettivo 2). In generale, conclude, il reperimento di risorse aggiuntive finalizzate al rilancio dei consumi e al sostegno dell'occupazione potrebbe essere ottenuto con l'ipotizzata estensione dei termini per accedere al concordato fiscale.

A giudizio del senatore D'ALÌ, la congerie di errori e inesattezze susseguite nella definizione degli emendamenti sui quali è stata chiesta la fiducia dal Governo in sede di esame del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 e poi nella redazione del provvedimento in conversione, è sintomatica della caotica condizione in cui vengono definiti gli interventi del Governo. Non vi è dubbio che la radice di tali errori risieda nelle pressioni che il Governo subisce, provenienti in particolare dall'amministrazione pubblica periferica, interessata ad introdurre disposizioni di portata settoriale i cui effetti finanziari il Governo stesso non riesce a quantificare. Vanno quindi nella giusta direzione i rilievi formulati dal senatore Morando, anche in relazione alla tecnica di copertura degli effetti finanziari previsti all'articolo 29. A giudizio dell'opposizione, peraltro, gli effetti recessivi della manovra per il 1997, come completata con le disposizioni recate dal decreto in conversione, superano ampiamente i modesti riflessi sul lato del sostegno alla domanda. Rileva infatti che le riduzioni delle aliquote IVA nei settori del commercio della carne bovina e dell'edilizia sono assolutamente insufficienti per ridimensionare gli effetti della grave crisi attraversata dai due comparti.

In generale, peraltro, la sua parte politica giudica negativamente il dirigismo insito in interventi che artatamente modificano le dinamiche dei mercati. Notevoli perplessità, sul fronte delle entrate, solleva l'aumento dell'aliquota dell'IVA sul metano per riscaldamento nelle regioni meridionali: basta ricordare il parere ripetutamente espresso dal Governo per rigettare gli emendamenti in tale senso, presentati dalla Lega nord.

Passando ad esaminare le agevolazioni nel settore dell'auto, l'oratore rileva che la previsione di un incremento fisiologico di 125.000 unità di automobili vendute appare ampiamente sottostimato, se si tiene conto che esso corrisponde solo all'1,25 per cento delle automobili circolanti con più di dieci anni. Delle due l'una, o la portata del provvedimento è tale da non giustificarne certo il varo, oppure gli effetti sono stati volutamente sottostimati per non far emergere il rilevante onere addossato a tutta la collettività. Il Governo dovrebbe almeno definire il blocco dei listini per le case automobilistiche finché è possibile usufruire delle agevolazioni.

L'oratore sottolinea infine l'esigenza di modificare il calendario dell'Assemblea in ordine all'esame del provvedimento in titolo per consentire una più approfondita trattazione: chiede pertanto al Presidente Coviello di farsi interprete di tale esigenza.

Il presidente COVIELLO assicura che si farà interprete di tale esigenza presso il Presidente del Senato.

Il senatore ALBERTINI ribadisce la valutazione positiva della sua parte politica sul provvedimento in titolo per quelle misure che consentono di completare la manovra per il 1997, già definita con i documenti di bilancio. Vanno nella giusta direzione, infatti, l'anticipo del versamento delle accise dovute sulla vendita dei prodotti petroliferi e alcune disposizioni di carattere antielusivo, nonché le agevolazioni per il settore edilizio. La sua parte politica si riserva peraltro di presentare alcuni emendamenti volti a modificare l'incremento dell'aliquota dell'IVA sul gas metano da riscaldamento per il Mezzogiorno, ad intervenire sull'incremento della stessa aliquota sui medicinali di fascia B e a introdurre il conflitto di interesse tra committente e commissionario relativamente alla fatturazione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione edilizia. Per quanto riguarda invece le agevolazioni per il settore automobilistico, i senatori di Rifondazione comunista giudicano inopportuno drogare artificiosamente tale mercato. In generale, il Governo dovrebbe chiarire la portata delle localizzazioni industriali che hanno favorito l'insediamento all'estero di impianti della maggiore casa automobilistica italiana, dovrebbe quantificare gli aiuti concessi a questa stessa casa in tutte le forme negli ultimi dieci anni, e soprattutto dovrebbe informare il Parlamento sui progetti strategici che coinvolgono il settore automobilistico, in particolare, sui riflessi di tutela ambientale e di riutilizzo e riciclaggio dei materiali utilizzati. L'aspetto più inaccettabile peraltro della misura agevolativa è costituita dalla copertura dei maggiori oneri con le risorse giacenti sul Fondo per l'occupazione. Si tratta di risorse che non possono essere stornate rispetto ai fini istituzionali e che sarebbe oltremodo grave pensare di ripianare, attraverso la ventilata riapertura dei termini

del condono fiscale. Conclude, richiamando l'impegno del Governo a prevedere nel decreto-legge in esame una specifica disposizione che differenzi la detrazione IRPEF per i titolari di reddito di lavoro dipendente, rispetto a quello di lavoro autonomo, in riferimento ai redditi di questi ultimi di natura previdenziale.

Il senatore ROSSI, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente negativo sul provvedimento in esame, dichiara di condividere la disposizione che sopprime l'agevolazione fiscale sul gas metano di cui ha finora beneficiato il Mezzogiorno. Sottolinea tuttavia, in proposito, che sarebbero auspicabili analoghe agevolazioni nelle regioni settentrionali, che risultano svantaggiate sul piano climatico. Esprime quindi considerazioni critiche sull'aumento dei tributi sulla benzina verde, che rappresenta un bene di largo consumo a carattere necessario per ampie fasce della popolazione. Va rilevato inoltre che il provvedimento si basa essenzialmente su misure (quali anticipi e acconti) non in grado di produrre effetti strutturali sulla finanza pubblica. Si sofferma poi sulle restrizioni ai trasferimenti erariali agli enti locali disposte con il provvedimento, che non risultano condivisibili, non comportando effetti di carattere strutturale e penalizzando ulteriormente gli enti locali, che hanno già contribuito al risanamento della finanza pubblica con l'adozione del sistema della Tesoreria unica. L'oratore si sofferma poi sul contributo per l'acquisto di autovetture, rilevando in primo luogo che appare incongrua l'esclusione degli enti locali dal beneficio. Sottolinea inoltre che la misura non produrrà effetti positivi di lungo periodo sul mercato dell'automobile e quindi sull'occupazione, per aumentare la quale sarebbero state auspicabili diverse misure di incentivazione, volte a stimolare l'acquisto di altri beni di consumo. Dichiara quindi di non condividere gli sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nel Mezzogiorno, sottolineando che sarebbe stato preferibile concedere agevolazioni agli allevatori. In conclusione, evidenzia che la manovra finanziaria recentemente approvata è risultata insufficiente, per cui si porrà la necessità di un'ulteriore manovra aggiuntiva, che dovrà però essere incentrata sulla riduzione del volume di spesa, anzichè su insostenibili aumenti della pressione fiscale.

Interviene il senatore AZZOLLINI, il quale rileva che il provvedimento all'esame contiene norme di difficile lettura ed interpretazione, tali da compromettere la certezza del diritto, anche a causa dell'assai discutibile metodo normativo adottato dal Governo. Appare ormai indispensabile che quest'ultimo acquisisca piena consapevolezza di tali problemi, assumendo le relative responsabilità. Passando poi all'analisi del merito del provvedimento, chiede di poter disporre di dati precisi sugli effetti di gettito derivanti dalle norme adottate con la manovra dello scorso luglio. Tali dati consentirebbero un'appropriata valutazione delle norme adesso adottate dal Governo che, come l'anticipazione del versamento delle accise, sembrano non avere alcun effetto strutturale, limitandosi a danneggiare l'organizzazione finanziaria delle aziende interessate. Ciò è tanto più grave in quanto tali misure rappresentano una parte cospicua degli effetti attesi dal provvedimento in esame. Sottolinea quindi, in relazione all'articolo 27, che una sentenza della Corte costitu-

zionale ha già da tempo evidenziato la necessità di superare il regime transitorio di classificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi e che da tale disposizione conseguono oneri a carico del bilancio dello Stato assai più ingenti di quelli quantificati nella relazione tecnica. Esprime infine perplessità sull'utilizzo del fondo per l'occupazione come fonte di copertura per diverse disposizioni e conclude con l'espressione di un giudizio negativo sul provvedimento.

Il senatore PEDRIZZI rileva che il provvedimento in esame si muove lungo le stesse linee della manovra recentemente approvata, basata essenzialmente sull'aumento della pressione fiscale, il che rappresenta una scelta di politica economica assolutamente non condivisibile da parte del suo Gruppo. Va poi sottolineata l'approssimazione e la farraginosità dei testi normativi adottati dal Governo, come è stato riconosciuto dalla stessa maggioranza. L'opposizione della sua parte politica non è quindi pregiudiziale, ma motivata e convinta sia per il metodo seguito nell'adozione del provvedimento che per i suoi contenuti. Esso determina infatti difficoltà per gli operatori economici, che colpisce indiscriminatamente, senza una strategia razionale. In particolare, le misure fiscali denotano un atteggiamento contraddittorio da parte del Governo. Anche riguardo al provvedimento a favore dell'industria automobilistica, non può non rilevarsi che il Governo aveva in precedenza escluso categoricamente la concessione di contributi per la rottamazione. Tale misura potrà avere effetti, sia pure contenuti, sull'occupazione, ma si deve rilevare la mancanza di incentivi a favore della piccola e media impresa, che potranno avvantaggiarsi solo nei limiti dell'indotto. Gli interventi a favore del settore edilizio, che potrebbero avvantaggiare le piccole e medie imprese, sono infatti troppo timidi. In conclusione, rileva che il decreto-legge in esame è un ulteriore esempio di manovra tampone, come gli altri provvedimenti finanziari adottati da questo Governo, che hanno sempre determinato la necessità di intervenire successivamente con misure aggiuntive.

Il senatore TAROLLI sottolinea la necessità di tener conto dei reali problemi dell'economia e delle situazioni di sofferenza vissute dalle fasce più deboli della popolazione. L'ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria europea rappresenta per l'Italia l'opportunità di una svolta nel risanamento della finanza pubblica. Il rispetto dei parametri fissati nel Trattato di Maastricht richiede infatti di assumere le responsabilità della situazione in cui versa la finanza pubblica, senza far ricadere sulle generazioni future i costi di organizzazione dello Stato e dei servizi da esso erogati. Occorre quindi abbandonare gli interventi episodici e procedere all'attuazione delle necessarie riforme a carattere strutturale. Il provvedimento in esame contiene infatti, contraddicendo le enunciazioni di principio del Governo, solo misure disorganiche e frammentarie, alcune delle quali utili ma certo insufficienti a risolvere i problemi dei settori più delicati dell'economia. A suo avviso non sono state adottate tutte le misure necessarie per sostenere la domanda interna. In conclusione, esprime un giudizio critico sul provvedimento, ribadendo che appare irrinunciabile l'obiettivo di attuare le grandi riforme, intervenendo nel contempo a sostegno delle aree di crisi dell'economia.

Il senatore FERRANTE rileva che nel corso del dibattito si è registrato il consenso anche da parte dell'opposizione su molte misure contenute nel provvedimento in esame, sul quale egli esprime un giudizio favorevole, sottolineando la sua coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con la manovra recentemente approvata dal Parlamento. Si può quindi auspicare l'avvio di un circolo virtuoso con la prosecuzione della politica di risanamento finanziario finora condotta dal Governo, che ha conseguito risultati assai positivi: la riduzione del tasso di inflazione, del tasso di sconto, dei tassi di interesse e del differenziale rispetto a quelli europei, l'apprezzamento della nostra valuta e il suo rientro nell'accordo di cambio. Il provvedimento in esame rappresenta una manovra equilibrata e ponderata, che affronta il problema del risanamento finanziario senza comprimere i redditi delle famiglie e la loro propensione al consumo, nè alimentare tensioni inflazionistiche. Si coniuga inoltre l'azione di risanamento con il rilancio di alcuni settori produttivi, mediante adeguati interventi di sostegno. In proposito, nel corso del dibattito è stata evidenziata l'eccessiva timidezza di tali interventi, tuttavia occorre rilevare che essi sono stati adottati tempestivamente in funzione anticongiunturale, anche come anticipo di ulteriori provvedimenti in corso di attuazione.

L'oratore si sofferma quindi sulla norma in materia di sgravi contributivi, sottolineando l'esclusione delle regioni Abruzzo e Molise dal beneficio. A questo riguardo, occorre però differenziare la posizione delle due regioni, sia per la loro situazione di fatto che in rapporto alle norme europee. Il problema dell'esclusione non riguarda però soltanto l'esercizio 1997, ma anche gli anni pregressi, e si estende altresì ad ulteriori aree prima rientranti nell'intervento straordinario. Dichiaro quindi di condividere le perplessità manifestate dal relatore su alcune norme che possono ritenersi estranee alla finalità del provvedimento, tra cui l'articolo 12, in relazione al quale il Governo dovrebbe chiarire gli effetti dell'eventuale soppressione del comma 1. Anche con riferimento ad altre disposizioni, si tratta di verificare l'opportunità di una collocazione in altri provvedimenti. Sottolinea quindi la necessità di chiarire definitivamente, alla luce dei dubbi interpretativi suscitati dalle norme in questione, la disciplina della composizione delle giunte degli enti locali. Si sofferma quindi sugli articoli 8 e 9, in materia di Tesoreria, evidenziando che essi affrontano un problema di estrema gravità. Si chiede peraltro quale sia la reale portata di tali norme, paventando eccessive penalizzazioni degli enti locali e dell'economia nel suo complesso. Esprime quindi perplessità sull'utilizzo delle disponibilità del fondo per l'occupazione e del fondo per il sostegno alle aree depresse, per la copertura degli sgravi contributivi, pur ribadendo la condivisibilità di tale intervento, che andrebbe anzi potenziato nella sua entità. Nel settore dell'editoria, potrebbe essere migliorato l'utilizzo delle risorse stanziato, in modo da favorire le piccole e medie imprese. Prospetta infine l'opportunità di rendere omogeneo il trattamento degli autoveicoli diesel immatricolati prima dell'introduzione del cosiddetto super bollo, anche in considerazione degli effetti positivi sull'inquinamento e conclude ribadendo il giudizio positivo sul provvedimento.

Interviene quindi per la replica il relatore BONAVIDA, il quale rileva che il problema di una maggiore qualità dei testi normativi, evocato nel

corso del dibattito, riveste carattere generale e che la sua soluzione richiede comunque un clima sereno e disteso tra maggioranza e opposizione, che non sempre si è avuto modo di registrare nell'ultimo periodo. Con riguardo al merito del provvedimento, sottolinea come esso sia finalizzato al risanamento finanziario ma anche al rilancio dell'economia con misure di sostegno di particolari aree di crisi. In proposito, è stato obiettato che si sarebbero potuti adottare interventi più decisi, ma non si può mettere in dubbio l'efficacia delle misure proposte. Per quanto riguarda le misure a carattere tributario, ritiene di dover sottolineare in esse l'eccessiva timidezza nell'affrontare il problema del conflitto di interessi tra acquirenti e venditori, che attualmente risulta estraneo all'ordinamento tributario, favorendo l'elusione e l'evasione fiscale.

Il relatore GIARETTA rinuncia alla facoltà di replicare, rinviando alla relazione per l'Assemblea lo svolgimento di questioni di carattere generale e riservandosi di riprendere alcuni spunti emersi nel corso del dibattito in sede di esame degli emendamenti.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario MARONGIU, il quale richiama la critica dell'episodicità ed eccessiva frequenza degli interventi tributari, evidenziata nel corso del dibattito. In proposito, sottolinea che il conferimento al Governo delle deleghe legislative in materia tributaria, attuato con la manovra recentemente approvata, consentirà proprio la definizione di un'organica disciplina di vari tributi, che permetterà la redazione di testi unici e quindi di una vera e propria codificazione in materia fiscale. In questo senso, il Governo ha avviato un'azione riformatrice, che costituisce uno dei punti fondamentali del suo programma. Con riguardo al merito del provvedimento in esame, sottolinea che le misure fiscali adottate non penalizzano le fasce di contribuenti più colpite, non determinano aumenti dell'inflazione, sono sostanzialmente eque e favoriscono lo sviluppo dell'economia. Respinge quindi l'accusa di monetarismo da alcuni rivolta alla politica economica del Governo, sottolineando che uno dei suoi principali obiettivi è quello della lotta all'inflazione. Esprime quindi compiacimento per la richiesta, avanzata da più parti e anche dall'opposizione, di estensione della portata di talune norme contenute nel provvedimento, che denota l'unanime apprezzamento delle loro finalità.

Soffermandosi in particolare sugli incentivi per l'acquisto di automobili, evidenzia che tale misura è stata criticata, da una parte, per la sua settorialità (dal che si dovrebbe dedurre che non è possibile effettuare interventi agevolativi in un particolare settore) e, dall'altra, per l'esiguità del contributo concesso. Tali critiche diametralmente opposte dimostrano, a suo avviso, che la scelta effettuata dal Governo rappresenta un giusto equilibrio, in grado di incentivare l'occupazione, con effetti positivi soprattutto nel Mezzogiorno. Sottolinea infine la portata innovativa delle misure anti-evasione contenute nel provvedimento, tra cui l'abbattimento dell'aliquota IVA sulle ristrutturazioni immobiliari, l'introduzione del contrasto di interessi nella stessa disciplina, la norma sulla registrazione dei contratti preliminari di vendita e quella sulla disciplina fiscale delle attività di rottamazione. Conclude

evidenziando che anche le disposizioni in materia di riscossione rivestono una portata veramente innovativa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che in seguito al decreto-legge di completamento della manovra finanziaria per il 1997, il fondo negativo previsto dalla legge finanziaria risulta interamente sbloccato per la parte relativa alla tabella A, mentre per la tabella B, occorre tener conto del fatto che nel testo iniziale del collegato alla finanziaria lo stanziamento previsto per l'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione era connesso all'attuazione delle dismissioni. Conseguentemente, tale accantonamento resta bloccato fino al raggiungimento degli obiettivi finanziari derivanti dalle suddette dismissioni, mentre gli altri stanziamenti di cui alla tabella B sono parzialmente sbloccati e dovrà essere stabilito quali di essi continuano a soggiacere al vincolo del fondo speciale negativo.

Si sofferma quindi sugli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame precisando, con riferimento all'articolo 8, che esso riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali e le aziende autonome. Non deriveranno, pertanto, dalla sua attuazione limiti agli investimenti delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS; tali società rientrano invece nella applicazione della disposizione contenuta nel collegato alla finanziaria concernente le modalità di realizzazione dei trasferimenti finanziari da parte del Tesoro.

Per quanto riguarda gli enti locali, occorre ricordare che le norme contenute nel provvedimento saranno sottoposte a una prima verifica già nel mese di marzo.

Sull'articolo 9, osserva che l'obiettivo del Governo è quello di porre in essere una sede di incontro tra Ministero dell'interno, Tesoreria e enti locali al fine di contemperare le diverse esigenze che si prospettano. Ciò con l'obiettivo di evitare andamenti anomali della gestione di Tesoreria, dai quali possono derivare gravi turbamenti per la finanza pubblica. Non si determina, quindi alcuna riduzione della possibilità di spesa degli enti locali, ma si pone in essere un sistema di regolarizzazione che garantisca un corretto svolgimento dei flussi finanziari.

Rileva, inoltre, per ciò che concerne il fondo per l'occupazione, che la sua utilizzazione per la copertura di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali appare del tutto congrua, mentre per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento di incentivazione alla produzione automobilistica, si deve tener presente che la norma in questione prevede un recupero degli stanziamenti a favore dello stesso fondo per l'occupazione. Se tale sistema di recupero non dovesse funzionare, il fondo sarà integrato con altri mezzi finanziari.

Precisa, infine, che non risulta ancora superato l'impedimento di carattere giuridico che non consente l'ampliamento all'Abruzzo e al Molise delle misure concernenti gli sgravi contributivi. Si riserva di fornire ulteriori elementi in proposito in relazione all'andamento della trattativa in corso con gli organi dell'Unione Europea.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1969) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, ricordando che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è prossimo alla scadenza. Considerata l'urgenza del provvedimento, raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario VIGNERI si sofferma sui precedenti legislativi, chiarendo che il decreto-legge completa le disposizioni sulla finanza locale per il 1996. Sono state inoltre introdotte norme di carattere fiscale e termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali per il 1997, nonché per l'approvazione dei regolamenti di contabilità.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, atteso che buona parte del provvedimento si riferisce al 1996, manifesta il proprio disappunto per il contenuto delle premesse, nelle quali è richiamata la sentenza della Corte costituzionale sul divieto di reiterazione dei decreti-legge, ma il Governo dimostra di non tener alcun conto di questa decisione, dal momento che il decreto riproduce il contenuto di altri provvedimenti. Ravvisa altresì la disomogeneità dell'articolo 2-*bis* e chiede al Sottosegretario se il Governo intende attenersi in futuro alle prescrizioni della Corte costituzionale.

Il sottosegretario VIGNERI assicura che l'Esecutivo non si discosterà da tali statuizioni e fa presente inoltre che il completamento delle misure relative alla finanza locale per il 1996 costituiva sostanzialmente un atto obbligato.

Il senatore BESOSTRI esclude ogni censura di costituzionalità nei confronti del provvedimento, il quale appare diverso rispetto ai precedenti atti d'urgenza e quindi non ne costituisce una reiterazione.

I senatori MAGNALBÒ e MAGGIORE, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Fumagalli Carulli, dichiarano il loro voto contrario.

Il presidente VILLONE, senza fare proprie le critiche mosse dalla senatrice Fumagalli Carulli, rileva tuttavia come poco felice la formulazione delle premesse del provvedimento.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI anticipa il proprio voto favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole espressa dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente VILLONE, richiamandosi all'illustrazione svolta in sede di esame dei presupposti costituzionali. Tenuto conto dell'urgenza, propone alla Commissione di fissare il termine per eventuali emendamenti a giovedì 23 gennaio alle ore 14. Consente il sottosegretario MATTIOLI e prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, pur non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, fissato a mercoledì 22 gennaio alle ore 12, la Commissione può comunque procedere all'esame degli emendamenti già presentati, a partire dalla loro illustrazione.

Conviene la Commissione.

All'articolo 1, il senatore BESOSTRI illustra quindi l'emendamento 1.6, rivolto a promuovere una maggiore autonomia per quanto riguarda

le procedure di approvazione o modificazione degli statuti degli enti locali. Illustra quindi l'emendamento 1.0.18, il quale prevede una sorta di azione popolare diretta a far valere le violazioni delle norme di autonomia, misura conseguenziale alla soppressione dei controlli preventivi di legittimità. Il presidente VILLONE reputa forse eccessiva questa previsione generalizzata; più adeguato sembrerebbe il ricorso dei diretti interessati. Replica il senatore BESOSTRI, richiamandosi alla propria esperienza circa l'insufficienza di tale tipo di reazione.

Il sottosegretario VIGNERI fa comunque osservare che la norma di cui al comma 3 è già contenuta in altra iniziativa legislativa del Governo.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 1.0.19 finalizzato a disciplinare la condizione delle isole minori, che si trovano a fronteggiare situazioni del tutto peculiari, soprattutto quando in esse si trovi una pluralità di comuni, salvaguardandone lo sviluppo economico e l'ambiente. È previsto altresì un fondo per le isole stesse, alimentato anche con risorse stanziare dall'Unione europea. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.19 sostenendo l'esigenza di dettare la disciplina *ad hoc* per tali situazioni. Aggiungono la propria firma allo stesso emendamento anche i senatori MUNGARI, MAGGIORE, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI e FISICHELLA.

Il sottosegretario VIGNERI rileva che nella proposta sono commiste questioni che attengono al finanziamento degli interventi ed altre a carattere organizzativo ed ordinamentale.

All'articolo 2 il senatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39, gli ultimi dei quali destinati a disciplinare la fase transitoria prima della fusione dei comuni interessati.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 2.31, rivolto a potenziare l'autonomia dei comuni ed a rimuovere una forma di convenzione obbligatoria a cui altrimenti essi dovrebbero attenersi.

Il senatore ANDREOLLI illustra a sua volta l'emendamento 2.42, finalizzato alla costituzione di comunità montane comprensive di comuni appartenenti a province diverse.

All'articolo 4 il senatore MAGNALBÒ aggiunge la propria firma all'emendamento 4.17. Il presidente VILLONE segnala i pericoli derivanti dalla proliferazione delle nuove province; chiede inoltre se anche nei casi di Avezzano e di Sulmona sia stato perfezionato l'*iter* istruttorio. Dopo un breve intervento del senatore ANDREOLLI, che richiama gli emendamenti 12.2 e 12.3, di analogo contenuto, il senatore MAGNALBÒ sottolinea la situazione di Fermo, città dotata di tutti gli uffici propri di una provincia e munita di un grande potenziale economico.

Il senatore ANDREOLLI illustra gli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6, sull'elezione diretta e a suffragio universale del Presidente della comu-

nità montana. A questo proposito il sottosegretario VIGNERI teme una dialettica tra i sindaci e la nuova figura elettiva. Il senatore FISICHELLA chiede di precisare in base a quali maggioranze possano funzionare gli organi deliberativi delle comunità montane, soprattutto di vaste proporzioni. Il senatore ANDREOLLI risponde sostenendo che la questione potrà essere disciplinata dai rispettivi statuti.

Viene quindi accantonato l'esame degli emendamenti all'articolo 5.

All'articolo 6 la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 6.35, rivolto a prevedere la figura del Presidente del consiglio anche per i consigli provinciali. Illustra altresì l'emendamento 6.36. A proposito dell'emendamento 6.75, il presidente VILLONE chiede un chiarimento, diretto a stabilire se la soppressione sia eventualmente finalizzata a mantenere in vigore la normativa vigente. Il senatore ANDREOLLI si riserva di fornire la risposta.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 6.38, idoneo a promuovere una verifica nell'attuazione del programma. Il senatore BESOSTRI illustra quindi l'emendamento 6.63, rivolto a scongiurare un progressivo depotenziamento dei consigli, che avrebbe effetti negativi sulla vitalità degli enti locali.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà conto dell'emendamento 6.39, che incrementa l'autonomia del comune per quanto attiene la fissazione degli orari degli esercizi commerciali e degli uffici. Il presidente VILLONE e il senatore MAGGIORE avanzano però in proposito alcune perplessità per quanto attiene alla competenza del sindaco di regolare l'orario degli uffici statali. In ogni caso la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene poco realistica la previsione di un'intesa con il Prefetto.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 6.64, che risolve una questione interpretativa concernente la legge n. 1 del 1978. Al riguardo il presidente VILLONE esprime qualche dubbio sulla fattibilità di una norma interpretativa, eventualmente approvata a lunga distanza di tempo. Anche il sottosegretario VIGNERI esprime delle riserve, trattandosi di una normativa settoriale, non appropriata nell'ambito della revisione della legge n. 142.

Gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, ad esclusione di quelli relativi all'articolo 5, si intendono illustrati dai proponenti.

Il presidente VILLONE si congratula con il senatore LISI per la ripresa della sua attività parlamentare, dopo la lontananza dovuta a una degenza ospedaliera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Autonomia statutaria e regolamentare e istituti di partecipazione)

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto";

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia".

c) all'articolo 5, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge";

d) all'articolo 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che si tratti di *referendum*";

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

5. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

6. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive in questione”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti medesimi».

1.1

SEMENZATO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: “La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove gli sviluppi”».

1.9

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «nell'ambito».

1.11

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 2, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi statali o regionali in contrasto con le leggi generali della Repubblica di cui al presente comma».

1.2

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Lo statuto può prevedere che la entrata in vigore delle sue disposizioni e delle relative modificazioni sia soggetta a *referendum*. Il consiglio contestualmente all'approvazione delle disposizioni statutarie, stabilisce quali di esse sottoporre a *referendum* secondo le procedure vigenti nell'ente”».

1.6

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Sopprimere il comma 5.

1.7 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni possono, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nello statuto e per motivi di esclusiva competenza locale, indire consultazioni e *referendum*. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto. I *referendum* possono essere svolti anche in coincidenza di altre operazioni di voto, anche nazionale. I *referendum* e le consultazioni possono svolgersi anche contemporaneamente».

1.3 PASQUALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa la parola: »non« e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »salvo che si tratti di elezioni generali o suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

1.8 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».

1.4 D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

1.10 (Identico all'em. 1.4) PASQUALI, MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

«23. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei soggetti gestori di pubblici servizi, delle Autorità garanti».

1.5 MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Autonomia degli enti locali in materia di coltivazione di giacimenti minerari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) i giacimenti minerari e i minerali di interesse locale devono essere assoggettati alla normativa vigente in materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;

b) alle domande per il conferimento del permesso di ricerca e per il conferimento di concessioni di coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a cura e spese del concessionario, nonché la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) le determinazioni raggiunte dalle conferenze dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato accordo in sede di conferenza di servizi, le determinazioni possono essere assunte dal presidente della regione territorialmente competente, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in deroga a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) il controllo sull'esecuzione dei prodotti di ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonché sul ripristino dell'area deve essere effettuato dai competenti organi delle regioni e delle province autonome;

e) deve essere previsto che possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto, oltre che l'esistenza e la coltivabilità, anche la non appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

2. nel caso in cui nella stessa area sia individuata la presenza di più minerali, i permessi di ricerca e di coltivazione sono concessi per ogni tipo di materiale individuato, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, rispettivamente, di miniera e di cava.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri atti a garantire che la proporzione tra la quantità di materiale di scavo risponda a criteri di convenienza ed economicità».

1.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

*(Ampliamento dell'Autonomia degli Enti Locali e modificazioni della legge
8 giugno 1990, n. 142)*

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole "dal sindaco e", è sostituita con le parole "un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto";

b) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco o dal Consigliere anziano o da un Presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter";

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti";

d) l'articolo 25, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli statuti dei Comuni e delle Province determinano l'incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere";

e) nell'articolo 25, sono abrogati i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, è aggiunta, in fine, la parola "regionale";

b) all'articolo 32, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

"2. Le competenze di Giunta e Consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei Comuni e nelle Province che non dispongono in merito, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali";

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - 1. Le Giunte comunali e provinciali sono composte dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici".

d) l'articolo 36, comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco e il Presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al Consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il Sindaco e il Presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

e) all'articolo 36, comma 7, le parole “della Repubblica” sono sostituite con le parole: “del Comune”.

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - 1. Le indennità di carica del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei Presidenti e degli Assessori delle rispettive Regioni”;

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del Consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta. La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o da altro funzionario comunale.

6-ter. Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di 50 chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal comma 6-bis, è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto”;

c) gli articoli 5 e 6 e le Tabelle A) e B) sono abrogati;

d) l'articolo 10, comma 1, è così sostituito:

“1. Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti, comunque non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il Sindaco o per il Presidente dell'ente medesimo”;

e) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: “(Indennità di presenza dei Consiglieri comunali e provinciali)”.

4. Nelle Regioni che non si sono dotate delle leggi previste dall'articolo 31, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 264».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole "nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica" sono sostituite con le parole "ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi".

1.0.13

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "leggi statali e regionali" sono inserite le parole: "i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva".

1.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "leggi statali e regionali" sono sostituite con le parole: "lo statuto e i regolamenti comunali".

1.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "disciplina la" sono sostituite con le parole: "indica i principi della".

1.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è abrogato».

1.0.16

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "determina" è sostituita con la parola "indica"».

1.0.6.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4"».

1.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola "stabilisce" è sostituita con "indica i criteri"».

1.0.8.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. L'articolo 3, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato.

1.0.9

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A seguito dell'approvazione, lo Statuto è affisso all'albo pretorio dell'Ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma può essere sospesa”».

1.0.10

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 6, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto”, sono soppresse».

1.0.11

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 9, comma 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole "salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze" sono sostituite con: "salvo quanto espressamente delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti".

1.0.12

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

1.0.15

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

1.0.17

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: "dei cittadini" sono sostituite con le altre: "dei residenti";

- b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 241”;
- c) al comma 3 dopo la parola: “consultivo” sono inserite le seguenti: “e confermativo”;
- d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo che si tratti di consultazioni referendarie ovvero di elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio dell’ente, che ha indetto la consultazione o il referendum”.

Art. 1-...

1. All’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, e può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune assunti in violazione di norme statutarie e regolamenti dell’ente.”;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore”;

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l’articolo 23 è così sostituito: “Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi”;

b) all’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “6-bis. Il giudice può, anche in via cautelare, ordinare ai soggetti di cui all’articolo 23, di sospendere la conclusione del procedimento in senso sfavorevole all’interessato nel caso di impugnazione del diniego del diritto di accesso finalizzato alla partecipazione ad un procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 7 a 11.

6-ter. I ricorsi previsti dal comma 5 non necessitano di assistenza di un procuratore legale o avvocato in ogni stato e grado del giudizio”.

3. Fino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.0.18 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle

isole minori e si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

2. In ciascuna isola, ove esistono più comuni, in base alla legge regionale, si costituisce tra i vari comuni presenti sull'isola stessa, la «comunità isolana», ente di diritto pubblico. La legge regionale stabilisce le norme cui le comunità isolane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

3. Le norme di cui al comma 2, per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità isolane, dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le comunità isolane potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

4. La regione è competente, con proprie leggi, a:

- a) determinare i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini di cui al presente articolo;
- b) approvare gli statuti delle singole comunità;
- c) coordinare ed approvare i piani zonali;
- d) regolare i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

5. Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna comunità isolana appronta, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminante le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano s'intende approvato.

6. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento e può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della ri-

spettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

7. La comunità isolana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.

8. Le opere da eseguirsi nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi del presente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del turismo, predispone un programma triennale di interventi, per le isole minori di cui al comma 1, diretto a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali testimonianza di edilizia locale;

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica, la sentieristica e la viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e della portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini, ove richiesti dagli enti locali interessati;

p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative e gli aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

t) l'istituzione e il potenziamento di centri studio e trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso o riuso di strutture di particolare significato storico;

10. Il programma di cui al comma 9 indirizza e coordina l'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ed è approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovato ad ogni scadenza triennale.

11. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per le isole minori presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, composta da:

a) un vice presidente che sia componente dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e nominato dall'ANCIM stesso;

b) un numero di consiglieri pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.

12. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, con dotazione annua di 200 miliardi di lire a decorrere dal 1997, esigibili alle seguenti condizioni:

a) che detti fondi vengano utilizzati a coprire il 50 per cento di competenza dello Stato, come necessario per l'effettivo impiego di fondi comunitari, prevedendo che, tramite convenzione con le amministrazioni comunali, il Dipartimento del turismo assicuri l'avvio delle iniziative sotto il rispetto degli obblighi del soggetto beneficiario che deriva dalla presenza del cofinanziamento comunitario, in ordine a normativa sugli appalti, monitoraggio e valutazione, pubblicità del cofinanziamento, controlli e verifiche;

b) che siano finanziati gli interventi più diversi purchè inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 9;

c) le priorità siano indicate dalle amministrazioni comunali e valutate dal Dipartimento del turismo che elaborerà un bando di gara con le condizioni per proporre progetti da finanziare.

15. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per gli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennal 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

Art. 2.

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

2.29

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, dopo le parole: «inferiore ai 5.000 abitanti» inserire le seguenti: «o dai comuni contermini sottoposti ad un unico processo di conurbazione.».

2.18

MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti: «devono essere esercitate».

2.19

PASQUALI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «le altre forme associative o unioni di comuni di cui al capo VIII» con le seguenti: «i consorzi e le unioni di comuni o mediante convenzioni e accordi di programma».

2.32BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la lettera c).

2.33BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) servizi attinenti il ciclo integrale delle acque».

2.34BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera c) dopo la parola: «gestione», inserire le seguenti: «di acquedotti.».

2.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera f) dopo la parola: «raccolta», inserire le seguenti: «smaltimento e recupero».

2.35 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera f) dopo la parola: «raccolta» inserire le seguenti: «e smaltimento».

2.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f)-bis. polizia locale».

2.9 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «f-bis) pianificazione urbanistica intercomunale».

2.20 MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la parola: «organizzati», inserire le seguenti: «, nonchè le forme di gestione tra quelle previste dall'articolo 22,».

2.36 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo le parole: «Le regioni promuovono», inserire le altre: «con adeguati incentivi di carattere finanziario e».

2.28 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con legge regionale possono essere istituite, ad istanza dei comuni interessati, comunità montane allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati».

2.16 SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono abrogati l'articolo 27, comma 7 e l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2.7

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere il seguente periodo: «Qualora si preveda una consultazione per la separazione di una parte di un territorio di un comune perchè si costituisca in ente autonomo o si fondi con un altro comune, partecipano alla votazione solo i cittadini residenti nella parte del territorio interessata dalla separazione, salvo che la legge regionale preveda esplicitamente modalità differenti.».

2.14

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

“4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestatati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti”».

2.1

BORTOLOTTO

2.15 (Identico all'em. 2.1)

SPERONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 28. - 1. Con legge regionale possono essere istituite comunità montane ad istanza dei comuni interessati, comunità montane allo sco-

po di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati.

2. L'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

2.8

SPERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La legge regionale istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del *referendum* indetto ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

2.25

MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni determineranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato - Regioni e gli enti locali interessati le associazioni nazionali degli enti locali più rappresentativi, a prescindere dal numero di abitanti, i parametri di economicità, efficienza, efficacia al di sotto dei quali le funzioni di competenza comunale devono, per essere svolte in modo ottimale, essere esercitate attraverso le forme associative o le unioni di comuni di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1.».

2.26

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo determinerà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le associazioni nazionali degli enti locali più rappresentative su scala nazionale, a prescindere dal numero di abitanti, i parametri di economicità, efficienza, efficacia al di sotto dei quali le funzioni di competenza comunale devono, per essere svolte in modo ottimale, essere esercitate attraverso le forme associative o le unioni di comuni di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1.».

2.27

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di fusioni di comuni per il periodo transitorio stabilito nel provvedimento di fusione in cinque o dieci anni, gli statuti possono prevedere che:

a) il consiglio comunale sia eletto con riserva di seggi, pari almeno alla metà, a circoscrizioni rappresentate dal territorio dei comuni preesistenti alla fusione;

b) il sindaco sia eletto dal consiglio comunale tra i pro-sindaci o direttamente dagli elettori se consegue la maggioranza dei voti validi espressi nella maggioranza delle circoscrizioni rappresentate dai comuni preesistenti;

c) i pro-sindaci o sindaci municipali siano eletti direttamente dagli elettori residenti nel territorio dei comuni preesistenti;

d) il sindaco e i pro-sindaci facciano parte di diritto della giunta municipale;

e) i pro-sindaci, oltre che sostituire il sindaco come ufficiale del governo nell'ambito delle loro circoscrizioni, esercitano tutte le funzioni previste dallo statuto o che siano loro delegate dal sindaco;

f) nei casi previsti dallo statuto le sue modifiche prima di entrare in vigore siano sottoposte a *referendum* approvativo.

2.37 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «finanziari» aggiungere le seguenti: «organizzativi ed elettorali».

2.38 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

2.12 SPERONI

2.30 (Identico all'em. 2.12) MARCHETTI

Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento agli oneri fiscali gravanti sulle case di abitazione».

2.21 PASQUALI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel caso in cui l'impiego per quanto sopra non raggiunga la misura del 50% la quota residua dovrà essere utilizzata per un'ulteriore riduzione dell'onere fiscale».

2.22 PASQUALI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) nella composizione del consiglio comunale deve essere salvaguardata la rappresentanza della popolazione residente nei comuni preesistenti alla fusione;

c-ter) gli statuti dei comuni risultanti da fusione possono prevedere sostituti del sindaco, che lo sostituiscono e rappresentano nell'ambito delle circoscrizioni dei comuni preesistenti. I sostituti sono eletti direttamente dalla popolazione dei comuni preesistenti ed integrano la giunta con i poteri e nei casi previsti dallo statuto comunale;

c-quater) il primo statuto comunale è deliberato dai consigli comunali preesistenti alla fusione. Nei casi di fusione di più di due comuni è sufficiente l'approvazione dei consigli rappresentativi della maggioranza dei comuni e della popolazione.

2.39 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - 1. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dell'articolo 11, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune”».

2.11 SPERONI

Al comma 4, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole da: «potendo» fino alla fine del periodo.

2.40 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È soppresso il comma 3 dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.31 DENTAMARO

Al comma 5, capoverso, sopprimere le parole: «di norma» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Verificata la consistenza delle piante organiche degli enti interessati, nonchè i relativi carichi di lavoro e le necessità di ampliamento dei servizi, da valutare in base ai progetti e obiettivi predeterminati, ove il personale in servizio presso gli enti medesimi non risulti sufficiente, questi potranno utilizzare il personale in mobilità, dipendente dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni, o bandire concorsi pubblici per esami, per il caso di rapporto a tempo indeterminato, mentre, per rapporti a tempo determinato, potranno assumere gli iscritti nelle liste all'uopo redatte, distinte per qualifiche e profili professionali, ovvero gli iscritti nelle liste del servizio civile sostitutivo e del volontariato».

2.23

PASQUALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 26 – 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, in previsione della loro fusione, un'unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonchè le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonchè i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Decorsi cinque anni dalla costituzione dell'unione senza che sia stata deliberata dai rispettivi consigli comunali la fusione, la giunta regionale indice un *referendum* tra gli elettori dei rispettivi comuni per sottoporre la proposta di fusione. Se la maggioranza dei votanti di ogni comune si esprime per la fusione, essa sarà deliberata con legge regionale, altrimenti l'unione sarà sciolta.

6. Le regioni promuovono le unioni di comuni e, a tal fine, provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, per tutta la durata dell'unione e, in caso di fusione, per ulteriori dieci anni”».

2.17

SPERONI

Al comma 6, primo capoverso, dopo le parole: «della loro fusione» inserire le seguenti: «per la quale è stata stabilita una data certa, comunque non oltre i 10 (5) anni dall'avvenuta fusione».

2.24

PASQUALI

Al comma 6, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 può anche far parte dell'unione non più di un comune appartenente a provincia diversa e non confinante con altri comuni della sua stessa provincia».

2.44

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sopprimere il capoverso 5.

2.13

SPERONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-bis Su conforme decisione della maggioranza dei consigli dei comuni partecipanti lo statuto dell'unione può essere sottoposto a referendum approvativo».

2.41

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I commi 2, 6 e 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono abrogati; all'articolo 26, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: »assoluta« è soppressa.».

2.5

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. In deroga al comma 1, con legge regionale possono costituirsi Comunità montane anche tra Comuni confinanti montani o parzialmente montani appartenenti a province diverse, quando ciò sia assolutamente necessario per l'efficiente esercizio associato delle funzioni comunali, per l'efficace valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione alle comunità montane.

1-ter. La costituzione di Comunità montane comprendenti comuni appartenenti a province diverse è sempre ammessa nel caso in cui tali Comuni siano ricompresi nella perimetrazione di una stessa area naturale protetta statale o regionale definitivamente istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni”».

2.43

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, è inserito il seguente:

“1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n.29 e 25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche”.

6-ter. Ove non previsto espressamente da altre norme di legge statali, un rappresentante dell'UNCCEM integra la composizione di tutti gli organi di gestione, consultazione, concertazione e contrattazione costituiti in sede nazionale, nei quali sia contemplata la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

6-quater. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n.142 sono soppresse le parole: “della stessa provincia”».

2.42

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 28, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le parole «parzialmente montani» e le parole: «della stessa provincia» sono inserite le parole: «di norma».

2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime, anche ridisegnando, dopo opportune consultazioni o *referendum*, i confini delle province interessate in modo da ricomprendere in una di esse, di norma in quella che ha il maggior numero di amministrati nella comunità montana, l'intera comunità.

4. Il termine di un anno di cui all'articolo 61, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 30 giugno 1997».

2.0.1

MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sono eletti», inserire le seguenti: «a suffragio diretto».

3.2

PASQUALI

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: »5-bis»

3.1

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole da: «sempre che, con apposita deliberazione» fino alla fine del comma.

3.3

DENTAMARO

Art. 4.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3,14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, le Regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali, sono tenute ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbiano già provveduto, le leggi ed i conseguenti provvedimenti di individuazione delle funzioni conferite alla Provincia, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo».

4.15

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuta ad adottare, entro centotanta giorni», con le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle autonomie locali eventualmente costituiti, è tenuta ad adottare entro un anno».

4.12

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «puntuale individuazione», inserire le seguenti: «attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo».

4.9

PASQUALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: «5. Comuni e provincie determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4».

4.7

SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «è delegato ad emanare», inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni».

4.10

PASQUALI

Al comma 3, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «, sentita la regione interessata,».

4.13

MARCHETTI

4.16 (Identico all'em. 4.13)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «realizzare la tutela» fino alla fine del comma con le seguenti:

«: 1) promuovere in ambito provinciale e con fondi della provincia, unioni, anche non finalizzate alla fusione per la gestione di servizi interessanti più comuni;

2) escludere dalle funzioni della provincia quelle gestionali;

3) incrementare le funzioni di tutela degli interessi dei cittadini da parte della Provincia, che interverrà in surroga in caso di inerzia o inadempimento dei Comuni o delle unioni;

4) curare e predisporre, per il proprio ambito territoriale, sentiti i comuni interessati, la redazione di piani e di programmi di organizzazione per lo sviluppo economico, sociale, scolastico e sanitario della comunità, anche al fine di razionalizzare la spesa per i servizi pubblici locali;».

4.11

PASQUALI

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonché di rappresentanza della propria comunità».

4.14

PASQUALI, MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera h), della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: «attribuiti dalla legislazione statale e regionale», sono soppresse.

4.2

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «attribuiti dalla legislazione statale e regionale» sono soppresse.

4.3

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «in collaborazione» sono inserite le seguenti: «anche su loro istanze».

4.4

SPERONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

4-ter) Nel comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono soppresse le parole: «le procedure di approvazione nonchè».

4.5

SPERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola «amministrative» è sostituita con le seguenti: «di coordinamento e di indirizzo generale».

4.6

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 14, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: «2. La Provincia, su istanza dei comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina l'attività di Associazioni di comuni al fine di realizzare iniziative nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.».

4.8

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dall'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n.142.»

4.17

POLIDORO, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI, CAMO

4.18 (Identico all'em. 4.17)

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis - Nel caso in cui le regioni consultate, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonché sul mutamento o la nuova istituzione di Province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge”».

4.0.1

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997.

2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”».

4.0.2

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Strumenti urbanistici)

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla Provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni,

già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa. Dal 1 gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

4.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere situati anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia».

4.0.4

VEDOVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comunità Montane)

1. Dopo l'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n.142 è inserito il seguente:

“Art. 28-bis. - 1. - Il presidente della Comunità montana è eletto a suffragio universale diretto secondo gli stessi principi stabiliti dalla legge per l'elezione del sindaco dei comuni superiori a 15.000 abitanti. La carica di Presidente della Comunità è incompatibile con quella di Sindaco.

2. - L'assemblea della Comunità è costituita dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati. Lo statuto determina le modalità e le condizioni per l'elezione del presidente dell'assemblea.

3. - Il Presidente e la giunta della comunità montana cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno due terzi dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei sindaci che compongono il consiglio e viene messa in discussione non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla presentazione. Nel caso di approvazione della mozione, il presidente e la giunta decadono e, fino alla elezione del nuovo presidente, si procede alla sospensione del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio può essere sospeso anche nei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.142 per lo scioglimento dei consigli comunali».

4.0.5

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-ter.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Nella legge 8 giugno 1990 n.142, all'art.142, all'articolo 29, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Spettano alle comunità montane funzioni e compiti amministrativi riguardanti la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo di zone intercomunali o dell'intero territorio delle comunità e segnatamente i seguenti:

- a) sistemazione idraulico-forestale e idrogeologica del territorio montano;
- b) raccolta dei prodotti del sottobosco;
- c) promozione di attività imprenditoriali agro-silvo-pastorali;
- d) rimboschimento, forestazione produttiva e protettiva, tutela e utilizzazione del patrimonio boschivo pubblico o soggetto ad usi civici;
- e) realizzazione e manutenzione del sistema viario interpodereale, rurale e delle reti adduttrici per l'irrigazione;
- f) promozione di attività e tecnologie produttive compatibili con l'ambiente montano;
- g) promozione dell'autoproduzione energetica e valorizzazione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili;
- h) valorizzazione e tutela dei prodotti tipici della montagna;
- i) promozione e sostegno dell'artigianato tipico e artistico della montagna;
- l) sostegno e valorizzazione del turismo e dell'agriturismo montano.

1- ter. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, ciascuna regione adotta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbia già provveduto, la legge di puntuale individuazione delle funzioni conferite alle comunità montane.

1-*quater*. Nel caso in cui la legge regionale non venga adottata nei termini indicati dal comma precedente, si applicano alle comunità montane le modalità e le procedure, previste per le province, dall'articolo 4, commi 3 e 4, della presente legge».

4.0.6

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Consigli e giunte comunali e provinciali)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole «dal sindaco e», è sostituita con le parole: «un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto»;

b) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o dal consigliere anziano o da un Presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-*ter*».

c) nell'articolo 1, comma 2-*ter*, sono soppresse le parole: «nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti».

d) l'articolo 25, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli statuti dei comuni e delle province determinano l'incompatibilità fra le cariche di assessore e consigliere».

e) nell'articolo 25, sono abrogati i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica», sono sostituite con le parole: «ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi»;

b) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «leggi statali e regionali», sono inserite le parole: «i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «leggi statali e regionali», sono sostituite con le parole: «lo statuto e i regolamenti comunali»;

d) all'articolo 3, comma 3, le parole: «disciplina la», sono sostituite con le parole: «indica i principi della»;

e) all'articolo 3, comma 4, la parola: "determina" è sostituita con la parola: "indica";

f) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Comuni e province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4";

g) all'articolo 3, comma 6, la parola: "stabilisce" è sostituita con le parole: "indica i criteri";

h) l'articolo 3, comma 7, è abrogato;

i) all'articolo 3, il comma 8 è abrogato;

l) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A seguito dell'approvazione lo Statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma può essere sospesa."

m) all'articolo 6, comma 4 le parole: "e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto", sono soppresse.

n) all'articolo 9, comma 9, le parole: "salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze", sono sostituite con le seguenti: "salvo quanto espressamente delegato dallo stesso ente ed altri soggetti",

o). all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contributi straordinari di cui al comma 4 sono calcolati per ciascun comune ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento delle spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

p) all'articolo 14, comma 1, la parola: "amministrative" è sostituita con le parole: "di coordinamento e di indirizzo generale".

q) all'articolo 31, comma 1, è aggiunta, in fine, la parola: "regionale";

r) all'articolo 32, comma 2, l'alea è sostituito dal seguente: "Le competenze di giunta e consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei comuni e nelle province che non dispongono in merito, il consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:";

s) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 - 1. Le giunte comunali e provinciali sono composte dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a

due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici e che non siano in situazione di incompatibilità secondo le norme dello statuto o di legge".

t) l'articolo 36, comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Prima di assumere le funzioni di sindaco e di presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

u) all'articolo 36, comma 7, le parole: "della Repubblica" sono sostituite con le parole: "del comune".

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (*Indennità di carica*) Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni";

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "«I lavoratori di cui al primo comma, hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o da altro funzionario comunale.

Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal sesto comma, è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto.".

c) gli articoli 5 e 6 e le tabelle A) e B) sono abrogati;

d) l'articolo 10, primo comma, è sostituito dal seguente: "Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti in misura non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il sindaco o per il presidente dell'ente medesimo.";

e) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "*(Indennità di presenza dei Consiglieri comunali e provinciali)*".

4. Nelle regioni che non si sono dotate delle leggi previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato ai sensi del comma 2, lettera q) del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264».

6.6

SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare» inserire le seguenti: «nel pieno rispetto degli inalienabili diritti democratici dell'opposizione.».

6.49

PASQUALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta.».

6.45

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Le funzioni di Assessore o Consigliere Provinciale o Comunale non sono compatibili con quelle di progettista, direttore dei lavori o collaudatori di opere pubbliche o private, ubicate rispettivamente nel Comune e nella Provincia, ovvero con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con l'esecuzione delle opere stesse”».

6.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale”».

6.10

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra e con la banda verde verso sinistra”».

6.17

SPERONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente e i regolamenti di competenza del consiglio.».

6.19

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali, lo statuto deve prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può, altresì, stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il consigliere anziano”.».

6.1

PIERONI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il Consigliere anziano».

6.35

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, capoverso, sostituire il capoverso con il seguente:

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali, lo statuto può prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio; agli stessi sarà riconosciuta una indennità assimilabile a quella degli assessori.».

6.3

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «può» con «deve».

6.60

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.70 (Identico all'em. 6.60)

PASQUALI, MAGNALBÒ

6.74 (Identico all'em. 6.60)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «con poteri» con le seguenti: «ed i poteri a lui attribuiti.»

6.47

PASQUALI

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri e ai gruppi consiliari.»

6.55

MARCHETTI

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:

«3-ter. I Consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa e, con regolamento, disciplinano la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi attribuite per il proprio funzionamento».

6.36

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure per la mancata partecipazione alle sedute, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.»

6.56

MARCHETTI

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «lo statuto» inserire le seguenti: «tenendo presenti le esigenze lavorative, economiche e familiari dell'eletto.»

6.48

PASQUALI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è abrogato.

4-ter. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano».

6.11

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro novanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il presidente della provincia o della regione ai sensi dell'articolo 48».

6.12

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 6 è abrogato.».

6.13

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: «prefetto» è sostituita dall'altra: «consiglio»; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Lo statuto può prevedere una formula alternativa».

6.14

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 7--bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano o, nel caso che questi rivesta la carica di Presidente, provvede chi ha ottenuto la seconda maggior cifra individuale di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

6.18

SPERONI

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti».

6.76

PINGGERA

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «massimo ad un quarto» con le seguenti: «massimo ad un quinto».

6.43

MARCHETTI

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «un quarto dei componenti» inserire le seguenti: «il consiglio».

6.50

DENTAMARO

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «Nei comuni fino a 15.000 abitanti il sindaco può conferire deleghe anche ai consiglieri comunali per assolvere particolari compiti o curare specifici settori.».

6.80

LAURO, SCHIFANI

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «La giunta dei comuni che sono anche stazione di cura, soggiorno e turismo è composta da un numero pari di assessori, non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti, da calcolarsi sulla base dei criteri del precedente comma.».

6.69

LAURO, SCHIFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: »3. Nei Comuni e nelle Province lo statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri. Sono abrogate le norme che rendono incompatibile la carica di Assessore con quelle di Consigliere comunale o provinciale».

6.59

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.71 (Identico all'em. 6.59)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

6.73 (Identico all'em. 6.59)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Sopprimere il comma 6.

6.29

SPERONI

6.75 (Identico all'em. 6.29)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 6, lettera a), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»

«10» con «8»

«12» con «10»

«14» con «12»

e sopprimere l'ultimo periodo.

6.44

MARCHETTI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142», nonché le parole: «e fatta eccezione per le città metropolitane».

6.30

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»

«10» con «8»

«12» con «10».

6.46

MARCHETTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «, comunque, per le province comprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;».

6.31

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

6.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti lettere):

«*b-bis*) in caso di fusione di comuni le giunte, ove lo preveda lo statuto, sono composte in tutto o in parte dai pro-sindaci. I pro-sindaci si conteggiano ai fini della verifica del limite di cui all'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

b-ter) in caso di fusione di tre o più comuni il numero degli assessori è aumentato di due unità rispetto a quello spettante ai comuni con lo stesso numero di abitanti».

6.61

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

Sopprimere il comma 7.

6.51

DENTAMARO

Al comma 8, sostituire il capoverso con il seguente:

«*2-bis*. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento possono inoltre disciplinare i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica e all'adeguamento delle linee programmatiche, anche mediante l'attività delle commissioni».

6.32

SPERONI

Al comma 8, capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.52

DENTAMARO

Al comma 8, capoverso, dopo la parola «consiglio» inserire le seguenti: «a pena di decadenza dalla carica».

6.62

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI

Al comma 8, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche» con le seguenti: «alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori».

6.38

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «anche mediante l'attività delle commissioni».

6.2

PIERONI

6.37 (Identico all'em. 6.2)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In assenza delle previsioni statutarie e regolamentari del precedente periodo la presentazione delle linee programmatiche si deve concludere con un voto del consiglio di approvazione anche condizionata a determinati ordini di priorità delle azioni da intraprendere o opere da realizzare. La mancata approvazione non comporta l'obbligo di dimissioni del sindaco o della giunta».

6.63BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

6.33

SPERONI

Al comma 9, capoverso, sopprimere le parole: «di intesa con il prefetto».

6.39

D'ALESSANDRO PRISCO

6.41 (Identico all'em. 6.39)

MARCHETTI

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «i responsabili delle altre amministrazioni interessate». Sostituire inoltre le parole: «l'esplicazione dei servizi alle esigenze» con le seguenti: «l'espletamento dei servizi con le esigenze».

6.53

DENTAMARO

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «di intesa con il prefetto», con le seguenti: «sentite le Amministrazioni interessate».

6.57

MARCHETTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente: »3-bis. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di lavori o per i gestori dei servizi pubblici locali, compresa la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Per le opere e lavori di ambito comunale o consortile, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso. Quanto disposto al precedente periodo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.»

6.64

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro, con lo stemma della propria Provincia, da portarsi intorno ai fianchi».

6.65

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.72 (Identico all'em. 6.65)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.».

6.34

SPERONI

Al comma 11, capoverso, dopo la parola «nonchè» sopprimere le parole: «di intesa con il prefetto».

6.40

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 11, capoverso, sostituire le parole: «il prefetto», con le seguenti: «i responsabili delle altre amministrazioni interessate».

6.54

DENTAMARO

Al comma 11, capoverso, sostituire le parole: «di intesa con il prefetto», con le seguenti: «sentite le Amministrazioni interessate».

6.58

DENTAMARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le parole: «civile od».

11-ter. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa in un procedimento civile contro l'ente locale di appartenenza, l'ufficio competente avvisa il Presidente dell'organo esecutivo che è tenuto a darne semplice comunicazione al consiglio».

6.21

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «previa comunicazione al prefetto».

6.22

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«7. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al presente articolo, vi provvede il Presidente della provincia o un suo delegato per l'adempimento delle funzioni stesse».

6.23

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.».

6.24

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al comma 2, vi provvede, su istanza degli interessati, il Presidente della provincia.».

6.25

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «l'organo regionale di controllo» sono sostituite con le seguenti: «il Presidente della provincia», e sono soppresse le parole da: «Del provvedimento sostitutivo» fino alla fine del periodo;

b) al comma 6, la parola: «Ministro», è sostituita con le seguenti: «Presidente della provincia»;

c) è aggiunto il seguente comma: «6-bis. A cura del Presidente della provincia ed a spese dell'amministrazione comunale, il provvedimento di scioglimento è reso noto con i mezzi di informazione idonei».

6.26

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 39, il comma 1, alinea, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

«1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della provincia qualora si accertino le seguenti circostanze:».

6.27

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

6.28

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soppresse le parole: «della stessa provincia».

6.0.1

CASTELLANI, ANDREOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I comuni possono riconoscere quali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 anche quelle spese derivanti da pagamenti o per il personale o per servizi socio-assistenziali o per spese obbligatorie cui gli amministratori hanno dovuto fare fronte.

6.0.2

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove funzioni attribuite al Presidente della provincia e al sindaco per la valorizzazione di un'autonomia degli enti locali)

1. Sono di pertinenza del Presidente della provincia le competenze di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 6 e 9 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- d) articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
- e) articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- f) articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- g) articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708;
- h) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- i) articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) articoli 13, 15 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- k) articoli 3, 14, 23, 25, 34, 36 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
- l) articoli 12, 17 e 31, della legge 18 aprile 1985, n. 110;
- m) articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- n) articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- o) articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383;
- p) articoli 1, 40, 42, 44, 45, 47, 84, 134, 137 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- q) articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- r) articoli 1 e 44 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- s) articoli 30, 31, 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- t) articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettera *q)*, sono esercitate dal Presidente della provincia, sentiti i sindaci interessati.

3. Sono di pertinenza del sindaco del comune dove il cittadino straniero è domiciliato le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.

4. Sono di pertinenza del sindaco del comune di residenza dell'interessato le competenze previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194;
- b) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616.

5. Sono di pertinenza del sindaco le competenze previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
- b) articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) articoli 30 e 45 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- e) articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
- f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
- g) articoli 167 e 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- h) articoli 39 e 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i) articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- l) articoli 19, 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Controllo della regione sugli amministratori degli enti locali e sugli atti dei comuni e delle province)

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 – 1. Il Presidente della giunta regionale rimuove gli amministratori locali di cui alla presente legge, qualora a seguito di sentenze passate in giudicato vengano riconosciuti colpevoli di persistenti violazioni di legge”.

b) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 – 1. L'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, sugli atti dei comuni e delle province, è esercitato in via successiva da un comitato regionale di controllo istituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di legittimità gli atti di giunta e di consiglio quando con richiesta motivata un terzo dei consiglieri assegnati ai comuni ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità i bilanci annuali e pluriennali e il rendiconto della gestione.

4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti soggette a controllo, ha luogo entro 5 giorni dalla adozione, a pena di decadenza; la trasmissione delle deliberazioni sottoposte al controllo ha luogo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta al segretario dell'ente.

5. La legge regionale determina il funzionamento, le modalità di elezione, le incompatibilità dei comitati regionali di controllo”.

c) Gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 sono abrogati».

6.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per disciplinare, con decorrenza 1 gennaio 1998, il sistema di tesoreria

unica previsto per gli enti ed organismi pubblici dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'esclusione del regime di tesoreria unica di tutte le entrate proprie degli enti locali territoriali a decorrere dal 1° gennaio 1998;

b) prevedere, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'esclusione di tutte le entrate degli enti locali territoriali in corrispondenza della modifica del sistema di trasferimenti erariali».

6.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Tesoreria)

1. Dal 1 gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6-ter.

1. L'amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, devono entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997, viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma, pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4, il termine: "31 dicembre 1996" è sostituito dall'altro: "31 dicembre 1998"; le parole: "esattore delle imposte dirette" sono

sostituite dalle altre: “concessionario della riscossione”; le parole: “l'intendenza di finanza” sono sostituite dalle parole: “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5, il termine: “31 maggio 1992” è sostituito dall'altro: “31 maggio 1997”;

c) al comma 8, il termine: “1 marzo 1992” è sostituito dall'altro: “1° marzo 1997”.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto, a decorrere dal 1 gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

6.0.6

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le seguenti cifre sono così rispettivamente modificate:

“60” con “80”

“50” con “60”

“46” con “50”

“40” con “45”

“30” con “35”

“20” con “25”

“16” con “20”
“12” con “16”».

6.0.7

MARCHETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In ogni regione, in ogni provincia, ed in ogni comune viene istituito il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Difensore Civico viene nominato rispettivamente dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore Civico può avvalersi di persone di sua fiducia sia in via continuativa, per tutto il periodo del suo incarico, sia con rapporto di consulenza. Il Difensore Civico esercita le seguenti funzioni:

a) controlla le attività degli amministratori dell'ente, assicura la salvaguardia dei diritti delle minoranze e garantisce la conformità alla Costituzione delle leggi, degli statuti e dei regolamenti;

b) rinvia copia dei bilanci degli enti e delle aziende partecipate e non, e di tutte le delibere concernenti gli affidamenti in concessione dei servizi o che comunque comportino spesa;

c) propone interrogazioni, alle quali va data risposta nel termine inderogabile di trenta giorni, su tutte le attività sociali, politiche ed economiche dell'ente;

d) trasmette agli organi giurisdizionali e di controllo le proprie osservazioni in merito all'attività dell'ente; entro il termine inderogabile di sessanta giorni, l'autorità giudiziaria ordinaria, i giudici di pace e gli enti di controllo, dovranno rispondere e dichiarare le azioni che intendono intraprendere;

e) entro trenta giorni dalla ricezione di un esposto del cittadino, trasmette una risposta al cittadino stesso, illustrando la propria posizione nel merito dell'esposto e le iniziative che conseguentemente intende eventualmente intraprendere.

4. L'ufficio del Difensore Civico ha organici commisurati alla popolazione amministrata dall'ente. Gli emolumenti, ed il trattamento di missione del personale addetto all'ufficio, saranno uguali a quelli del personale di pari qualifica operanti nell'ente.

5. La retribuzione del Difensore Civico, ed il trattamento di missione, saranno uguali a quelli del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione.

6. La spesa per le infrastrutture e per le dotazioni operative dell'Ufficio, sono a carico dell'Ente e sono commisurate alla popolazione amministrata.

6.0.8

PASQUALI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia FLICK e i sottosegretari di Stato AYALA e MIRONE per lo stesso dicastero.

IN SEDE REFERENTE

(1649) FOLLIERI ed altri. - *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*

(399) PREIONI. - *Istituzione del giudice unico di prima istanza*

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado
(Esame, congiunzione del disegno di legge n. 1649 con l'esame dei disegni di legge nn. 399 e 1245 e rinvio. Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 399 e 1245, congiunzione con il disegno di legge n. 1649 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 399 e 1245, sospeso il 15 gennaio scorso.

Il relatore CALVI integra la relazione precedentemente svolta sui disegni di legge nn. 399 e 1245, dando sommaria illustrazione del disegno di legge n. 1649 che si differenzia per pochi aspetti dal precedente disegno di legge n. 1035, recentemente ritirato.

Su proposta del relatore, la Commissione delibera di congiungere l'esame del disegno di legge in questione con gli altri presentati dal Governo e dal senatore Preioni.

Il relatore CALVI, nel replicare agli intervenuti in discussione generale, sottolinea l'importanza del progetto in esame che ha precedenti già nel secolo scorso poichè da sempre il problema in questione è stato individuato come un punto nodale per risolvere le disfunzioni della giustizia in Italia.

Dopo aver ricordato poi come uno dei problemi che hanno impedito la realizzazione di tutti i progetti sull'argomento è stato la mancanza di una distinzione chiara fra giudice unico e giudice monocratico, manifesta favore verso il disegno di legge governativo attualmente in discussione poichè esso salva comunque in alcuni casi il principio della collegialità pur all'interno dell'ufficio del giudice unico.

Nel replicare in particolare alle posizioni critiche che si sono succedute nel corso della discussione generale, il relatore sottolinea l'importanza, in termini di razionalizzazione e di deflazione del funzionamento della giustizia, che il progetto del giudice unico rappresenta e aggiunge che lo snellimento delle strutture giudiziarie non è alternativo allo snellimento delle procedure, auspicato da alcuni degli oratori intervenuti sull'argomento.

Dopo aver sostenuto poi che occorrerà limitare al minimo le disparità fra i riti processuali che convivono nel funzionamento delle progettate strutture giudiziarie, si associa a quanti hanno auspicato che si affianchino alla riforma in esame anche altri provvedimenti a cominciare dalla indispensabile revisione delle circoscrizioni giudiziarie e proseguendo, fra l'altro, con l'attribuzione delle competenze penali al giudice di pace e con la previsione di un nuovo rito di fronte al giudice monocratico.

Il Ministro FLICK, nel dichiarare di condividere il contenuto della replica del relatore, sostiene anzitutto che la globalità dell'intervento nell'intero settore della giustizia è proprio la linea che il Governo intende perseguire e ricorda di avere presentato presso la Camera dei deputati sia un disegno di legge sulla competenza penale del giudice di pace sia un progetto riguardante il nuovo rito di fronte al giudice monocratico sotto forma di nuovo disegno del rito pretorile. Afferma poi che, nel dibattito con le forze sociali interessate, vi sono stati contrasti riguardo alla necessità di aumentare l'organico dei magistrati professionali ovvero ricorrere a forme maggiori di impiego di magistrati onorari e di soluzioni extragiudiziali delle cause civili.

Dopo aver poi ricordato di aver reperito recentemente finanziamenti per poter far avanzare l'esame dei disegni di legge sul sistema extramurario di esecuzione delle pene e sulle sezioni stralcio, afferma che il Governo ritiene la tappa dell'istituzione dell'ufficio del giudice unico come essenziale e prioritaria all'interno dell'attuale impianto strutturale e territoriale. Sottolinea quindi che il Governo non ha ritenuto di percorrere subito la strada della revisione delle circoscrizioni giudiziarie perchè a suo avviso tale prospettiva deve essere valutata attentamente dopo un periodo di sperimentazione e di assestamento del nuovo sistema. Sostiene successivamente che la riforma in discussione potrà essere realmente efficace solo se vi sarà un buon funzionamento del giudice di pace anche nel settore penale, dove il tempo medio di definizione di un processo presso la Pretura è oggi di quattro anni. Nel momento attuale - prosegue il Ministro - la riforma che istituisce il giudice unico appare indispensabile per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e sfruttare al meglio le scarse forze esistenti. L'oratore dà quindi conto di due emendamenti che il Governo intende presentare in merito ai pareri dei due rami del Parlamento sui decreti delegati e sulle sezioni distaccate delle

preture circondariali. Precisa quindi che, solo al fine di decongestionare i tre principali tribunali di Milano, Roma e Napoli, sarebbe prevista la delega per l'istituzione di altri tribunali nei relativi circondari.

Il senatore CIRAMI sottolinea che egli aveva avanzato considerazioni di ordine politico sulla necessità di rendere più agili le procedure, senza per questo pronunciarsi necessariamente in senso contrario al disegno di legge in discussione.

Su proposta del senatore PREIONI, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un testo-base comprensivo degli emendamenti del Governo sul quale dovranno essere presentati gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente CIRAMI, intervenendo nel merito, esprime preliminarmente avviso favorevole al disegno di legge n. 1504 già approvato dalla Camera dei deputati, anche se ritiene auspicabile introdurre qualche, pur piccolo, emendamento modificativo. Condivide comunque la norma-cardine, quella della cadenza biennale per il sorteggio fra le tabelle A, B e C (di cui all'articolo 2) ed auspica, pertanto, una votazione in tempi quanto mai brevi.

Il senatore CENTARO esordisce sottolineando che il progettato intervento di cui ai disegni di legge in titolo nasce da un clima culturale preconcettualmente ostile verso la magistratura, oggetto di ingiustificati sospetti. Teme che scelte emozionali, ispirate da situazioni contingenti, condizionino la necessaria serenità del legislatore. Ravvisa, poi, sospetti di incostituzionalità per violazione del principio della naturalità del giudice; del pari, paventa problemi applicativi, come ad esempio nel caso di una pluralità di reati commessi dal medesimo magistrato in un arco di tempo, nel corso del quale fossero mutati i giudici competenti a seconda delle tabelle applicabili al momento dei vari fatti. Invita, quindi, i colleghi a considerare con la massima attenzione l'idea di introdurre un criterio «circolare», che salvaguarderebbe il rispetto del principio costituzionale della precostituzione del giudice.

Passa poi all'esame del disegno di legge n. 484, nei confronti del quale mostra indubbio interesse, giacché offre il pregio di identificare la competenza per territorio con il ricorso ad un ufficio giudiziario di un distretto diverso da quello nel quale il giudice esercita le funzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

41ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04ª, 0033ª)*

Il senatore SEMENZATO fa presente che organi di stampa hanno riportato la notizia che il Governo si appresta a presentare al Parlamento un disegno di legge istitutivo del servizio civile recante, tra l'altro, l'abrogazione della vigente normativa sull'obiezione di coscienza. Considerato che il Senato sta per avviare la discussione proprio sulla riforma della suddetta normativa chiede che il governo fornisca chiarimenti in merito.

Il presidente GUALTIERI informa di aver acquisito notizie al riguardo dagli uffici competenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della difesa; non risulta allo stato definito alcun progetto sulla istituzione del servizio civile e tantomeno che esso possa in qualche modo interferire con la discussione del disegno di legge sull'obiezione di coscienza.

Il sottosegretario BRUTTI, nell'invitare i senatori a non farsi fuorviare da notizie giornalistiche che spesso sono prive di fondamento, afferma che il Governo sarà impegnato nel corso di questa settimana a collaborare con il Parlamento per favorire la sollecita approvazione dei disegni di legge sui vertici militari e sull'obiezione di coscienza. È a tutti noto peraltro che sarà al più presto definito un disegno di legge istitutivo del servizio civile che conterrà, tra l'altro, norme per consentire l'ammissione delle donne su base volontaria al suddetto servizio; sarà cura del Governo evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra tale nuova disciplina e la legislazione in materia di obiezione di coscienza.

Il senatore AGOSTINI si chiede se, in attesa della presentazione da parte del Governo del disegno di legge sul servizio civile, non sia opportuno sospendere l'esame del disegno di legge sull'obiezione di coscienza.

Il PRESIDENTE afferma con forza che il Parlamento deve svolgere le proprie funzioni senza condizionamenti; quando il Governo avrà presentato il disegno di legge sull'istituzione del servizio civile se ne potranno valutare le connessioni con la riforma dell'obiezione di coscienza che il Senato si appresta a discutere.

Il sottosegretario BRUTTI riafferma l'impegno del Governo a favorire la sollecita approvazione del disegno di legge sull'obiezione di coscienza.

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno, iniziando l'esame del programma pluriennale relativo all'acquisizione di 18 velivoli C-130J.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436; esame e rinvio)
(R139 b00, C04ª, 0007º)

Il senatore PELLICINI intervenendo in via preliminare, suggerisce di costituire un comitato tecnico della Commissione che possa preventivamente esaminare i programmi sottoposti al parere parlamentare per consentire successivamente alla Commissione di esercitare la sua funzione di controllo in maniera più circostanziata.

Il presidente GUALTIERI non ritiene necessario istituire comitati ristretti per esaminare i programmi di ammodernamento e rinnovamento sottoposti alla Commissione poichè nulla vieta al relatore designato di acquisire in sede informale ogni informazione di carattere tecnico, per meglio orientare la Commissione nelle sue decisioni. Del resto deve sottolineare che, ai sensi della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la Commissione non deve esprimere valutazioni di carattere tecnico ma soprattutto di carattere essenzialmente politico circa la congruenza dei programmi proposti con gli indirizzi programmatici del Governo e le effettive esigenze della difesa nazionale.

Il relatore MANCA ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere parlamentare sul programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato SMA 6/96 ai sensi della legge n. 436 del 1988 che consente al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo politico sull'attività del Governo, accertando

che le scelte adottate siano conformi ai suoi indirizzi programmatici, che la acquisizione dei nuovi sistemi d'arma non alteri il quadro strategico nazionale e corrisponda effettivamente alle esigenze di difesa nazionale o agli obblighi internazionali.

Il programma all'esame della Commissione - prosegue il relatore - prevede l'acquisizione di 18 velivoli C-130J nonchè del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento. L'esigenza di tale acquisizione deriva dal riconoscimento, operato dal nuovo modello di difesa, della rilevanza operativa del trasporto aereo militare, tanto che soltanto per tale settore è stato previsto un incremento di capacità. Infatti il mutato scenario internazionale ha comportato un crescente impegno dell'aeronautica militare in operazioni fuori area, causando una notevole e non prevista usura dei velivoli. In prima istanza era stata decisa l'acquisizione di 4 C-130H confidando sul programma FLA (*Future large aircraft*); successivamente, considerate le difficoltà di avvio di tale programma, il comitato dei capi di Stato maggiore ha preferito proporre l'acquisizione dei 18 velivoli C-130J.

Il relatore descrive quindi brevemente le caratteristiche del velivolo: esso rappresenta una evoluzione dell'attuale C-130H con rilevanti innovazioni relative al sistema avionico e al sistema di propulsione. Infatti il velivolo è dotato di un'avionica di bordo totalmente digitale, inoltre i motori sono stati potenziati in misura pari al 30 per cento e il sistema delle eliche risulta molto più efficiente montando sei pale invece delle quattro del modello C-130H. Il nuovo velivolo vanta quindi un incremento di prestazioni in tema di raggio di azione, di quota e velocità di crociera, di spazio di decollo e di tempi di salita, risultando nel complesso più affidabile e più rispondente alle esigenze operative. Sono state inoltre richieste alcune variazioni rispetto alla configurazione base prevista dalla ditta costruttrice, per dotare l'aereo di una ridondanza nel sistema di identificazione, di una radio addizionale nella banda VHF. È stato inoltre modificato il sistema di autoprotezione.

Per quanto riguarda la manutenzione, si prevede che essa venga effettuata in parte dal personale dall'aeronautica militare e in parte dalla ditta costruttrice; quanto infine all'addestramento, nel periodo iniziale esso verrà effettuato presso la ditta e successivamente presso un centro di addestramento da costituire probabilmente nell'aeroporto di Pisa.

Il relatore informa inoltre che la ditta produttrice si è impegnata a fornire velivoli a partire dal 1999 nella misura di tre macchine all'anno; il completamento delle consegne è previsto per il 2004. La stima del costo complessivo del programma è di circa 2.000 miliardi, da finanziare sul capitolo 4051 del bilancio della difesa, con un costo unitario per velivolo di 70-80 miliardi. L'amministrazione della difesa sta inoltre negoziando un piano di ritorni industriali che prevede il coinvolgimento di sedici imprese italiane per una percentuale pari al 40 per cento in ritorni diretti sul programma e per il restante 60 per cento in ritorni indiretti nel settore aerospaziale, consistenti in attività volte alla realizzazione e commercializzazione sul mercato mondiale di una versione aggiornata del velivolo G222.

In conclusione il relatore Manca propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul programma in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore DOLAZZA sostiene che il C-130J, del quale si propone l'acquisizione, pur essendo un buon velivolo, non ha certamente particolari caratteristiche di innovazione tecnologica, come invece sostenuto dal relatore, poichè è dotato di attrezzature che ormai da decenni sono presenti sugli aerei delle altre potenze europee. Sollecita poi ulteriori chiarimenti in ordine al piano di ritorni industriali, che l'amministrazione della difesa sta negoziando, poichè a suo avviso favoriranno soltanto le solite imprese che fanno capo alla Finmeccanica. I presunti ritorni indiretti che dovrebbero favorire il settore aerospaziale con la realizzazione di una nuova versione del G222 - prosegue l'oratore - non recheranno alcun beneficio al sistema Italia poichè i costi dell'ammodernamento del G222 sono a suo avviso già caricati sul costo di acquisto del C-130J e non porteranno nuove commesse, poichè il suddetto velivolo non ha incontrato il favore del mercato internazionale. Esprime inoltre forti perplessità sul programma per la manutenzione del C-130J poichè bisognava a suo avviso ottenere dalla ditta fornitrice il *know-how* per riparare i velivoli in proprio.

Il senatore Dolazza ritiene in sostanza che il programma di ammodernamento e rinnovamento proposto dal Governo non consente l'acquisizione di velivoli particolarmente avanzati dal punto di vista tecnologico ed è l'ennesima dimostrazione di una cattiva programmazione che comporta grave spreco di risorse pubbliche e continua a favorire la posizione assolutamente dominante di Finmeccanica nel mercato nazionale.

Il senatore LORETO manifesta preoccupazione per le affermazioni del senatore Dolazza che contrastano fortemente con le valutazioni del relatore Manca, le cui specifiche competenze nel settore gli hanno consentito di svolgere una relazione particolarmente dettagliata e ricca di notazioni di carattere tecnico. Tale discordanza di opinioni impone, a suo avviso, l'acquisizione di ulteriori informazioni sul programma di ammodernamento all'esame della Commissione.

Il senatore AGOSTINI, dato atto al relatore Manca di avere svolto una puntuale e brillante relazione, dichiara di aderire alla proposta formulata dal senatore Loreto per approfondire il contenuto delle circostanziate affermazioni del senatore Dolazza.

Anche il senatore PALOMBO, giudicata peraltro puntuale la relazione del relatore Manca, aderisce alla proposta di approfondimento.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene anch'egli opportuna una pausa di riflessione, per un approfondimento non frettoloso che consenta di verificare anche quanto affermato dal senatore Dolazza.

Il senatore PELLICINI a sua volta, prendendo atto della divaricazione esistente tra la relazione svolta dal relatore Manca e quanto sostenuto dal senatore Dolazza, ritiene che non sia possibile per ora esprimere un parere e che sia quindi necessario compiere ulteriori approfondimen-

ti, nella consapevolezza che i pochi soldi che lo Stato destina alle Forze armate devono essere spesi nella maniera più oculata possibile.

Anche il senatore MANFREDI è d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Loreto. Come sollecitato già in altre occasioni, egli invita peraltro la Commissione a definire chiaramente, e una volta per tutte, quale debba essere l'ambito di valutazione in occasione della espressione dei pareri al Governo sui piani di ammodernamento.

Il sottosegretario alla Difesa BRUTTI, dopo aver ricordato gli ambiti e le finalità della legge n. 436, che prevede la formulazione di pareri da parte delle Commissioni difesa di Camera e Senato sui programmi di ammodernamento delle Forze armate, riconosce che la Commissione ha la più ampia facoltà di acquisire elementi di informazione sui programmi che le vengono sottoposti e certamente il Governo è pronto a considerare le valutazioni della medesima, specie per quanto concerne la congruità delle scelte in relazione agli obiettivi da perseguire.

Egli deve peraltro sottolineare che l'Amministrazione, nell'individuare i sistemi d'arma più adatti alle proprie esigenze, viene sempre a trovarsi di fronte al dilemma di scegliere tra i prodotti statunitensi, che sono più economici ma che implicano una sostanziale dipendenza industriale e strategica, e i prodotti europei, di solito più costosi, ma preferibili ove si privilegi il criterio della più ampia autonomia difensiva.

Per quanto riguarda in particolare l'intervento del senatore Dolazza, il sottosegretario Brutti ritiene che quanto da questi affermato esuli addirittura dalla competenza di un organo parlamentare, poichè la rilevanza penale di certe affermazioni dovrebbe riguardare soltanto le Procure della Repubblica.

Dopo un breve intervento del senatore DOLAZZA che sollecita la risposta del Governo alle sue numerose interrogazioni, riguardanti in particolare i rapporti tra industria bellica e Difesa, il sottosegretario BRUTTI conclude auspicando che la Commissione voglia pronunciarsi su una proposta che il Governo ha ritenuto di formulare responsabilmente.

Dopo brevi interventi del presidente GUALTIERI e del senatore MANFREDI, prende la parola il senatore UCCHIELLI il quale giudica necessario, prima di giungere all'espressione del parere, approfondire i contenuti del programma in oggetto, anche attraverso la consultazione di responsabili tecnici che siano in grado di confermarne la validità e l'opportunità.

Il relatore MANCA desidera a questo punto ribadire quanto già chiarito nel corso della sua relazione riguardo alla natura e ai limiti della competenza della Commissione difesa in ordine alla formulazione dei pareri previsti dalla legge n. 436. Si tratta, ad avviso del senatore Manca, di una competenza essenzialmente politica che riguarda cioè la valutazione della conformità del programma di ammodernamento agli indirizzi politici manifestati dal Governo e alla politica generale del Paese; non si può invece trattare di una competenza tecnico-amministrativa sulla quale sono già chiamati ad esprimere giudizi

numerosi organi tecnici che fanno capo alla responsabilità del Governo.

In ogni caso, concorda con le proposte di approfondimento da più parti avanzate e si dichiara disponibile ad acquisire tutti quegli ulteriori elementi di informazione che la Commissione riterrà necessari. Desidera in ogni caso chiarire che già dall'odierno dibattito e dalle stesse osservazioni avanzate dal senatore Dolazza è emerso che il modello di velivolo prescelto è in grado di soddisfare le esigenze di impiego imposte dai nostri impegni internazionali e dalle nostre necessità di difesa e che attualmente, a parte il FLA, della cui realizzabilità ormai si dubita, non esistono sul mercato internazionale realistiche alternative.

Interviene poi il senatore DOLAZZA per ribadire che resta in ogni caso da chiarire l'effettiva portata e validità dei cosiddetti *off-sets*, cioè delle compensazioni industriali che il contratto di fornitura con la casa fornitrice statunitense dovrebbe comportare. A suo avviso infatti esistono validi elementi per ritenere che la compensazione prevista con il programma di ammodernamento del G-222 non è affatto a costo zero, ma è caricata sul prezzo d'acquisto dei C-130J; in pratica l'intera operazione si risolverebbe in un vantaggio per la Finmeccanica il cui velivolo G-222 verrebbe ammodernato ed aggiornato con spese a carico dell'acquisto dei C-130J.

Il sottosegretario BRUTTI precisa che la Direzione generale armamenti dell'Aeronautica militare ha attualmente allo studio una bozza di contratto per conseguire una compensazione industriale al cento per cento sulla spesa di acquisto dei C-130J. Tale bozza prevede un 40 per cento di ritorni diretti sul programma C-130J e un 60 per cento di ritorni indiretti, riguardanti soprattutto l'aggiornamento del G-222. Le industrie italiane interessate dovrebbero essere 16.

Dopo brevi interventi del senatore DOLAZZA, che ribadisce che l'unico soggetto a trarre vantaggio dal programma sarà la solita Finmeccanica, e del senatore RUSSO SPENA che invita un Governo che si dichiara riformatore ad adoperarsi per rompere consolidati monopoli internazionali, prende la parola conclusivamente il presidente GUALTIERI il quale, accertato che l'acquisto dei 18 C-130J risulta essere necessario per le esigenze delle nostre Forze armate e che sul mercato internazionale non sono disponibili alternative realistiche, ritiene che debba ora essere compiuto un ulteriore approfondimento sulle condizioni complessive del contratto, soprattutto sulla congruità delle compensazioni industriali previste a vantaggio dell'industria nazionale. Per tale ragione, e anche per contribuire a fugare dubbi, ombre e sospetti che talvolta tornano ad addensarsi sull'Amministrazione della difesa, invita il relatore, che ne ha gli strumenti, ad approfondire tale specifico aspetto.

È pertanto rinviata l'espressione del parere.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

43ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Vigneri e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1969) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore STANISCIA, il quale ricorda che le disposizioni del provvedimento in titolo traggono origine, in parte, dal decreto-legge n. 492 del 1996, non convertito in legge. Una parte di quelle disposizioni, peraltro, è stata poi trasfusa nella legge collegata alla «finanziaria» per il 1997. Ricorda, inoltre, che il Governo ha presentato un disegno di legge relativo alla definizione normativa dei trasferimenti erariali agli enti locali, attualmente all'esame della Camera dei deputati, mentre invece il presente provvedimento costituisce una mera stabilizzazione dei trasferimenti erariali, quantitativamente già definiti, per il 1996.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il relatore si sofferma sulle disposizioni relative al contributo ordinario a comuni, province e comunità montane, che ammonta a complessive lire 220 miliardi e su quelle relative alla reintegrazione del contributo, a suo tempo ridotto per effetto del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995. Sottolinea inoltre positivamente la previsione del conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito ICI e della riscossione dell'INVIM, nonché la definizione di contributi spettanti agli enti di nuova istituzione.

Con una modifica introdotta alla Camera dei deputati è stato previsto, inoltre, un contributo assegnato a comuni, a province, a comunità montane e alle IPAB, corrispondente alle spese sostenute per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Il relatore si sofferma poi sulle disposizioni che consentono ai comuni di accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli espropri ed in particolare sulle nuove procedure per accedere a tali mutui. Si sofferma infine su alcune norme di carattere procedurale relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

Dopo aver sottolineato che l'imminente scadenza dei termini costituzionalmente previsti per la definitiva conversione del decreto non consente di apportare modifiche al testo, così come approvato dalla Camera dei deputati, tenuto anche conto che la normativa sui trasferimenti agli enti locali si riferisce esclusivamente al 1996, auspica che il Governo voglia coordinare tutti gli interventi in corso sull'ordinamento degli enti locali, in modo da varare in tempi rapidi un riordino completo di tale comparto normativo.

Si apre il dibattito.

La senatrice SARTORI, in riferimento ai mutui contratti per finanziare i maggiori oneri espropriativi, fa presente che alcuni enti locali non sono ancora in grado di far fronte a tali maggiori oneri e chiede pertanto di chiarire l'orientamento del Governo su tale questione. Chiede inoltre al Governo di chiarire l'eventuale relazione tra le misure introdotte con la legge n. 662 del 1996 per il controllo del «tiraggio» degli enti locali delle risorse giacenti sui conti di tesoreria e le risorse disponibili per gli enti, iscritte in contabilità speciali, utilizzabili con destinazione definita.

Il senatore MONTAGNA pone in evidenza il disagio diffuso tra gli amministratori dei piccoli comuni in relazione alla rigidità dei parametri utilizzati per determinare i trasferimenti erariali, alla incertezza legata alla quantificazione annuale dei trasferimenti stessi, alla eccessiva onerosità procedurale dei meccanismi di erogazione. Sottolinea inoltre che la nuova normativa, la quale impone l'obbligo della tesoreria anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, rischia di vanificare le particolari condizioni di favore di cui hanno goduto finora alcuni enti locali grazie a particolari convenzioni con istituti di credito locale.

Il senatore BIASCO ritiene che il provvedimento penalizzi eccessivamente gli enti locali, predisponendo un meccanismo di quantificazione dei trasferimenti erariali che non tiene conto delle reali esigenze degli enti di governo periferici. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla conversione in legge del provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, interviene in replica il sottosegretario VIGNERI, la quale sottolinea l'impegno del Governo a ridefinire su più fronti la normativa degli enti locali, sia per quanto

riguarda i profili istituzionali, sia attraverso la richiesta di una delega per riordinare la disciplina dei trasferimenti erariali a tali enti.

Complessivamente il Governo ha ben presente, comunque, le esigenze dei piccoli comuni e, al momento, appare sufficientemente adeguato il fondo compensativo di 180 miliardi istituito in relazione alla estensione dell'obbligo della tesoreria unica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda la richiesta di garantire la certezza dei trasferimenti da iscrivere in bilancio, non vi è dubbio che le legittime esigenze degli enti locali vadano correlate con quella di far coincidere gli sforzi di risanamento dei conti pubblici sia a livello centrale che a livello periferico. A questo proposito, conferma che la ridefinizione del meccanismo di utilizzazione delle risorse giacenti nei conti di tesoreria, con i limiti imposti dalla legge n. 662 del 1996, introducono un vincolo assoluto solo per le amministrazioni centrali, mentre invece hanno un valore di indirizzo verso gli enti locali. Sottolinea peraltro che sia l'ANCI che l'UPI si sono impegnate a rendere concretamente operativi questi meccanismi di controllo dell'utilizzazione delle risorse disponibili. Conclude auspicando la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Il sottosegretario CASTELLANI sottolinea positivamente le modifiche accolte dalla Camera dei Deputati in ordine alla tassa per i rifiuti solidi urbani. Concorda inoltre sulla necessità di convertire definitivamente in legge il provvedimento.

Il presidente ANGIUS, preso atto dell'orientamento della Commissione di confermare il calendario dei lavori previsti, con la conclusione dell'esame del provvedimento nella seduta già convocata per domani alle ore 8,30, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

57ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri Veltroni e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C07ª, 0005º)*

Il presidente OSSICINI avverte che da parte del senatore Pera è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire tale forma di pubblicità per la seduta odierna. Precisa che detta forma di pubblicità è consentita solo per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, con esclusione dei lavori della Commissione in sede referente e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il ministro VELTRONI risponde all'interrogazione n. 3-00574 dei senatori Pera ed altri, sull'ipotesi di commissariamento della Biennale di Venezia. Egli precisa che il consiglio direttivo, cessato dalla carica il 31

dicembre scorso, è attualmente in regime di *prorogatio* e così resterà fino al prossimo 14 febbraio, termine entro il quale esso va ricostituito. Poichè la legge prevede che, in caso di mancata nomina da parte di organi collegiali entro i termini, si provveda ad opera dei rispettivi presidenti, fino al 14 febbraio non è legittimo avanzare sollecitazioni o accuse di inerzia al Governo.

Quanto poi alla richiesta di chiarimenti in ordine all'intenzione del Governo di procedere al commissariamento della Biennale, il ministro Veltroni riconosce che la legge prevede il commissariamento solo nel caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di decadenza del consiglio direttivo per dimissioni di più della metà dei componenti. A tali due ipotesi, tuttavia, non può non affiancarsene una terza, di ordine generale, in caso di mancato funzionamento dell'organo per omessa ricostituzione entro i termini stabiliti dalla legge. Si tratta infatti dell'ovvia applicazione di un principio generale che non solo legittimerebbe, ma addirittura imporrebbe al Governo di procedere al commissariamento qualora al 14 febbraio prossimo si dovesse constatare che le designazioni pervenute non siano pari alla metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

Parallelamente a tali considerazioni di carattere tecnico, non si può tuttavia non riconoscere, prosegue il ministro Veltroni, anche un aspetto politico sotteso all'interrogazione. Sotto tale profilo, il Ministro ribadisce che il Governo non si è mai posto - come obiettivo il commissariamento della Biennale, come è dimostrato dalla presentazione, risalente allo scorso mese di settembre, di un disegno di legge *ad hoc* e dal fattivo impegno in Commissione per il raggiungimento di un accordo sul testo. Ciò, perchè il Governo avverte fortemente la necessità di riformare la Biennale, di modificarne la natura giuridica e di distinguerne la gestione economica dalle attività culturali. Pertanto, pur nel rispetto dei tempi e delle procedure parlamentari e pur manifestando piena disponibilità ad apportare al testo le modifiche che saranno giudicate opportune dalla Commissione, egli esprime il fervido auspicio che per lo meno questo ramo del Parlamento approvi il provvedimento di riforma entro il 14 febbraio, circostanza che rappresenterebbe un dato politico assai rilevante anche ai fini delle ulteriori decisioni del Governo.

Il senatore PERA si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo sia sotto il profilo formale che sotto il profilo politico. Già durante la discussione del provvedimento di riforma della Biennale, lo stesso ministro Veltroni e il relatore avevano infatti avanzato l'ipotesi di un commissariamento dell'ente nel caso di mancata approvazione del testo entro il 31 dicembre, commissariamento che invece, ai sensi della legge, appare legittimo nelle sole due ipotesi testè ricordate dal Ministro.

La terza ipotesi da lui delineata non appare invece condivisibile, anche perchè rischierebbe di attribuire agli enti titolari del diritto-dovere di nomina il potere di determinare il commissariamento attraverso il mancato esercizio del predetto diritto-dovere. E d'altra parte è proprio questo ciò che si sta verificando nel caso della Biennale, dal momento che secondo dichiarazioni di stampa il sindaco di Venezia Cacciari non intende deliberatamente procedere alle nomine di sua competenza, evidentemente auspicando un commissariamento del quale spera di essere beneficiario. Si tratterebbe, se corrispondesse al vero, di un comporta-

mento in palese violazione della legge, che tuttavia non è stato ancora smentito.

Quanto poi al merito del provvedimento di riforma presentato dal Governo, il senatore Pera esprime considerazioni critiche, rilevando un pericolo di occupazione del potere da parte governativa dal momento che, in determinate condizioni, tutti e cinque i membri del nuovo consiglio di amministrazione potrebbero risultare di nomina pubblica. Egli preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a contrastare tale tendenza, nonchè di un autonomo disegno di legge di tutta l'opposizione ispirato ad una effettiva e completa privatizzazione della Biennale.

Il ministro VELTRONI riprende brevemente la parola osservando che la replica del senatore Pera ricordo le vecchie logiche politiche, nelle quali l'opposizione usava i propri poteri per frenare qualunque iniziativa del Governo. Non è infatti in alcun modo intenzione del Governo «occupare» il consiglio di amministrazione della Biennale, come è dimostrato dal fatto che il testo da lui presentato prevede un solo membro di nomina governativa, mentre tre sarebbero di nomina degli enti locali ed uno in rappresentanza dei privati. Tuttavia se l'opposizione intende impedire la rapida approvazione del provvedimento, ciò avverrà nella piena trasparenza dei rispettivi comportamenti e con la piena assunzione delle proprie responsabilità da parte di tutti. Fa presente infine di non aver alcun potere di intervento in merito alle dichiarazioni del sindaco Cacciari.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento dell'interrogazione e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Preliminarmente alla ripresa dell'esame congiunto, prende la parola il senatore LORENZI, il quale lamenta che nel resoconto dell'ultima se-

duta della Commissione non sia stato adeguatamente riportato il proprio intervento illustrativo dell'emendamento 2.5, nel corso del quale aveva svolto approfondite considerazioni sulla inopportunità dell'uso di un termine quale «scientifica» a proposito dell'abilitazione nazionale prevista dall'articolo 6 del testo predisposto dal relatore. Egli stigmatizzava infatti l'uso distorto di tale termine, che egli proponeva di sostituire con «accademica», prefigurandone le conseguenze in termini di confusione e di inquinamento.

Prende atto la Commissione.

Riprende quindi l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 2. Con il consenso della Commissione, egli concede tuttavia ai presentatori assenti in quella seduta di illustrare le rispettive proposte emendative.

Il senatore MILIO dà per illustrati gli emendamenti 2.8 e 2.20.

Il senatore PASSIGLI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.12, 2.15 e 2.17, volti a rafforzare il livello locale del reclutamento. Egli dichiara infatti di condividere l'impostazione concordata in sede ristretta, di differenziare il livello di selezione scientifica nazionale dal giudizio di merito, da svolgersi in sede locale. Poichè tuttavia è stata operata la scelta di mantenere aperta a livello nazionale la lista di abilitazione, al fine di evitare il rischio di eccessivi localismi occorre a suo giudizio introdurre alcuni correttivi per migliorare le procedure di reclutamento a livello locale, come ad esempio l'imposizione di una maggioranza di membri esterni nelle commissioni giudicatrici, il sorteggio dei predetti membri esterni e l'allargamento agli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari affini.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, si procede alla espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore MONTICONE esprime parere contrario sull'emendamento 2.23, che modifica l'intero impianto del provvedimento, e parere favorevole sugli emendamenti 2.30 e 2.3 (quest'ultimo identico al 2.2 da lui stesso presentato). Il parere è poi contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5 (dal momento che, al di là del significato originario delle parole, vi è comunque una accezione corrente che, in questo caso, legittima a suo giudizio l'uso del termine «scientifica» con riferimento alla abilitazione nazionale), 2.8 e 2.9. Egli si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 2.10, 2.22/1, 2.22, 2.11, 2.12 e 2.13, riferiti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Egli ritiene infatti che la percentuale di almeno il 40 per cento di membri esterni prevista dal testo unificato da lui predisposto sia la più idonea a soddisfare le opposte esigenze di coinvolgimento dell'intera comunità scientifica e di autonomia delle singole sedi universitarie. Egli propone invece un nuovo emendamento (2.40), volto a sopprimere il riferimento ai settori scientifico-disciplinari.

Il relatore esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.14 e parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.31 sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI, in considerazione della presentazione da parte del relatore dell'emendamento 2.40, sul quale esprime parere favorevole, ritira il subemendamento 2.22/1 e si associa al parere espresso dal relatore su tutte le altre proposte emendative.

Per un chiarimento interviene il senatore MASULLO, il quale chiede se con l'emendamento 2.14 si intenda prevedere la partecipazione dei professori di ruolo alle commissioni giudicatrici indipendentemente dalla rispettiva fascia di appartenenza.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che il parere favorevole del Governo sull'emendamento 2.14 è subordinato al rispetto, da parte dei regolamenti di ateneo del principio generale per cui i professori di una fascia inferiore non possano giudicare quelli di fascia superiore.

Ad una osservazione del senatore PASSIGLI, che osserva come la lettura testuale della legge consentirebbe tuttavia anche interpretazioni diverse, il sottosegretario GUERZONI replica che a giudizio del Governo non sarebbero ammissibili interpretazioni diverse, dal momento che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabilisce, come principio generale dell'ordinamento universitario, quello testè ricordato.

Il senatore MANIS ritiene corretto rinviare tale disciplina ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di quanto affermato dal sottosegretario Guerzoni.

Si procede quindi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 2.23.

Sull'emendamento 2.30, il senatore LORENZI dichiara il proprio voto contrario, dal momento che esso ripropone una terminologia da lui non condivisa. Dopo aver lamentato che il Governo non si sia espresso sulla sostituzione terminologica da lui proposta, stigmatizza nuovamente l'uso indebito del termine «scientifico», riservandosi di sollevare il problema anche in sede europea. Si tratta infatti, a suo giudizio, di una confusione terminologica di comodo, volta a nascondere la reale impostazione culturale del Paese.

Anche il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.30, la cui approvazione precluderebbe i successivi. Egli ne condivide infatti l'intento chiarificatore in ordine alla posizione dei ricercatori, ma lamenta che esso mantenga l'abilitazione scientifica quale requisito essenziale per l'ammissione alla valutazione comparativa, in netta controtendenza rispetto a tutti gli altri settori professionali. L'esperienza ha infatti dimostrato l'inutilità dell'abilitazione nazionale, che allunga inutilmente i tempi di reclutamento. L'obiettivo dovrebbe

essere invece quello di abolire il più possibile le fasi centralistiche, rendendo il procedimento pressochè del tutto periferico.

Il senatore MASULLO osserva che i recenti concorsi per ricercatore hanno tuttavia dimostrato i limiti di procedure di reclutamento esclusivamente locale.

A giudizio del senatore PASSIGLI l'emendamento 2.30 rischia di frenare la circolarità internazionale dei docenti, imponendo anche ai professori stranieri il requisito dell'abilitazione. Meglio sarebbe invece prevedere, per questi casi, l'equipollenza a titoli stranieri equivalenti. Chiede pertanto una pausa di riflessione.

Il senatore PERA dichiara il proprio voto contrario, ritenendo a sua volta incongruo che un professore di chiara fama straniero debba assoggettarsi alla fase di selezione nazionale. D'altronde, egli si dichiara consapevole che la lista di abilitazione nazionale si renda necessaria per giustificare il mantenimento del valore legale del titolo di studio.

Il sottosegretario GUERZONI fa osservare che la questione sollevata in ordine ai professori stranieri trova soluzione con l'emendamento 4.4 presentato dal relatore.

Ad un rilievo critico del senatore PERA (che paventa l'insorgere di contraddizioni), il sottosegretario GUERZONI replica poi che il provvedimento appare invece coerente dal momento che l'articolo 2 attualmente in discussione si applicherebbe ai giovani studiosi, mentre per i professori di chiara fama troverebbe applicazione la chiamata ai sensi dell'articolo 4, per la quale il provvedimento prefigura procedure semplificate. Nel caso in cui si abolisse il requisito dell'abilitazione nazionale per i professori stranieri, si determinerebbero invece discriminazioni a danno dei candidati italiani. Quanto alla possibilità di prevedere l'equipollenza con titoli accademici di analogo tenore egli si riserva di approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BERGONZI, l'emendamento 2.30, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7, ricordando che gli emendamenti 2.1 e 2.6 erano già stati ritirati.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Sull'emendamento 2.10 il senatore PERA dichiara il proprio voto favorevole, ricordando che la finalità di tale proposta emendativa è quella di rafforzare l'autonomia delle sedi universitarie, attribuendo alla loro potestà regolamentare la determinazione di quali e quanti docenti esterni possano far parte delle commissioni giudicatrici. L'emendamento riprende tra l'altro il testo originario proposto dal Governo e dovrebbe

pertanto incontrarne il favore. D'altra parte, la fissazione di una percentuale minima obbligatoria di docenti esterni rischia di determinare una composizione assai ristretta delle commissioni giudicatrici, tanto da far ritenere incongruo il mancato accoglimento dell'emendamento 2.9 testè votato dalla Commissione.

Il senatore CAMPUS chiede una breve sospensione dei lavori per poter valutare l'emendamento 2.40 presentato dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,50.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.10, che assicura piena autonomia di scelta agli atenei, e ritira il 2.13.

L'emendamento 2.10, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 2.22 dichiara il proprio voto favorevole il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale ritiene opportuna una maggiore rappresentatività della comunità scientifica nazionale nella fase di selezione dei docenti. Egli non condivide infatti l'assioma per cui tutto ciò che è nazionale è negativo e tutto ciò che è locale è per ciò stesso positivo. L'autonomia delle sedi universitarie dovrebbe essere invece a suo giudizio meglio tutelata in sede di articolo 5, con riferimento al quale egli ha infatti presentato una proposta emendativa.

A seguito di un intervento del sottosegretario GUERZONI, il senatore MASULLO modifica poi il proprio emendamento 2.22 nel senso di sostituire le parole «professori ordinari» con le altre «professori di ruolo», con l'intesa che la partecipazione dei professori di ruolo alle commissioni giudicatrici dovrebbe restare distinta per fasce, secondo l'interpretazione già resa dal sottosegretario Guerzoni in ordine all'emendamento 2.14.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.22 come modificato interviene il senatore CAMPUS.

Dichiara invece il proprio voto contrario il senatore PERA, il quale non ritiene che la maggioranza di membri esterni nelle commissioni giudicatrici rappresenti una garanzia di selettività, tanto più se i membri esterni sono comunque scelti dall'università che bandisce il concorso.

Il relatore MONTICONE mantiene il proprio parere contrario sull'emendamento 2.22 anche nel testo modificato.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene poi il senatore PAS-SIGLI, a giudizio del quale, non avendo la Commissione operato la scelta di abolire il valore legale del titolo di studio, si rendono necessari alcuni correttivi rispetto ai rischi di eccessivi localismi, soprattutto nei casi di atenei di nuovissima costituzione con una ridotta dotazione di pro-

fessori di ruolo. La perplessità del senatore Pera in ordine alla individuazione dei membri esterni da parte delle università interessate è d'altronde legittima, ma proprio per questo egli ha presentato l'emendamento 2.15 che introduce il meccanismo del sorteggio.

Il sottosegretario GUERZONI conferma che il Governo intende garantire un rigoroso accertamento della maturità scientifica attraverso il meccanismo dell'abilitazione nazionale e ciò sia in considerazione del rilievo costituzionale dei professori universitari sia al fine di mantenere un ruolo ed uno stato giuridico unico a livello nazionale. Ciò premesso, il progetto originale del Governo intendeva attribuire alle università la fissazione della percentuale di membri esterni, pur accedendo poi, durante i lavori del Comitato ristretto, alla formulazione del relatore che individuava la percentuale minima obbligatoria del 40 per cento. Per tali motivi, egli ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.22 e quello favorevole sugli emendamenti 2.40 e 2.14.

Il senatore PASSIGLI osserva tuttavia che il progetto regionale del Governo prevedeva un limite numerico alle limitazioni e che a ciò era connessa la maggiore autonomia attribuita alle sedi universitarie.

Il senatore BISCARDI propone una modifica di carattere formale nel senso di sostituire le parole «di altra università» con le seguenti «di altre università».

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,35.

Il senatore MASULLO dichiara che a suo giudizio occorre ripartire equamente l'onere della selezione tra i due livelli, nazionale e locale, in cui la Commissione si è orientata a distinguere le procedure di reclutamento. Se tuttavia il Governo si impegna ad assicurare adeguati livelli di serietà alla fase di accertamento della qualificazione scientifica nazionale, egli si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 2.22.

Il sottosegretario GUERZONI manifesta la piena disponibilità del Governo nel senso indicato dal senatore Masullo, pur dichiarando fin d'ora che non è intenzione del Governo giungere ad una predeterminazione del numero dei candidati che possano ottenere l'abilitazione.

Il senatore BERGONZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.22 che, a suo giudizio, risponde ad una delle esigenze da lui evidenziate al fine di evitare la frammentazione territoriale della docenza universitaria.

Dopo alcuni ulteriori interventi del senatore MASULLO, del sottosegretario GUERZONI, della senatrice BUCCIARELLI e del PRESIDENTE, il senatore MASULLO ritira l'emendamento 2.22.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.11 e 2.12 ed approva l'emendamento 2.14. Sull'emendamento

2.15 il senatore PASSIGLI dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo che esso possa rappresentare una soluzione rispetto alle osservazioni critiche emerse nel dibattito in ordine alla scelta da parte delle università interessate dei membri esterni delle commissioni giudicatrici.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 2.16, il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore PERA dichiara invece il proprio voto favorevole, ritenendo che il riferimento legislativo esplicito alla presenza di professori stranieri rappresenti una attestazione di provincialismo del tutto inadeguata alla tradizione culturale italiana.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori LORENZI e MASULLO, l'emendamento 2.16 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.40, il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto contrario, lamentando la indefinitezza al riferimento delle aree scientifiche, attualmente non individuabili a termini di legge.

A giudizio del sottosegretario GUERZONI l'individuazione delle aree scientifiche è rimessa all'autonomia dei regolamenti di ateneo.

Anche il senatore LORENZI dichiara il proprio voto contrario, lamentando ancora una volta la confusione che può essere determinata dall'uso improprio del termine scientifico, con riferimento all'abilitazione nazionale, stigmatizzando che il Governo non si sia ancora espresso in ordine alla questione terminologica da lui sollevata.

Il relatore, dopo aver ricordato l'approfondito dibattito svoltosi negli anni Cinquanta sul rapporto tra la cultura umanistica e quella scientifica, esprime il parere che il riferimento alle aree scientifiche - effettivamente non ancora disciplinate per legge - abbia il pregio di favorire la circolazione del sapere scientifico, evitandone la frammentazione e ponendo un freno a fenomeni di malcostume quali quello della moltiplicazione strumentale delle cattedre.

Posto infine ai voti l'emendamento 2.40, risulta approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 2.17.

Sull'emendamento 2.18, il senatore PERA dichiara il proprio voto favorevole, lamentando che il requisito della chiara fama sia richiesto solo per i professori stranieri.

Anche il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto favorevole, rilevando a sua volta la difficoltà di certificare il requisito della chiara fama per i professori stranieri.

Il relatore MONTICONE presenta quindi un emendamento (2.50), volto a chiarire che i membri esterni delle commissioni giudicatrici possono essere chiamati anche da università straniere, eliminando il riferimento alla chiara fama.

Tale emendamento, previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, è posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.18 e 2.19.

L'emendamento 2.20 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

È posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.31.

Sull'emendamento 2.21, il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto favorevole, ricordando l'importanza di una circolazione del sapere che non vada a detrimento delle radici familiari dei docenti universitari. L'emendamento da lui proposto è volto conseguentemente a favorire la mobilità volontaria in luogo di quella obbligatoria, imposta dall'articolo 5 del testo unificato predisposto dal relatore.

L'emendamento 2.21 è infine posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto sull'articolo 2 nel suo complesso interviene il senatore LORENZI, il quale - dopo aver contestato la dichiarazione di preclusione dell'emendamento 2.5 - preannuncia il proprio voto contrario, dal momento che è stato ribadito un uso improprio del termine «scientifico» nel tentativo, da lui non condiviso, di unificare due culture tra loro assai diverse. Egli ritiene infatti che in tal modo non si affermi il primato della scienza, ma al contrario quello della non-scienza, a scapito della scienza vera. L'anelito alla caratterizzazione scientifica potrebbe invece essere, a suo giudizio, meglio soddisfatta attraverso una revisione dell'*iter* universitario che preveda il conseguimento automatico di una abilitazione nazionale a seguito di un *curriculum* diverso, nell'ambito del quale prevedere ad esempio anche la frequenza di *master*.

Anche il senatore CAMPUS preannuncia il proprio voto contrario, osservando come la maggioranza non sia disponibile ad accogliere modifiche al testo se non con l'assenso del Governo. A suo giudizio il testo dell'articolo 2 che la Commissione si appresta ad approvare è addirittura peggiore rispetto al testo originario, essendo stata attribuita agli atenei una autonomia pressochè totale con l'imposizione tuttavia di limiti del tutto casuali ed irrazionali.

Il senatore MASULLO dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, pur nella consapevolezza che il testo sia ancora perfettibile. La ricerca di un ulteriore miglioramento rischierebbe infatti di rallentare l'approvazione del provvedimento che invece riveste caratteri di assoluta indifferibilità.

La Commissione accoglie infine l'articolo 2 nel suo complesso, come emendato.

Il presidente BISCARDI fa presente che occorre accantonare l'emendamento 2.0.1, dal momento che su di esso occorre acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il SOTTOSEGRETARIO invita quindi i presentatori a ritirare tale proposta, dal momento che essa investe questioni relative allo stato giuridico, la cui sede più appropriata è il provvedimento *ad hoc* in corso di presentazione alla Camera dei deputati.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara disponibile a tenere conto del suggerimento del Governo, pur sottolineando che la stretta inerenza degli emendamenti ai provvedimenti in discussione non è un principio costantemente applicato dalla Commissione. Nel caso specifico inoltre, trattandosi di un problema di estrema urgenza, la questione appare particolarmente delicata.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il RELATORE presenta ed illustra una nuova formulazione dell'emendamento 3.7, che prevede poteri sostitutivi del Ministro in caso di inerzia degli organi accademici.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 3.1, volto ad anticipare l'atto della nomina dei candidati vincitori dei concorsi.

Il SOTTOSEGRETARIO ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si era convenuto di introdurre la possibilità di richiedere il riesame da parte dell'organo giudicante al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale. La posticipazione dell'atto di nomina a tale istanza di riesame era cioè motivata dalla considerazione che una fase di «raffreddamento» potesse essere utile per ridurre il numero dei ricorsi al giudice amministrativo. L'emendamento 3.1 del senatore Pera pare invece vanificare tale obiettivo.

Il senatore PERA non ritiene efficace la procedura delineata dal testo dell'articolo 3, dal momento che a suo giudizio si verificherebbe un ricorso generalizzato all'istituto del riesame.

Il SOTTOSEGRETARIO si dichiara disponibile a dimezzare i tempi delle singole fasi del riesame, ma giudica essenziale mantenerne la funzione di «raffreddamento».

Il presidente BISCARDI avverte che gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8 del senatore Passigli si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Criteri per l'immissione in ruolo)

1. L'immissione in ruolo che consentirà l'accesso alla 1 fascia della docenza avviene tramite concorso nazionale indetto dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le cui norme verranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale, sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nel rispetto, fra gli altri, degli indirizzi di seguito elencati:

a) i componenti le commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari; le commissioni stesse sono composte da tre membri associati o ordinari, di cui due ordinari e un ricercatore;

b) il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici compresi i titoli richiesti per l'ammissione;

c) definizione delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

d) definizione dei criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e delle modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;

e) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso;

f) i ricercatori vincitori di concorso possono essere inquadrati a domanda nei posti liberi presso le università che in autonomia ne esercitano la chiamata. I vincitori di concorso e senza posto vengono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale.

2. Per l'accesso alla fascia degli ordinari, ogni anno viene bandito un concorso nazionale le cui norme verranno stabilite con decreto ministeriale, sentito il CUN e previo parere delle competenti commissioni parlamentari secondo i seguenti criteri:

a) gli organici sono determinati in base alla programmazione dei bisogni degli atenei e devono prevedere una quota di incremento del fabbisogno per il triennio interconcorsoale;

b) al concorso possono accedere i ricercatori in ruolo da almeno sei anni per una quota pari ad almeno il 40 per cento dei posti disponibili. Per la quota restante possono concorrere candidati esterni oltre che ricercatori;

c) i componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre professori ordinari. In caso di rinuncia per motivi impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio;

d) i candidati di cui ai commi 1 e 2 che risultino vincitori, non chiamati dalle università, vengono immessi in graduatorie nazionali di abilitati alla fascia degli ordinari e possono essere chiamati dalle università nel triennio interconcorsoale.

3. La distribuzione dei docenti universitari per le due fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cadenza triennale, sentito il parere del CUN, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun ateneo, il rapporto uno a trenta nè essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti;

e) la chiamata o il trasferimento da parte delle università avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso giudicati abilitati. L'assegnazione delle singole discipline ad uno o più docenti viene deliberata dai consigli dei corsi di laurea, di intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento competenti, per ogni anno accademico.

4. Con cadenza triennale e, in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce con decreto, su

parere conforme del CUN, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

5. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge, sentito il parere del CUN, sulla base delle motivate richieste dei senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse rispettivamente dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti all'università nell'ultimo triennio. Il rapporto numerico tra gli appartenenti alle due fasce di docenza di cui all'articolo 1 non è stabilito in modo costante, in considerazione dei criteri di accesso alle fasce superiori, di cui agli articoli 14 e 15.

2.23

BERGONZI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori. L'ammissione alla valutazione comparativa per la copertura di posti di professore è riservata ai titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6».

2.30

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e per raggruppamenti di discipline per i ricercatori».

2.1

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per raggruppamenti di discipline».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per raggruppamenti di discipline».

2.3

PERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

2.4

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «scientifica» con la seguente «accademica».

2.5

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 2.4, al comma 1, lettera b), inserire in fine le parole: «o titoli equipollenti».

2.6

LORENZI, BRIGNONE

Conseguentemente all'emendamento 1.3, al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, per le corrispondenti fasce di concorso, ai professori e ricercatori di ruolo presso altra università».

2.7

PERA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno il 40 per cento da professori ordinari di altra università, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, per la copertura di posti di professore ordinario, e da professori ordinari ed associati di altra università, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, per la copertura di posti di professore associato e di ricercatore; l'organo collegiale può essere integrato da professori stranieri di chiara fama appartenenti alla stessa area scientifica, purchè operanti in Stati esteri con le quali sussista una situazione di reciprocità;».

2.8

MILIO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «un organo collegiale» con le altre: «una commissione».

2.9

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «per almeno» sino alla fine della lettera con le seguenti: «da professori ordinari anche di altra università».

2.10

PERA

All'emendamento 2.22, sopprimere le parole «dove possibili» e sostituire la parola «ordinari» con le seguenti: «di ruolo».

2.22/1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «per almeno il 40 per cento da professori ordinari di altra università» con le seguenti: «, dove possibile, fino al 40 per cento da professori ordinari della medesima università che bandisce il concorso,».

2.22

MASULLO

In subordine all'emendamento 2.10, al comma 1, lettera c), sostituire le parole «40 per cento» con le seguenti «30 per cento».

2.11

PERA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «40 per cento» con le seguenti «tre quinti».

2.12

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «40 per cento da professori ordinari» con le seguenti «50 per cento da professori».

2.13

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 2.10, al comma 1, lettera c), sostituire le parole «professori ordinari» con le seguenti «professori di ruolo».

2.14

PERA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «di altra università» inserire le seguenti «sorteggiati fra gli».

2.15

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.10, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da «appartenenti» sino alla fine della lettera.

2.16

PERA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare», sostituire la parola: «ovvero» con l'altra: «o» e inserire una virgola dopo la parola: «fama».

2.40

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare» con le seguenti «eletti dagli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare integrati, nel caso che questi ultimi non raggiungano il numero di 20, dagli appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini».

2.17

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche da professori stranieri di chiara fama» con le altre: «anche straniere».

2.50

IL RELATORE

In subordine all'emendamento 2.10, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da «ovvero» sino alla fine della lettera.

2.18

PERA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «ovvero anche» fino alla fine della lettera.

2.19

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; nelle procedure per la nomina a professore associato deve essere prevista una prova didattica pubblica;».

2.20

MILIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «valutazione comparativa» inserire le altre: «, sotto il profilo didattico e scientifico».

2.31

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'emissione dei bandi di cui al comma 1, lettera a), dovrà sempre essere preceduta, almeno 60 giorni prima, dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un bando di vacanza dei ruoli in oggetto e delle procedure per la loro copertura mediante trasferimento».

2.21

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(...)

1. Ai professori universitari di ruolo, all'atto della nomina ad ordinario, è riconosciuto per un terzo, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo, è riconosciuto per metà, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuto per due terzi, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Il riconoscimento dei servizi suddetti avviene nel rispetto delle norme contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il riconoscimento del servizio di cui al comma 1 può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può richiederlo entro un anno dalla data predetta.

3. I riconoscimenti ai fini di carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite di otto anni».

2.0.1

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Art. 3.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Il rettore approva gli atti e nomina il candidato vincitore.

3. Entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al comma 2, i candidati partecipanti alle procedure di valutazione possono presentare istanza motivata di riesame. Il rettore nomina un comitato per il riesame secondo le procedure e i criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 1.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione ai sensi dell'articolo 2 il riesame della valutazione che deve essere confermata o modificata a maggioranza assoluta entro trenta giorni dalla richiesta».

3.1

PERA

Al comma 2, sostituire le parole da: «costituito secondo modalità» sino alla fine del comma con le seguenti: «composto da almeno tre professori ordinari del settore scientifico-disciplinare interessato, appartenenti ad atenei diversi da quelli dei componenti la commissione giudicatrice».

3.2

PASSIGLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comitato di cui al comma 2 esprime il proprio giudizio sulle valutazioni proposte dalla commissione entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell'istanza e può confermare o richiedere alla commissione il riesame della proposta, che sarà confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti».

3.3

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «alla ricezione dell'istanza» con le seguenti: «alla sua prima riunione che avverrà entro 30 giorni dalla nomina».

3.4

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quarti».

3.5

PASSIGLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il comitato per il riesame ravvisi unanimemente l'esistenza di gravi irregolarità, esso propone al rettore con giudizio motivato l'annullamento del concorso».

3.6

PASSIGLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre 140 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2».

3.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre 140 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

3.7 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «o dispone l'annullamento del ricorso».

3.8

PASSIGLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Proposta d'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni
(R048 000, C08ª, 0001°)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra alla Commissione la proposta di indagine conoscitiva indicata in titolo osservando che essa si compone sostanzialmente di tre aspetti. In primo luogo, muove da un dato normativo: la prossima trasformazione in società per azioni dell'Ente poste; in secondo luogo tende a valutare in concreto il livello di efficienza raggiunto nel nostro paese dal servizio postale; infine, tiene conto della natura di servizio universale del servizio postale medesimo e quindi approfondisce il tema della incidenza del processo di privatizzazione sul rispetto delle esigenze dei cittadini.

L'indagine si svolgerà attraverso una serie di audizioni. Al riguardo, indica sin d'ora, tra i soggetti che verranno auditi, il Ministro delle poste, eventuali funzionari ministeriali, i vertici dell'Ente, le organizzazioni sindacali, le associazioni di consumatori ed utenti, le rappresentanze degli enti locali e regionali, nonchè esperti della materia e quindi eventualmente professori universitari. Precisa anche che l'indagine dovrà muovere dalla necessità di definire in concreto il principio del servizio universale, anche attraverso un raffronto con le esperienze di altri paesi soprattutto della Unione europea. La Commissione può riservarsi di effettuare anche sopralluoghi in determinate aree del Paese, ferme restando come è ovvio, la preventiva autorizzazione del Presidente del Senato.

Il senatore TERRACINI ritiene che l'indagine possa essere preparata attraverso la raccolta di idonea documentazione sulla natura e l'attività dell'Ente poste.

Il senatore LAURO chiede se l'indagine debba intendersi limitata al servizio postale in senso stretto o se possa estendersi anche ad una ana-

lisi delle attività non postali dell'Ente e ad una valutazione anche della consistenza del patrimonio edilizio abitativo dell'Ente in vista della sua trasformazione in società per azioni.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che, muovendo proprio dall'esigenza di garanzia del servizio universale, l'indagine dovrebbe focalizzarsi sul servizio postale in senso stretto, ferma restando la possibilità di valutare in via incidentale ogni altro aspetto connesso all'attività dell'Ente poste.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di indagine illustrata dal Presidente che, ove autorizzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, avrà quindi il seguente titolo: «Indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni».

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

50ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borrioni e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto CARZANIGA, Presidente della Cabina di regia nazionale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0026ª)*

Il senatore PIATTI informa la Commissione di avere presentato, al pari di senatori di altri Gruppi anche di opposizione, una interrogazione sugli avvenimenti in corso relativamente al pagamento delle multe per le quote latte; tenuto conto del preannunciato incontro del Presidente del consiglio Prodi con una delegazione degli allevatori, prospetta l'opportunità che il Governo venga a riferire su tali strumenti ispettivi in Commissione.

Il Presidente SCIVOLETTO, tenuto conto della rilevanza della questione, ipotizza che l'ordine del giorno della seduta di giovedì possa essere integrato con lo svolgimento di tale procedura informativa.

Dopo che il sottosegretario BORRIONI ha assicurato la disponibilità ad intervenire in Commissione rispondendo alle interrogazioni preannunciate, qualora tempestivamente assegnate, la Commissione conviene sull'ipotesi dell'ordine del giorno prospettate dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore MARINI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che costituisce il completamento della manovra di finanza

pubblica impostata dal Governo per il 1997, precisando che il provvedimento è volto ad acquisire al bilancio maggiori entrate pari a circa 4.300 miliardi, con una proiezione parziale degli effetti di incremento del gettito anche per i due anni successivi. Al riguardo fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sui profili fiscali della manovra (anche relativamente al prezzo della benzina verde, che viene mantenuto invariato anche per il 1997). Si sofferma quindi in particolare sulle varie disposizioni che interessano il comparto agricolo, precisando che da un lato viene ripristinata al 10 per cento l'aliquota IVA concernente la cessione dei cavalli vivi, dall'altro sottolinea le ripercussioni che deriveranno anche per le medicine veterinarie dalle disposizioni in materia di aliquota IVA sui farmaci; mentre va preso atto favorevolmente della diminuzione dell'IVA zootecnica dal 16 al 10 per cento (come ripetutamente richiesto anche dalla Commissione agricoltura); dopo aver dato conto delle disposizioni in materia previdenziale relative a sgravi (previsti dall'articolo 27 relativamente alle regioni meridionali e alle isole) dà altresì conto di una modifica (di cui all'articolo 3 comma 11) all'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, che estende il beneficio della riduzione di imposta sulle successioni e donazioni nei comuni montani anche alle cessioni di aziende relativi a beni situati in frazioni con meno di mille abitanti.

Nel richiamarsi quindi alle considerazioni di ordine generale espresse nel parere sui profili di competenza della manovra di finanza pubblica per il 1997, il relatore preannuncia l'espressione di un parere favorevole in cui siano ribadite tutte le questioni di interesse agricolo prospettate nel parere citato, sottolineando in particolare l'esigenza di identificare una soluzione per gli arretrati degli oneri previdenziali dovuti nel comparto agricolo (anteriormente al marzo 1997), in cui sia sottolineata l'esigenza di valorizzare la piccola proprietà contadina, anche introducendo modifiche legislative che, alla luce di una consolidata giurisprudenza, consentano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale anche alle società di persone e di capitali, ribadendo l'esigenza di prevedere forme di facilitazione per l'impresa agricola, anche al fine di consentire il rinnovo delle attrezzature e l'ammmodernamento degli impianti. Quanto alla questione delle quote latte (che non può essere risolta con «l'abbuono delle multe» che farebbe venire meno il meccanismo sanzionatorio comunitario), propone di inserire nel parere l'osservazione sull'opportunità di prevedere una dilazione dei pagamenti delle multe da parte degli allevatori e di una rinegoziazione delle quote, di cui va ripristinata una corretta applicazione, e introducendo, in sede di riforma della normativa di riferimento, dei correttivi che pongano rimedio al carattere eccessivamente speculativo assunto dal commercio delle quote.

Si apre il dibattito.

Il senatore MISSERVILLE richiama all'attenzione della Commissione lo stato di grave crisi in cui versano gli allevatori italiani e l'intero comparto lattiero caseario, per la politica adottata dalla Comunità in materia di quote latte, che non ha tenuto assolutamente conto degli interessi non solo di questa categoria, ma del Paese. Nel prendere atto della volontà del Governo di incontrare i rappresentanti di questi allevatori,

esprime piena solidarietà e incoraggiamento a questi operatori economici, invitando il Governo ad identificare una soluzione per «mitigare» l'onere sui produttori e uno sbocco alla situazione in atto, sottolineando che, rispetto al periodo in cui fu adottato il meccanismo delle quote, sono intervenuti profondi cambiamenti nel comparto agricolo, che attraverso una crisi allarmante: preannuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, la presentazione di un ordine del giorno che, nell'aderire alle giuste richieste degli allevatori, possa essere di impulso e di stimolo al Governo attraverso un voto della Commissione.

Il Presidente SCIVOLETTO precisa che, essendo il provvedimento in esame assegnato in sede consultiva, non è possibile, sul piano regolamentare, procedere alla presentazione e alla votazione di strumenti di indirizzo al Governo, che potranno essere invece presentati davanti alle Commissioni 5ª e 6ª competenti in via primaria oppure davanti all'Assemblea; fa altresì presente che il Rappresentante del Governo si è comunque già impegnato a rispondere tempestivamente in Commissione (eventualmente già nella giornata di Giovedì) alle interrogazioni che verranno presentate su tale questione.

Il senatore MISSERVILLE, nel ribadire la gravità e l'urgenza della questione sollevata, sottolinea come non possano, a suo avviso, essere fatte valere questioni di ordine formale.

Dopo che il PRESIDENTE ha ribadito le considerazioni di ordine procedurale già svolte, ha la parola il senatore SARACCO, che esprime apprezzamento per la manovra impostata dal Governo, che intende agevolare il passaggio da forme di assistenza a interventi di razionalizzazione e di aziendalizzazione dei segmenti della filiera produttiva rappresentati dalle piccole aziende, esprimendo altresì l'avviso che, in relazione alla vicenda delle quote latte, vada espressa solidarietà in particolare a quei produttori che hanno rispettato il sistema delle quote produttive.

Il senatore ANTOLINI esprime contrarietà nei confronti della sottoposizione al sistema della Tesoreria unica per i comuni sotto i cinquemila abitanti e dei contributi previsti dall'articolo 29 per la rottamazione delle macchine, stigmatizzando la politica del Governo, che prevede aiuti alla FIAT e non all'agricoltura italiana, che attraversa una congiuntura difficile, come il settore della produzione di pesche, colpito dalla fitopatia da «sharka», problema che auspica possa essere presto preso in esame.

Il senatore CUSIMANO dichiara di ascoltare con attenzione e crescente meraviglia la posizione della maggioranza sulla manovra di finanza pubblica che, ancora una volta, prevede un aumento della pressione fiscale, sottolineando peraltro che dei circa 4.300 miliardi di incremento di gettito preannunciati, circa 3.370 miliardi sono costituiti da meri anticipi di imposta; sottolinea poi come sia assolutamente non chiarita la modalità di aumento relativa alla imposizione sui tabacchi, rispetto alla quale esprime serie perplessità, come per il previsto anticipo del versamento sull'energia elettrica.

Quanto all'operazione attuata dal Governo in materia di IVA zootecnica, esprime profonde riserve su una operazione che è a termine, in quanto limitata al solo anno 1997, sottolineando l'esigenza di precisi chiarimenti in merito e invitando comunque il relatore a prevedere nel parere l'esigenza di rendere definitivo tale sgravio. Nel ribadire quindi le serie perplessità manifestate dal Gruppo di Alleanza nazionale verso una manovra basata per oltre il 60 per cento del suo ammontare su mere anticipazioni di entrata, preannuncia un convinto voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BETTAMIO, nel condividere le affermazioni del senatore Cusimano, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo nei confronti della manovra aggiuntiva che ripete la stessa impostazione della manovra di finanza pubblica 1997 senza rimuovere le vere cause del *deficit*; quanto alla questione delle quote latte (opportunamente sollevata dal senatore Misserville), nel ricordare l'impegno e l'invito al Governo a rinegoziare la quota in vista della nuova campagna produttiva, conviene sull'opportunità di un ordine del giorno del tenore annunciato.

Il senatore MINARDO osserva che il relatore ha volutamente sorvolato nella sua esposizione sulle molte disposizioni contenute nel decreto, che penalizzano il comparto agricolo, e sottolinea il carattere provvisorio della diminuzione dell'IVA zootecnica, che comunque è sempre collocata ad un livello doppio della media europea; nel rilevare come non si sia ridotta la pressione contributiva, esprime insoddisfazione per le disposizioni sul metano e sull'IVA farmaceutica, nonché sulla mancata estensione anche ai privati cittadini delle disposizioni sull'imposta di registro; quanto infine alla questione sollevata delle quote latte, nell'osservare che chi protesta al nord ha tutte le ragioni, auspica un aumento della quota storica e preannuncia un voto contrario.

Il senatore PIATTI, nel dichiarare di condividere il tenore e la proposta di parere formulata dal senatore Marini, osserva che ogni manovra aggiuntiva, può presentare alcune caratteristiche di frammentarietà, in quanto gli interventi strutturali sono affrontati nei provvedimenti collegati alla manovra (che è stata accompagnata da una confortante tenuta della lira e della Borsa). Ribadita l'esigenza di coniugare una politica antinflattiva e rigorosa con le esigenze dello sviluppo, sottolinea che va preso atto con favore della riduzione dell'IVA zootecnica e condivide l'esigenza di consolidarne il mantenimento; quanto alla questione delle quote latte, nel richiamare l'opportunità di affrontare tale questione come d'ora in poi prospettato già nella seduta di giovedì, osserva che, se è opportuno il preannunciato incontro del Presidente del Consiglio con gli allevatori, occorre ricordare che è comunque in piedi un tavolo di trattativa con le organizzazioni agricole; ribadisce infine l'opportunità di aumentare il tetto produttivo per l'Italia e di procedere tempestivamente alla riforma dell'AIMA.

Il senatore GERMANÀ rileva negativamente come lo sgravio per l'IVA zootecnica per il solo 1997 potrà determinare delle false fat-

turazioni, mentre va stigmatizzata la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo che prima tratta con le parti e poi viene a riferire.

Il senatore CARCARINO preannuncia voto favorevole, sottolineando che la manovra posta in atto non incide sui redditi delle famiglie per il 1997 e non genera delle tensioni inflazionistiche; nel prendere atto con favore degli sgravi in materia di IVA, concorda con il relatore circa l'inserimento nel parere del riferimento agli oneri previdenziali e alla piccola proprietà contadina, esprimendo delle perplessità sull'osservazione in ordine all'impresa.

Il senatore FUSILLO, nel preannunciare un convinto voto favorevole in ordine al provvedimento in esame, ritiene opportuno esprimere anche solidarietà al Ministro Pinto, al sottosegretario Borroni e al Governo che sta affrontando con serietà un problema, quale quello delle quote latte che si protrae da oltre 10 anni. Nel convenire sulla opportunità di rivedere il sistema delle quote latte, anche attraverso una serrata rinegoziazione dei tetti produttivi con l'Unione europea, ribadisce il carattere strategico del comparto agricolo, forse marginalizzato dieci anni fa per privilegiare altri settori economici: invita pertanto anche i senatori dell'opposizione ad una riflessione il più possibile serena ed equilibrata su un problema che costituisce una pesante eredità del passato.

Il sottosegretario BORRONI, nel fornire informazioni sul preannunciato incontro con gli allevatori, dichiara di condividere i rilievi del senatore Fusillo sulle origini della crisi del settore, che va affrontata con accenti di responsabilità e di pacatezza, che ha potuto constatare anche da parte degli allevatori. Osserva peraltro che, di fronte alle esplicite richieste degli allevatori di porre ancora una volta a carico dello Stato l'onere della multa, non sussistono spazi di mediazione, anche perchè non è possibile, come ha richiesto il senatore Misserville, «mitigare» l'importo della multa. Ricorda inoltre di avere più volte informato la Commissione sulle linee di azione del Governo che si sta impegnando per ottenere l'assenso, anche della Comunità, per forme di credito agevolato verso gli allevatori e che si muove nella direzione di una nuova assegnazione di quote per i giovani nel piano di ristrutturazione e di premi commisurati all'abbattimento dei capi di bestiame.

Il relatore MARINI fornisce alcuni chiarimenti al senatore CARCARINO (che quindi conviene sullo schema di parere precedentemente formulato dal relatore); quanto alle questioni sollevate dai senatori di opposizione in materia di quote latte (che non è possibile travasare in questa sede in uno strumento di indirizzo), dichiara la propria disponibilità ad inserire il riferimento nel parere all'opportunità che il Governo si adoperi per ottenere concreti risultati in sede europea in ordine all'aumento del quantitativo globale nazionale di produzione lattiera assegnato all'Italia, che deve essere più equamente commisurato al livello dei consumi interni, nonchè il riferimento all'auspicio sul mantenimento degli sgravi sull'IVA zootecnica anche dopo il 1997.

Il PRESIDENTE preannuncia che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MISSERVILLE, in sede di dichiarazione di voto, nel sottolineare che il Governo dovrebbe impegnarsi maggiormente in sede europea per ottenere consistenti risultati a favore degli allevatori italiani, ribadisce che questi problemi non possono essere risolti attraverso la mera previsione di un tasso agevolato. Nel dichiarare di non condividere quindi il tenore del parere proposto dal relatore (ad eccezione delle due osservazioni frutto dell'iniziativa dei senatori dell'opposizione), chiede la votazione per parti separate.

Dopo che il Presidente SCIVOLETTO ha fatto presente il carattere unitario della votazione sul conferimento del mandato al relatore, la Commissione, a maggioranza conferisce al relatore Marini il mandato a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: seguito dell'audizione del Presidente della Cabina di regia nazionale

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C09ª, 0001°)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dà la parola all'Ingegnere Carzaniga per le risposte ai quesiti posti dai senatori nella precedente audizione.

L'ingegnere Carzaniga, dopo essersi soffermato sui problemi della flessibilità nell'azione amministrativa (cui ha fatto cenno il senatore Saracco), fornisce alcuni chiarimenti al senatore Murineddu facendo osservare che potrebbero sussistere ambiti di flessibilità anche in materia di applicazione della normativa europea sulle quote latte (per esempio in materia di aiuti in alcuni settori industriali); quanto ai rapporti con gli altri Paesi del mediterraneo, occorre, a suo avviso, prepararsi al rischio che alcune produzioni tipiche possano essere spiazzate dall'ingresso di nuove aree produttive sul mercato, riorientando il settore verso la trasformazione di prodotti agricoli. Quanto al problema posto dal senatore Bucci sul carattere distorsivo delle quote produttive, sottolinea che è forte a Bruxelles la preoccupazione di adeguare il bilancio dell'Unione a dopo il 1999, che porterà a trasformare la politica agricola in direzione dell'apertura dei mercati; fa poi osservare che va affrontato il problema logistico, nel senso di agevolare l'inoltro delle produzioni nazionali sui mercati del nord Europa: in tal senso si potrebbe anche ricorrere a modalità di azione privatistiche, utilizzando per esempio la finanziaria RIBS per iniziative di sviluppo commerciale per settori specifici.

Quanto ai quesiti sul funzionamento della Cabina di regia (sollevati dal senatore Bettamio e dal Presidente Scivoletto) fa osservare la difficoltà di operare in un'amministrazione statale che agisce solo per competenze «verticali» e non secondo un approccio sistemico, col rischio di ridurre la Cabina di regia talvolta ad un «corpo estraneo» all'ammini-

strazione. Vanno poi, a suo avviso, modificate le caratteristiche della contabilità di Stato, passando a contabilità analitiche e di commessa, al fine di monitorare i risultati, ma la vera leva per affrontare il preoccupante scenario del «dopo '99» è la riforma della pubblica amministrazione. Dà quindi conto dei contenuti di un'intesa raggiunta ieri in sede comunitaria, per aumentare in modo significativo il tasso delle erogazioni sui fondi strutturali messi a disposizione dell'Unione europea (attualmente pari per il Fondo europeo di sviluppo regionale e per il FEOGA-orientamento a circa il 15 per cento e che dovrebbe arrivare a circa il 38 per cento, mentre maggiori difficoltà sussistono per il Fondo sociale. Ribadisce infine l'opportunità di elaborare un progetto sistematico per le varie filiere agricole.

Il Presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare l'ingegnere Carzaniga per la sua approfondita esposizione, lo invita a trasmettere alla Commissione la documentazione sull'attività della Cabina, con particolare riferimento anche alla problematica dei fondi strutturali.

Dopo che l'ingegnere CARZANIGA ha assicurato disponibilità in tal senso, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

53ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 19)

(Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C10ª, 0005ª)

Riferisce alla Commissione il senatore CAZZARO ricordando preliminarmente le funzioni della Stazione sperimentale per la seta di Milano e le modalità di nomina del Presidente e soffermandosi poi dettagliatamente sul *curriculum* del dottor Tarcisio Mizzau. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole alla proposta nomina.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEMASI preannuncia l'astensione del suo Gruppo motivata da ragioni politiche e non da considerazioni relative alla persona del designato.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia a sua volta l'astensione del Gruppo di Forza Italia con motivazioni analoghe a quelle del senatore Demasi.

Si passa quindi alla votazione a cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, Athos DE LUCA, DEMASI, DI BENEDETTO, ERROI (in sostituzione del senatore ZILIO), FIORILLO, GAMBINI,

LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PAPPALARDO, TURINI, WILDE.

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 schede bianche.

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano (n. 20)

(Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C10ª, 0006°)

Riferisce alla Commissione il senatore CAZZARO ricordando preliminarmente le funzioni della Stazione sperimentale per la seta di Milano e le modalità di nomina del Presidente e soffermandosi poi dettagliatamente sul *curriculum* del dottor Enzo Fedeli. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole alla proposta nomina.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEMASI preannuncia l'astensione del suo Gruppo motivata da ragioni politiche e non da considerazioni relative alla persona del designato.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia a sua volta l'astensione del Gruppo di Forza Italia con motivazioni analoghe a quelle del senatore Demasi.

Si passa quindi alla votazione a cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, Athos DE LUCA, DEMASI, DI BENEDETTO, ERROI (in sostituzione del senatore ZILIO), FIORILLO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PAPPALARDO, TURINI, WILDE.

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 schede bianche.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (n. 21)

(Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C10ª, 0007°)

Riferisce alla Commissione il senatore CAZZARO ricordando preliminarmente la natura e i compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e soffermandosi poi dettagliatamente sul *curriculum* del dottor Pasquale D'Acunzi. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole alla proposta nomina.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEMASI preannuncia l'astensione del suo Gruppo motivata da ragioni politiche e non da considerazioni relative alla persona del designato.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia a sua volta l'astensione del Gruppo di Forza Italia con motivazioni analoghe a quelle del senatore Demasi.

Si passa quindi alla votazione a cui partecipano i senatori ASCIUTTI, CAPONI, CAZZARO, Athos DE LUCA, DEMASI, DI BENEDETTO, ERROI (in sostituzione del senatore ZILIO), FIORILLO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NAVA, NIEDDU, PAPPALARDO, TURINI, WILDE.

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 schede bianche.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore NIEDDU ricorda come il decreto-legge in esame completa la manovra finanziaria per l'anno 1997, mirando, da un lato, a consentire il conseguimento delle entrate previste per quest'anno, attraverso una serie di misure relative all'anticipazione delle riscossioni delle accise, al mantenimento per il prossimo biennio dell'aumento del prezzo della benzina verde e a modifiche dell'IVA. Con riguardo a quest'ultima imposta si prevede l'aumento dell'aliquota dal 4 al 10 per cento sui farmaci di fascia A e B; l'abolizione delle agevolazioni a favore delle regioni meridionali sul metano utilizzato per il riscaldamento; l'introduzione di una norma antielusiva sulle telecomunicazioni internazionali; la modifica del regime di tassazione ai fini IVA per il settore della rottamazione, tesa a ridurre l'area di evasione. Altri interventi riguardano il settore delle carni (per le quali è prevista la riduzione temporanea dell'aliquota IVA per il comparto dei bovini e dei suini dal 16 al 10 per cento), nonché il settore dell'edilizia, per il quale è prevista la riduzione dal 19 al 10 per cento dell'aliquota IVA per la manutenzione straordinaria degli immobili residenziali, con l'evidente finalità di rivitalizzare il settore. Con riguardo a quest'ultima misura egli ritiene che la Commissione dovrebbe suggerire l'estensione della agevolazione anche agli immobili del settore turistico, con l'intento di fornire un incentivo ad un settore sin qui trascurato dalla manovra economico-finanziaria e con particolare beneficio per le aree caratterizzate da forte concentrazione di immobili alberghieri e da squilibri stagionali.

Passando a considerare più da vicino le disposizioni di stretta competenza della Commissione industria, si sofferma in particolare sull'articolo 29, che prevede un contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. Le finalità sottese a tale contributo sono riconducibili ad obiettivi di rivitalizzazione del mercato, di svecchiamento del parco automobilistico nazionale con un impatto positivo in termini di riduzione dell'inquinamento e di mantenimento dell'occupazione nel settore. A suo avviso occorrerebbe esaminare l'opportunità di utilizzare tale agevolazione in modo più estensivo, consentendone l'applicazione anche a tutti gli autoveicoli che supereranno i dieci anni di immatricolazione fra il 7 gennaio e il 30 settembre 1997, e non solo a quelli immatricolati entro e non oltre il 31 dicembre 1996 come previsto dal testo normativo in esame. Dopo aver illustrato i contenuti dei singoli commi che compongono l'articolo 29, si sofferma in particolare, sui commi 7 e 8 che provvedono alla copertura finanziaria: al riguardo solleva forti perplessità sulle modalità di copertura facenti capo al Fondo per l'occupazione, anticipando l'intenzione di inserire nel parere un'indicazione volta a spostare la copertura sulla voce della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della tabella A della legge finanziaria.

Passa poi a considerare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di accise, apportando diverse modifiche alla previgente normativa con riferimento all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta di consumo del gas metano e dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nonché con riguardo all'applicazione dell'aliquota di accise sulla benzina senza piombo, e si sofferma sull'articolo 10, comma 6, che modifica in parte l'articolo 2, comma 115 del collegato alla legge finanziaria. Ricorda in proposito come detto articolo avesse previsto l'abrogazione dell'obbligo di costituire la scorta strategica e ne avesse disposto la vendita al fine del contenimento della spesa pubblica. Con la norma in esame si ripristina la detrazione dei prodotti nazionali nella formazione dell'ammontare delle scorte obbligatorie per evitare un ulteriore aggravio per le società petrolifere. Il relatore segnala quindi quanto disposto dall'articolo 18, che provvede ad equiparare a fini previdenziali alle imprese e ai datori di lavoro che operano nei comuni montani, le aziende turistiche che svolgono attività in colonie montane, marine e curative o che abbiano nell'anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni formulate nel corso della sua esposizione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURINI postula la necessità di consentire un approfondimento del testo e chiede quindi un rinvio dell'esame.

Il presidente CAPONI richiama l'attenzione sulla necessità di formulare in tempi rapidi il parere, posto che le Commissioni investite in sede primaria prevedono di completare l'esame nel corso della settimana.

Si dicono contrari all'ipotesi di rinvio i senatori MICELE e LARIZZA, mentre il senatore DEMASI si associa alla richiesta del senatore Tu-

rini, rilevando come il provvedimento in esame rappresenti qualcosa di nuovo e diverso rispetto alla manovra di bilancio realizzata a fine anno e meriti quindi anche, da parte dell'opposizione, un approfondimento, con particolare riguardo alle modalità di copertura del contributo previsto a favore del settore automobilistico.

Poichè il senatore TURINI insiste nella sua proposta di rinvio, detta proposta è posta ai voti dal presidente CAPONI.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI e WILDE e contraria del senatore LARIZZA la proposta è respinta dalla Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Athos DE LUCA preannuncia una serie di emendamenti che il Gruppo Verdi-l'Ulivo presenterà nella sede competente a riceverli. In particolare la sua parte politica ritiene che, con riferimento all'articolo 29, il contributo andrebbe esteso anche a favore di coloro che inviano alla rottamazione un'auto immatricolata da più di dieci anni senza prevedere contemporaneamente l'acquisto di un nuovo autoveicolo: con maggiore decisione, quindi, andrebbe perseguito l'obiettivo dello svecchiamento del parco auto, con evidente impatto positivo sull'inquinamento atmosferico. Il contributo andrebbe parimenti esteso all'acquisto di mezzi pubblici con l'intento di alleggerire il traffico automobilistico privato, mentre la responsabilità giuridica per l'avvio alla rottamazione e la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico andrebbe fatta ricadere sulla impresa venditrice. Quanto al settore edilizio, ritiene che l'IVA potrebbe essere ulteriormente ridotta al 4 per cento; rileva inoltre che gli incentivi previsti per il settore della carne dovrebbero essere limitati alla sola carne bovina, penalizzata dalle note vicende dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Il presidente CAPONI valuta positivamente il previsto anticipo del pagamento delle accise a carico delle società petrolifere, che pone fine a speculazioni finanziarie conseguendo vantaggi per l'erario pubblico. Una valutazione diversa fa il suo Gruppo dei previsti incentivi all'industria automobilistica, considerato che con la normativa in esame si continua a perseguire un modello di sviluppo incentrato sulla motorizzazione privata e si privilegia un settore produttivo rispetto ad altri. Il punto di dissenso più rilevante, però, è riferibile alle modalità di copertura, che fanno capo al Fondo per l'occupazione, determinando una situazione di grave emergenza nel settore dei lavori socialmente utili. Poichè solo a partire dal mese di aprile è previsto l'eventuale ripristino degli stanziamenti con i proventi derivanti dall'incremento delle vendite delle auto, è prevedibile che ulteriori situazioni di emergenza in tale settore verranno a determinarsi alla fine di gennaio e alla fine di marzo. Per questo motivo il suo Gruppo ha presentato un emendamento che attinge ad altri stanziamenti previsti nell'ambito della tabella A della legge finanziaria, che potranno essere ripristinati prima che si determini la necessità del loro utilizzo. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità che venga con-

sentito alle regioni di anticipare le somme necessarie alla prosecuzione dei lavori socialmente utili, predisponendo le condizioni perchè esse possano in seguito essere rimborsate. Conclude esprimendo un giudizio negativo sulla eliminazione dell'agevolazione sulle aliquote IVA relative al metano per riscaldamento nel Mezzogiorno.

Il senatore ASCIUTTI rileva preliminarmente come nell'ambito del provvedimento siano previsti 6000 miliardi di maggiori entrate e solo 1700 miliardi di riduzione della spesa. Rifacendosi alle informazioni disponibili circa gli effetti di misure di incentivazione al settore automobilistico simili a quelle in esame adottate in altri paesi europei, egli ritiene che dal contributo previsto all'articolo 29 possa scaturire un incremento delle rottamazioni pari a circa il 20 per cento; considerata la consistenza attuale del parco automobilistico italiano con più di 10 anni di età, le misure dovrebbero quindi interessare circa 2 milioni di auto, cui corrisponde un costo per l'erario pubblico di 3000 miliardi di lire a fronte dei soli 160 miliardi stanziati, i quali peraltro non si configurano come un tetto alla spesa. Sottolinea poi lo squilibrio che si è realizzato a favore del settore automobilistico in rapporto ad altri settori industriali ed in particolare al tessuto delle piccole e medie imprese, ricordando come la «legge Sabatini» per la quale giacciono richieste di finanziamento pari a 500 miliardi sia stata rifinanziata per soli 100 miliardi. Conclude lamentando anch'egli i tempi troppo stretti consentiti per l'esame del provvedimento.

Il senatore LARIZZA ritiene complessivamente condivisibile la conseguita uniformità dell'aliquota IVA sul metano per tutto il territorio nazionale, reputando che essa non costituirà comunque un aggravio eccessivo. Quanto ai previsti contributi a vantaggio del settore automobilistico, dopo aver rilevato che non tutti i settori si prestano allo stesso tipo di incentivazione, fa rilevare come almeno il 50 per cento degli incentivi andranno a favore di aziende di altri paesi, senza considerare che il contributo si risolve in un'ulteriore vantaggio per i cittadini che ottengono un equivalente sconto da parte delle imprese. Il giudizio sull'articolo 29, quindi, deve essere più complessivo, prendendo in considerazione anche i posti di lavoro a rischio e considerando a scomputo dell'onere il mancato ricorso alla cassa integrazione che si traduce in vantaggi per la finanza pubblica. Conclude dicendosi d'accordo con le osservazioni del relatore e del presidente Caponi, intese a cercare una diversa copertura, evitando così di dar luogo a messaggi contraddittori sul versante dell'occupazione.

Il senatore WILDE, dopo aver lamentato i tempi troppo ridotti concessi per l'esame del provvedimento, si sofferma sulla misura di riduzione dell'IVA per la manutenzione di immobili ad uso abitativo, ritenendo che sarebbe stata necessaria una riduzione ulteriore; lo stesso tipo di agevolazione fiscale dovrebbe poi - come rilevato dallo stesso relatore - estendersi anche al settore alberghiero. Quanto ai contributi per il settore automobilistico, egli ritiene che si tratti di un regalo alla FIAT e che comporteranno oneri molto più rilevanti

di quelli previsti dal Governo. Il parere della Lega Nord per la Padania indipendente è quindi contrario al provvedimento in esame.

Il senatore GAMBINI si sofferma preliminarmente sull'articolo 29, sottolineando come con i contributi in esso previsti, si prefiggano obiettivi ulteriori rispetto a quello del mero sostegno al mercato automobilistico: tali obiettivi, riconducibili a quelli di uno svecchiamento del parco automobilistico nazionale e di un abbassamento dei livelli di inquinamento atmosferico nelle città sono ampiamente condivisibili. Passa quindi a considerare l'articolo 27, comma 2, auspicando che mentre si fa salva la posizione previdenziale dei dirigenti, analoga salvaguardia possa essere prevista con riguardo agli ammortizzatori sociali. Si dice del tutto d'accordo con il relatore per quanto riguarda la necessità di estendere agli edifici turistici la norma che prevede la riduzione dell'aliquota IVA, al fine di incentivarne la manutenzione. Sottolinea al riguardo come si tratti di un fenomeno abbastanza limitato ma importante e come nei prossimi anni molti operatori turistici saranno costretti ad effettuare spese per adeguarsi alla normativa comunitaria; d'altra parte la manovra economico-finanziaria è particolarmente carente sul fronte dell'incentivazione al settore turistico.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CARPI che si dice d'accordo con le osservazioni formulate dal relatore e da molti intervenuti, rilevando come anche le critiche dell'opposizione si collochino all'interno della logica del provvedimento, che contiene iniziative orientate alla ripresa economica. Si tratta di un approccio certo parziale e suscettibile di miglioramenti, ma che rappresenta comunque una svolta significativa rispetto all'impostazione dei documenti di bilancio.

Replica quindi il relatore NIEDDU, rilevando come il comma 3 dell'articolo 29 ponga già in capo al venditore l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere alla richiesta di cancellazione dal pubblico registro automobilistico. Quanto alle osservazioni relative all'inadeguatezza della quantificazione degli oneri effettuata dal Governo, fa rilevare come i contributi previsti per l'acquisto di nuove auto sono suscettibili di produrre maggiori entrate in termini di IVA e di tasse di iscrizione al pubblico registro automobilistico, tali da compensare ampiamente i costi. All'osservazione del senatore Athos De Luca che vorrebbe l'estensione del contributo anche a chi provvede alla sola rottamazione, risponde ponendo l'accento sul mancato introito per il bilancio pubblico che si determinerebbe in tali ipotesi. Quanto al suggerimento teso ad una differenziazione del trattamento degli altri tipi di carne rispetto a quella bovina, fa rilevare come si sia applicata la stessa agevolazione anche alle carni suine in ragione del trattamento dei due tipi di carne nei medesimi stabilimenti con il conseguente doppio regime di contabilità e di adempimenti fiscali che un diverso regime agevolativo avrebbe comportato.

Il presidente CAPONI propone quindi che venga conferito al relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo ove alcune delle sue proposte emendative vengano salvaguardate. In particolare gli pare che la prevista incentivazione al settore automobilistico debba costituire l'occasione per indirizzare la produzione verso lo sviluppo dei mezzi di trasporto pubblici con finalità di riduzione dell'inquinamento. Si dice d'accordo con la prospettata diversa copertura degli oneri di cui all'articolo 29.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto contrario, osservando in particolare che - come dimostrano le esperienze straniere - i problemi del settore automobilistico non si risolvono con misure temporanee, suscettibili di dar luogo ad una successiva crisi del mercato in concomitanza con la scadenza del termine.

Posta ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni risulta approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0013ª)

Il senatore ASCIUTTI lamenta che l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1905 all'ordine del giorno della seduta odierna sia avvenuta senza sentire i Gruppi.

Il sottosegretario CARPI richiama l'attenzione sul fatto che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, contenendo norme tese a risolvere una serie di questioni sorte in sede di esame del decreto-legge n. 321 del 17 giugno 1996 e che non avevano potuto essere accolte in tale contesto.

Dopo che il presidente CAPONI, posto che la scelta della sede di assegnazione rientra fra le prerogative del Presidente del Senato, ha ricordato al senatore Asciutti le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 2, del Regolamento relative alla rimessione all'Assemblea, quest'ultimo si riserva di valutare la questione, chiedendo che l'esame inizi la prossima settimana.

Il presidente CAPONI accoglie la richiesta del senatore Asciutti, informa quindi la Commissione che è pervenuta da parte del Mediocredito centrale la richiesta di presentare in anteprima all'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi uno studio relativo al sistema di incentivazione alle imprese ed alla politica industriale. L'audizione potrebbe essere programmata per Martedì 28 gennaio alle ore 11,30.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

75ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del decreto-legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 gennaio 1997.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella precedente seduta il relatore Pelella ha svolto la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

Il senatore MANZI osserva preliminarmente che il decreto-legge in titolo, nel suo complesso, reca misure che comportano sacrifici indubbiamente gravosi, ma in larga misura sostenibili anche se alcune di esse – quali l'aumento dell'aliquota dell'Iva su alcuni farmaci di fascia A, B ed H, di cui al comma 1 dell'articolo 2, e sulle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno – sono destinate a ripercuotersi in modo negativo sulle fasce sociali più deboli. Particolare preoccupazione destano invece le disposizioni che stornano gran parte delle risorse finanziarie iscritte nel Fondo per l'occupazione, e destinate in origine al finanziamento dei progetti per lavori socialmente utili, a copertura degli oneri comportati da altri interventi e per finalità diverse. In particolare, con gli articoli 27 e 29, i fondi destinati ai lavori socialmente utili vengono ridotti di circa 500 miliardi, nonostante le dichiarazioni e gli impegni assunti dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 510 del 1996. Non risulta neanche convincente la previsione, di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 27, di incrementare il Fondo per l'occupazione di 300 miliardi di lire per l'anno 1997 mediante l'autorizzazione al Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti. La procedura prevista per l'erogazione di tali

mutui, infatti, comporta tempi molto lunghi, non compatibili con la necessità di assicurare continuità ai progetti in corso e, di conseguenza, alle misure di sostegno al reddito per i numerosi lavoratori impegnati in questo settore. È comunque grave che il Governo, sottraendo fondi ai lavori socialmente utili, abbia adottato una scelta che contrasta con l'asserita priorità programmatica degli interventi per lo sviluppo dell'occupazione. In presenza di una crisi occupazionale che non dà segni di miglioramento, occorrerebbe individuare altre e diverse modalità di copertura finanziaria per le misure adottate dal provvedimento all'esame: a tale proposito, la sua parte politica ha predisposto un emendamento che individua una copertura alternativa, mediante il ricorso all'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nelle tabelle allegate alla legge finanziaria per il 1997.

In conclusione, il senatore Manzi rileva che il Governo deve assicurare il rispetto degli impegni assunti in materia di occupazione e, in particolare, per quanto concerne l'ampliamento dell'ambito soggettivo dei lavori socialmente utili e la ridefinizione di regole e finalità di essi attraverso l'adozione di una organica legge-quadro. Ove il Governo non dovesse assicurare il recupero delle risorse stornate dal Fondo per l'occupazione, il voto del Gruppo di Rifondazione comunista sul decreto-legge in titolo, per la parte di competenza della Commissione, non potrà che essere contrario.

Il senatore MUNDI dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Manzi, e rileva che la drastica diminuzione delle risorse da destinare ai lavori socialmente utili è destinata a determinare una situazione di grave difficoltà politica per gli enti locali che si sono impegnati nella promozione dei progetti. Annuncia pertanto che il Gruppo Forza Italia esprimerà un parere contrario, per la parte di competenza della Commissione, alla conversione in legge del decreto-legge n. 669.

Poichè non vi sono più iscritti a parlare, il PRESIDENTE invita il senatore Pelella a predisporre uno schema di parere, nel senso da lui indicato nella relazione introduttiva, integrato con le osservazioni emerse dal dibattito, che potrà essere esaminato nella seduta di domani.

Il relatore PELELLA aderisce all'invito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga dei termini

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del decreto-legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 gennaio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda di avere già svolto la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

Il senatore MANZI dichiara di condividere le osservazioni formulate dal Presidente nella sua relazione introduttiva relativamente all'articolo 7 del decreto-legge in titolo, soprattutto nella parte in cui è stato posto il problema di assicurare certezza delle regole ai destinatari di norme di grande rilievo che, tra l'altro, danno attuazione con notevole ritardo ad obblighi previsti da direttive comunitarie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che risalgono al 1989. In particolare, suscita notevole perplessità la proroga disposta al comma 1 dell'articolo 7 a favore della pubblica amministrazione e, a tale proposito, va tenuto presente che il termine per l'adeguamento alle normative di sicurezza, in un settore fondamentale della vita sociale quale quello della scuola, è stato prorogato addirittura al 31 dicembre 1999, con una disposizione introdotta surrettiziamente in un provvedimento di urgenza, convertito poco prima della interruzione dei lavori parlamentari per le festività di Natale, e destinata a creare non poche difficoltà sul piano applicativo ed interpretativo. In generale, comunque, le disposizioni di rinvio di termini recate dall'articolo 7 sono oggetto di forte contestazione da parte dei sindacati, delle rappresentanze operaie e delle numerosissime aziende che hanno provveduto per tempo a mettersi in regola e che ora, con il differimento dei termini previsti in materia sanzionatoria dal decreto legislativo n. 626 del 1994, non potranno che dolersi di averne rispettato puntualmente le prescrizioni. Occorre altresì ricordare che gran parte degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 hanno carattere procedurale e non comportano oneri, come è il caso di molti adempimenti in materia di videoterminali. È necessario pertanto pervenire ad una radicale modifica dell'articolo 7 del decreto-legge in titolo che, nella sua attuale formulazione, incontra numerose e giustificate opposizioni.

Il senatore BONATESTA osserva che il dibattito si sta attenendo rigidamente all'ambito della competenza della Commissione in sede consultiva, riferendosi esclusivamente al contenuto normativo dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, oggetto di condivisibili osservazioni critiche da parte della relazione introduttiva svolta dal presidente Smuraglia nella precedente seduta. A suo parere, in altri casi, la Commissione, nell'esame di altri provvedimenti assegnati in sede consultiva, si è soffermata, sia pure con diverse accentuazioni, sul complesso delle disposizioni in essi recate. È quindi necessario chiarire preliminarmente su quali parti dei provvedimenti assegnati in sede consultiva è chiamata a pronunciarsi la Commissione, poichè, per quanto concerne il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 670, l'attenzione esclusiva rivolta all'articolo 7 potrebbe dare adito al sospetto che in tal modo la maggioranza voglia comunque salvare il resto dell'articolato, mentre, a suo parere, la Commissione dovrebbe esprimersi in senso contrario alla conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione del senatore Bonatesta sulla peculiare natura della sede consultiva, e gli fa presente che la Commissione si è sempre limitata all'esame delle parti di propria competenza per quanto concerne i disegni di legge assegnati in tale sede dalla Presidenza del Senato, come previsto dal Regolamento. D'altra parte, la natura stessa del provvedimento all'esame consente una individuazione

quanto mai puntuale delle parti di esso sulle quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Il senatore PELELLA, nel dichiararsi d'accordo con le considerazioni svolte dal Presidente nella sua relazione introduttiva, richiama l'attenzione sulla necessità di riuscire a correggere aspetti palesemente insoddisfacenti del provvedimento all'esame, evidenziando i problemi di merito e di metodo che richiedono un approfondimento e una ridefinizione dell'articolo 7. Peraltro, la relazione introduttiva si colloca in una linea di continuità con l'attenzione che la Commissione ha sempre rivolto ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare della sicurezza nelle strutture pubbliche ove si svolgono momenti essenziali della vita associata. Proprio in sede di esame del decreto legislativo n. 626 venne sottolineata la necessità di recepire le normative comunitarie in tempi compatibili con l'esigenza dei soggetti destinatari di adeguarsi alle diverse prescrizioni ivi contenute, e venne contestualmente stigmatizzata la pratica, purtroppo generalmente diffusa, di rinviare o differire i termini assegnati per legge all'adempimento di taluni obblighi, sottolineandosi l'esigenza di dare certezza agli operatori e di evitare provvedimenti di rinvio o di condono, inevitabilmente destinati a premiare gli inadempimenti moltiplicando situazioni di ingiustizia e di disparità di trattamento. Anche per quanto riguarda la normativa all'esame, la scelta del differimento di termini appare quanto mai discutibile e non minori perplessità suscita il fatto che il problema dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative di sicurezza non venga affrontato in modo differenziato, in particolare per quanto riguarda la situazione degli artigiani e della piccola impresa, che sopportano oneri in proporzione più gravosi di quelli che riguardano altri settori.

Secondo il senatore CORTELLONI le disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge in titolo costituiscono una violazione palese del principio della certezza del diritto e una grave ingiustizia nei confronti degli operatori che si sono prodigati per adempiere per tempo agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626. Peraltro, anche i primi elementi che emergono dalla indagine conoscitiva in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, appena avviata dal Comitato paritetico all'uopo istituito, indicano la scarsa influenza della normativa di sicurezza sulla diminuzione del numero complessivo degli infortuni sul lavoro, ed è pertanto da chiedersi se la proroga disposta con il decreto-legge all'esame finirà con il produrre gli effetti voluti. A tale proposito, egli sottolinea l'importanza del tema dell'informazione degli operatori, indispensabile per dare vita a reali garanzie in materia di sicurezza, e si pronuncia in senso contrario all'articolo 7 del decreto-legge n. 670.

Il senatore MONTAGNINO, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni del senatore Pelella, rileva che la normativa vigente in materia di sicurezza ha disposto termini tali da consentire ai soggetti destinatari di adempiere in tempi ragionevoli agli obblighi ivi contenuti. D'altra parte, la creazione di condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro è una necessità che non deriva soltanto da obblighi posti dalle norme comunitarie, ma da fondamentali esigenze di civiltà, che non possono essere richia-

mate soltanto sull'onda delle effimere reazioni emotive successive al verificarsi di gravi incidenti sul lavoro. In verità, anche nel corso della discussione parlamentare sulla manovra di finanza pubblica per il 1997 sono stati proposti da più parti emendamenti volti a disporre una proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 626. In quella sede, nonostante le pressioni dei soggetti interessati, tali tentativi non hanno avuto successo. Proprio per questo motivo, l'articolo 7 del decreto-legge in titolo costituisce una misura politicamente ed eticamente diseducativa, che penalizza quanti si sono impegnati per adeguarsi per tempo alle prescrizioni della normativa in materia di sicurezza. Suscita ulteriore perplessità il fatto che, nel disporre la proroga dei termini in discussione, non siano stati introdotti criteri adeguati a distinguere la posizione dell'artigianato e della piccola impresa, comparti particolarmente penalizzati dagli oneri finanziari connessi agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626, dalla diversa posizione della grande impresa.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, avverte che sottoporrà alla Commissione uno schema di parere nella seduta già convocata per domani e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0002°)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0001°)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
(R162 000, C11ª, 0003°)

Il presidente SMURAGLIA, nel prendere atto che non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, fa presente che alcuni senatori, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, hanno manifestato l'intenzione di prendere la parola. Pertanto, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, mantenendo comunque ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

2ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Pietro Magno, Presidente dell'INAIL, e il dottor Roberto Urbani, Direttore Generale dell'INAIL, accompagnati dal dottor Giancarlo Fontanelli, Presidente del Comitato Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL, e dall'ingegner Giuseppe Spada, Coordinatore del Centro Studi e Servizi per la prevenzione dell'INAIL.

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

(A008 000, R18ª, 0001°)

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di accordi intercorsi tra i Gruppi politici interessati, il senatore Roberto Napoli sostituirà per tutto il corso dell'indagine il senatore Zanoletti, e il senatore Tabladini il senatore Manfroi.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**

(R048 000, R18ª, 0001°)

Dopo brevi parole di saluto del presidente SMURAGLIA - il quale, ringraziati gli intervenuti per la disponibilità dimostrata, illustra succin-

tamente gli obiettivi dell'indagine e dell'audizione - il professor MAGNO, il dottor URBANI, il dottor FONTANELLI e l'ingegner SPADA svolgono brevi relazioni introduttive. Il professor MAGNO consegna inoltre al Presidente un documento contenente dati ulteriori rispetto a quelli già inoltrati alla Commissione, in risposta alla richiesta di informazioni ricevuta per iscritto dall'Istituto.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande agli auditi i deputati STRAMBI, BASTIANONI, STELLUTI, POLIZZI, SANTORI, e i senatori CORTELLONI, PELELLA, TABLADINI, MONTAGNINO, MULAS, MUNDI, TAPPARO, nonché il presidente SMURAGLIA.

Ai quesiti formulati rispondono il professor MAGNO, il dottor URBANI, il quale si riserva di inoltrare alla Commissione ulteriori dati ed informazioni, ed il dottor FONTANELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0012^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0006^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che è pervenuta, da parte del Rinaldo Bosco, la seguente proposta di risoluzione, che rende nota riservandosi il giudizio di ammissibilità su di essa:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

nel prossimo mese di febbraio, in Friuli Venezia Giulia, nella zona della Carnia, si terranno i mondiali juniores di biathlon;

la gara è inserita nell'ambito del grande circuito bianco, cui anche gli abitanti di quella zona hanno contribuito con i natali e la crescita agonistica di campioni come Manuela Di Centa;

considerato che:

per la Carnia è un avvenimento importantissimo, che se ben rappresentato può contribuire a togliere, quella terra, dalla emarginazione cui la nostra società relega la montagna più povera e meno conosciuta al grande turismo;

eventi di tale importanza sono fondamentali per la valorizzazione e promozione delle regioni in Italia, e del nostro Paese all'estero;

preso atto che:

anche autorevoli esponenti del Governo si sono pronunciati affinché, il servizio pubblico radiotelevisivo segua con attenzione le manifestazioni e gli avvenimenti sportivi che si tengono nel Paese ed all'estero, come qualificante veicolo di formazione ed educazione dei giovani;

impegna la RAI

ad adottare le opportune iniziative che consentano di dare una ampia copertura televisiva delle gare, prevedendo anche la trasmissione in diretta delle fasi salienti e di quelle che si potranno preventivamente ritenere più entusiasmanti ed interessanti al pubblico mondiale».

RINALDO BOSCO

Comunica altresì di aver ricevuto la seguente lettera da parte del dottor Jader Jacobelli, della quale dà lettura:

«Caro Presidente,

non meravigliarti troppo della reazione dei direttori di testata. Non è cosa nuova, ma è avvenuta anche in tutte le precedenti audizioni, anche quando a presiedere la Commissione erano uomini di altra parte.

Quella reazione nasce dal fatto che l'art. 6 della legge sulla stampa, riguardante i direttori di testata, riconosce loro una ampia autonomia, e che quella normativa è stata erroneamente estesa anche ai direttori di testata del Servizio pubblico, mentre è evidente che nel suo quadro l'autonomia dei direttori non può essere «in positivo», nel senso che essi sono arbitri delle loro scelte professionali, ma «in negativo», nel senso che nessuno può imporre loro di contravvenire alle regole del Servizio pubblico. Non quindi - ho sempre sostenuto - «autonomia per...» ma «autonomia da...».

Il fatto è che la contrattualistica del Servizio pubblico non dovrebbe essere mutuata da quella della stampa che opera in regime privatistico, ma dovrebbe essere «ad hoc». Da qui certi conflitti, non soltanto esterni ma anche interni.

Se poi si dovesse approfondire la problematica dell'autonomia ci accorgeremo che anche nel campo della stampa essa può essere esercitata soltanto nel quadro della «linea editoriale» del giornale che si dirige. Poiché la linea editoriale del Servizio pubblico non può che essere diversa, ne consegue che l'autonomia non deve confliggere con essa.»

JADER JACOBELLI

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PLURALISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO
(R050 001, B60^a, 0003^o)*

Intervengono il deputato Mauro PAISSAN, relatore, il senatore Francesco SERVELLO, il senatore Stefano SEMENZATO, il senatore

Enrico JACCHIA, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Elio VITO e il senatore Riccardo DE CORATO.

Il Presidente Francesco STORACE rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta che sarà calendarizzata dall'Ufficio di Presidenza nella sua riunione di domani, 22 gennaio 1997, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 20,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

*AUDIZIONE DEL SIGNOR ROBERTO NAPOLI, EX DIPENDENTE DEL SISDE
(R047 000, B65^a, 0003^o)*

Il Comitato procede all'audizione del signor Roberto Napoli, ex dipendente del SISDE, che, dopo aver svolto una breve esposizione, risponde a quesiti formulati dai componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,45.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0001º)*

La Commissione prosegue nella discussione sui lavori, interrotta nella seduta del 14 gennaio.

Il deputato VENETO dichiara anzitutto di concordare con la impostazione programmatica del Presidente, che opportunamente esalta la caratteristica unitaria della battaglia da condurre contro la criminalità. Tra i temi che devono essere affrontati particolare importanza rivestono quelli dei collaboratori di giustizia e dello sviluppo economico e sociale da favorire nelle zone del paese ove maggiormente si registra la pressione della criminalità. Priorità assoluta riveste il problema del controllo dei flussi di denaro e della lentezza con cui il sistema bancario si adegua agli abbassamenti del tasso ufficiale di sconto deciso dalla Banca d'Italia. L'elevato costo dei finanziamenti bancari, infatti, finisce con il favorire l'usura, incentivando così la permanenza di una situazione di degrado. È noto che quasi tutto il risparmio accumulato nel Mezzogiorno finisce con l'essere investito nelle zone settentrionali del paese, a causa di gravi debolezze del sistema bancario meridionale. È necessario intervenire su tale situazione, non certo con il ritorno ad un ormai obsoleto dirigismo statalistico, ma con una efficace opera di *moral suasion*. Va soprattutto contrastato il riciclaggio dei capitali mafiosi, che si avvale ormai di paradisi fiscali anche interni alla Unione europea: è di soli tre giorni fa un articolo de «il Giornale delle banche» che denuncia un flusso di denaro illegale dalle banche del sud a quelle del nord, che poi, attraverso l'isola di Man e la Svizzera, torna in Italia senza che sia più possibile risalire ai proprietari. La principale battaglia della Commissione deve essere condotta contro il tradizionale principio secondo il quale

pecunia non olet ed a tale scopo bisogna riuscire a controllare i movimenti di capitale. Eguale impegno va posto nel verificare i flussi della immigrazione clandestina, anche al fine di assicurare il rispetto, da parte dell'Italia, degli accordi di Schengen. Si tratta di problemi in ordine ai quali persiste sempre il rischio di fare della demagogia e di sottovalutare la gravità della situazione.

Secondo alcune fonti, vi sarebbero ormai nel Mezzogiorno circa un milione e mezzo di immigrati clandestini e la presenza di gruppi criminali stranieri sembra ormai accertata in molte regioni italiane. Grave allarme sociale è anche suscitato dalle nuove forme di criminalità giovanile, come ha opportunamente sottolineato il procuratore generale di Bari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, e sempre più drammatica risulta la carenza degli organici della magistratura, che sta conducendo ad una fioritura di prescrizioni in molti sedi giudiziarie meridionali.

Il deputato SAPONARA esprime apprezzamento per le linee programmatiche esposte dal Presidente e vivo compiacimento per il clima unitario dei lavori, nonostante alcune piccole intemperanze che si spera non debbano più ripetersi. Risultano immotivate le critiche espresse dall'onorevole Vendola al presidente Del Turco in ordine ad una presunta, insufficiente sottolineatura della pericolosità del rapporto tra mafia e politica. La criminalità organizzata non è una prerogativa del Sud ed a Milano, ad esempio, negli ultimi anni, sono state compiute più operazioni antimafia che in Sicilia, con migliaia di arresti e decine di processi, alcuni dei quali già definiti. Particolarmente importante è l'inchiesta sull'autoparco, che ha visto forti contrasti tra la Procura di Firenze e quella di Milano, contrasti solo apparentemente poi ricomposti. In sostanza si tratta della gestione di un pentito, che è stato considerato quasi sempre attendibile, ma non quando ha messo accuse contro un magistrato che stava salendo agli onori delle cronache. Una missione a Milano della Commissione antimafia costituirebbe - rileva - anche un giusto riconoscimento del lavoro che si sta svolgendo. Finora la criminalità organizzata è stata combattuta soprattutto con le dichiarazioni dei pentiti ed in ordine a tale questione c'è un ampio dibattito che è stato recentemente ravvivato dalle dichiarazioni della vedova Montinaro. Certo l'opinione pubblica è stata particolarmente colpita dalle notizie sulle ingenti somme erogate ai pentiti e sul loro elevato tenore di vita, ma essi costituiscono uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità. La legge sui pentiti va però rivista nè i Procuratori della Repubblica devono temere che, con una riforma, a classe politica voglia indebolire o delegittimare la loro azione. Le questioni del risarcimento alle vittime della mafia e del trattamento dei pentiti sono da tenere ben distinte ed a tale proposito la recente proposta del ministro Flick, di dividere tra i familiari delle vittime della mafia i beni confiscati ai mafiosi, risulta pericolosamente demagogica. Un segnale ben più apprezzabile di rispetto per le vittime della mafia sarebbe dato da una maggiore attenzione verso i familiari, evitando il ripetersi di episodi come quello recente di Palermo, allorchè la vedova Montinaro non è stata invitata ad un incontro pubblico sul tema della lotta alla criminalità, nonostante lo avesse esplicitamente chiesto. La normativa sui pentiti va modificata, evitando soprat-

tutto che il riscontro alle dichiarazioni di un pentito sia costituito dalle dichiarazioni di un altro pentito, penalizzando il rifiuto dei pentiti di rispondere nel dibattimento processuale e ricorrendo, in tal caso, alla dichiarazione di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni precedenti. Occorre poi evitare che lo stesso avvocato assista più pentiti, poichè così si viene inevitabilmente a creare un canale di comunicazione, nè sembra accettabile il pentimento in fasi successive, con dichiarazioni accusatorie che vengono espresse anche molto tempo dopo l'inizio della collaborazione. A tale proposito non si può non rilevare che molti sospetti si sono determinati in ordine alla gestione del pentito Brusca, per il quale si potrebbe malevolmente ipotizzare che l'ammissione al programma di protezione è stata concessa solo dopo che le sue dichiarazioni hanno preso una certa piega.

Il deputato Saponara ricorda poi che in passato le notizie di attentati contro il *pool* di Milano venivano diffuse in tempi ben calibrati, proprio allorchè quei magistrati apparivano in difficoltà nei rapporti con l'opinione pubblica. Si può ricordare, ad esempio, che qualche tempo fa il dottor Caselli ammonì a non delegittimare il *pool* di Milano ed immediatamente dopo, a distanza di pochi giorni, il pentito Brusca rivelò che egli in passato aveva meditato un attentato contro il dottor Di Pietro. Tali episodi vanno esaminati con attenzione. Le segnalazioni dei magistrati vanno accolte, ma la classe politica deve esercitare le sue responsabilità, evitando che la Repubblica italiana divenga la Repubblica delle procure.

Il senatore PETTINATO, espresso preliminarmente un generale apprezzamento per le dichiarazioni programmatiche del Presidente, ritiene che meriti una segnalazione particolarmente positiva l'idea di istituire uno sportello verso gli enti locali, anche se appare difficile una concreta strutturazione della proposta, e verso il mondo della scuola che riflette un compito primario di questa Commissione. Sul metodo di lavoro il senatore Pettinato ritiene che la Commissione non debba in alcun modo sovrapporsi alla autorità giudiziaria, pur se non si deve escludere aprioristicamente che, nello sviluppo dell'inchiesta parlamentare, possano essere previste audizioni anche dei collaboratori di giustizia. Il paese s'interroga se il complesso delle norme e delle strutture approntate per la lotta alla mafia funzionino e se si siano registrate degenerazioni e irregolarità: è compito primario della Commissione condurre una verifica al riguardo, anche ascoltando, se del caso, i collaboratori di giustizia. Non va dimenticato che, con il cosiddetto pentitismo, sono stati portati duri colpi all'organizzazione mafiosa nè, contemporaneamente, che l'opinione pubblica ha mostrato preoccupazione in ordine alla circostanza che, in nome dell'emergenza, siano violati principi di diritto processuale e sostanziale. La necessità di mantenere alta la tensione antimafia non deve impedire una verifica degli eventuali abusi nella gestione dei collaboratori di giustizia e la Commissione dovrà impegnarsi nella formulazione di proposte intese a mantenere l'attività dello Stato sul terreno di una legittimità costante, tranquillizzando così l'opinione pubblica. In questo quadro sarà necessario riconsiderare il rapporto tra momento premiale e momento penitenziale nel trattamento dei collaboratori di giustizia, anche attraverso una più articolata disciplina della diminuzione delle

pene in rapporto alla rilevanza della collaborazione. Osservato quindi come non esista garanzia che la condizione di libertà del collaboratore di giustizia impedisca contatti e collegamenti, fa presente che è necessario riflettere sui modi della concessione della libertà, talora forse condizionati dal desiderio di sollecitare altre rivelazioni. Indicato poi, tra gli oggetti di riflessione della Commissione, la verifica dei tempi delle rivelazioni da parte dei collaboratori di giustizia, sottolinea l'esigenza che vi sia un'attenta, complessiva considerazione, da parte degli inquirenti, del comportamento dei collaboratori di giustizia, e, da parte della Commissione, un controllo del concreto funzionamento del sistema del trattamento economico.

Il senatore Pettinato pone infine in evidenza le carenze dei risultati nei confronti del fenomeno della finanza mafiosa che, alimentata da traffici illeciti, si inserisce nella economia legale, e indica nell'approfondimento di questo tema, come pure di quello del sequestro dei beni dei boss mafiosi, un impegno assiduo che la Commissione dovrà assumere.

Il Presidente avverte che il seguito della discussione sui lavori della Commissione proseguirà in una successiva seduta, essendo ora necessario procedere all'audizione del dottor Piero Luigi Vigna, procuratore nazionale antimafia.

AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR PIERO LUIGI VIGNA
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dottor Vigna per aver aderito all'invito della Commissione, lo invita ad introdurre l'audizione con una illustrazione degli indirizzi che intende imprimere alla Procura nazionale antimafia.

Il dottor VIGNA, dopo aver ringraziato la Commissione della convocazione che cade a pochi giorni dal suo insediamento alla Procura nazionale antimafia, ricorda, in primo luogo, la struttura e l'articolazione territoriale della Procura, disegnata in modo tale da consentire la migliore conoscenza dei fatti mafiosi. Accennato quindi ai compiti della Procura, quali l'avocazione di talune indagini nei casi previsti dalla legge, il coordinamento delle indagini svolte da più procure distrettuali e l'impulso alle indagini al fine di garantirne la completezza e l'efficacia, il dottor Vigna sottolinea come la raccolta dei dati, delle notizie e delle informazioni relative ai delitti di criminalità organizzata debbano dalla Procura essere elaborate, così da consentirne una lettura ragionata. A tal fine è essenziale il ruolo della struttura informatica istituita presso la Procura nazionale che, ricorda il dottor Vigna, ha altresì il potere di applicazione di magistrati dell'organico a uno o più determinati procedimenti.

Il dottor Vigna si sofferma quindi sulla organizzazione che egli intende dare al suo ufficio prevedendo la suddivisione dei magistrati dell'organico in dipartimenti o gruppi di lavoro. Un primo gruppo dovrà

occuparsi delle mafie tradizionali o storiche - mafia, n'drangheta, sacra corona unita, camorra - il secondo delle nuove mafie e dunque dei traffici illeciti degli stupefacenti, delle armi, del *racket* della prostituzione e della espansione della criminalità organizzata cinese e di quella proveniente dai paesi dell'est europeo.

Un terzo dipartimento dovrà esaminare gli aspetti tecnologici e scientifici degli strumenti, anche informatici, sempre più raffinati a disposizione della criminalità organizzata, mentre un quarto gruppo dovrà occuparsi delle relazioni internazionali, essendo ormai dato di conoscenza comune che si sono determinate forti interrelazioni fra i gruppi di criminalità organizzata di diversi paesi. In proposito la Procura, oltre a rendere più rapida l'esecuzione delle rogatorie, dovrà assicurare efficacia, allorchè non esistono convenzioni internazionali, al lavoro di indagine, attraverso un monitoraggio dei paesi i cui cittadini operano illecitamente in Italia e degli Stati nei quali operano i criminali italiani. Individuando per quei paesi un organo omologo alla Procura nazionale antimafia si dovrebbe, in piena trasparenza, predisponendo protocolli d'intesa, attuare scambi di notizie reciproci, nel rispetto del segreto investigativo: si tratta di una esperienza già positivamente realizzata con la procura di Tirana. Tale progetto - osserva il dottor Vigna - deve trovare compiuta realizzazione nella informazione costante del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri nonchè degli organi di polizia, secondo un metodo di cooperazione istituzionale, da lui giudicato essenziale.

Un quinto dipartimento - prosegue il dottor Vigna - dovrà condurre studi e acquisire documentazione sulle modalità attraverso le quali si esercita il riciclaggio che, come è noto, trova limiti solo nella fantasia dei riciclatori. In proposito sono stati presi contatti con la Banca d'Italia e con l'Ufficio italiano cambi per ottenere un flusso di notizie riguardanti il patrimonio delle organizzazioni mafiose e si sta lavorando all'idea di creare una agenzia che veda impegnati esponenti del mondo finanziario, della Banca d'Italia e degli organi investigativi, alla quale andrà segnalata, in base a criteri indicati dalla Banca d'Italia, ogni operazione sospetta, al fine di verificare, alla luce di tale informazione, se possano delinearci notizie di reato. La Banca d'Italia - nota il dottor Vigna - vede in questo settore una funzione fondamentale della Procura nazionale antimafia.

Allo scopo di colmare lacune propositive da parte di altre procure, la Procura nazionale antimafia dovrebbe avere la competenza di proporre, oltre alle misure di prevenzione, anche quelle di carattere patrimoniale e, inoltre, dovrebbe compiere una indagine, in senso conoscitivo e non giudiziario, che si concreti nel monitoraggio degli uffici e degli agenti di cambio al fine di segnalare i dati acquisiti ai procuratori distrettuali. Sottolineata quindi l'importanza di mantenere i collegamenti con il territorio e dunque la rilevante funzione della banca dati nazionale e delle banche dati distrettuali nell'analisi degli elementi processuali, il dottor Vigna ritiene che la Procura nazionale antimafia debba svolgere un ruolo nel settore dei collaboratori di giustizia in merito all'adozione, alla revoca e alla non proroga del programma di protezione. Conclude segnalando la necessità di una modifica legislativa riguardante il fenomeno del cosiddetto pentitismo che affronti la tutela, gli aspetti pro-

cessuali, i benefici nel senso delle attenuanti e i benefici penitenziari concessi ai collaboratori di giustizia.

Il deputato CARRARA chiede se, a parere del dottor Vigna, per quanto riguarda la gestione dei pentiti, l'organo di decisione delle misure premiali vada differenziato rispetto all'ufficio addetto alla protezione. Chiede poi se debba essere reso obbligatorio il coordinamento tra le Procure distrettuali e la Procura nazionale antimafia, se quest'ultima non debba anche avere un ufficio di polizia giudiziaria e se vada prospettata una revisione sistematica delle misure di prevenzione.

Il dottor VIGNA rileva anzitutto che il sistema attuale contempera esigenze differenziate e che già oggi si cerca di attuare una distinzione, sempre più marcata, tra protezione del pentito ed attività investigativa susseguente alle sue dichiarazioni, evitando rapporti troppo stretti tra il collaboratore ed il magistrato che coordina le indagini. Per quanto concerne il rapporto tra le procure, certo il sistema attuale privilegia il coordinamento spontaneo, pur prevedendo un potere di avocazione da parte del Procuratore nazionale, potere che finora non è mai stato esercitato. Probabilmente qualche modifica legislativa sarebbe opportuna, per meglio delineare poteri già previsti dalla legislazione vigente che già attribuisce al Procuratore nazionale la possibilità di accedere ai registri generali e di istituire collegamenti con le banche dati distrettuali. Il coordinamento quindi in gran parte già esiste e la sua necessità è evidente per il fatto stesso che alcuni reati rivelano la propria natura mafiosa solo se inquadrati in un contesto che va al di là del singolo distretto. La legge prevede anche che la Procura nazionale si avvalga della collaborazione della Direzione investigativa antimafia e di alcuni organismi centralizzati come lo SCICO, pur se non è del tutto chiaro cosa in concreto debba significare questo potere di «avvalersi». In ordine poi alle misure di prevenzione, certamente la normativa attuale non è del tutto chiara ed esiste una pericolosa sovrapposizione con le norme che disciplinano la confisca dei beni nell'ambito del processo penale.

La deputata NAPOLI chiede di conoscere l'opinione del dottor Vigna sugli allarmi lanciati da alcune Procure distrettuali antimafia, come quella di Reggio Calabria, circa le difficoltà di condurre alcuni processi e sollecita una più approfondita illustrazione delle opinioni del dottor Vigna in ordine ai cosiddetti pentiti.

Il dottor VIGNA dichiara anzitutto di ben conoscere i problemi di procure distrettuali antimafia come quella di Reggio Calabria. La vera questione è quella delle carenze dell'organico della magistratura nè il rimedio può essere, in via generale, quello dell'applicazione, in sede distrettuale, dei magistrati della Procura nazionale antimafia, poichè tale organismo, se parcellizzato, perderebbe la propria ragion d'essere.

In ordine ai collaboratori di giustizia, è ormai evidente la necessità di procedere ad alcune modifiche della normativa. Il sistema attuale presenta il difetto di prevedere un unico programma di protezione, particolarmente complesso ed oneroso, nonchè quello di far derivare strettamente i benefici penitenziari dalla esistenza del programma di prote-

zione. Si tratta oltretutto di un sistema ingiusto, poichè, una volta cessato il pericolo, il collaboratore non dovrebbe più godere dei benefici. L'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero di giustizia e coordinato dal dottor D'Ambrosio ha già elaborato alcune ipotesi. Anzitutto il programma dovrebbe essere applicabile solo per i reati di mafia e terrorismo – attualmente, in astratta ipotesi, anche uno scippatore potrebbe diventare collaboratore di giustizia e godere dei connessi benefici – e le dichiarazioni del collaboratore dovrebbero non solo, ovviamente, essere attendibili, ma anche apportare informazioni nuove e significative, di grande utilità per il proseguimento delle indagini. Insomma la collaborazione va riconosciuta e premiata solo se permette di entrare all'interno di una organizzazione, che in precedenza sfuggiva alle ricerche degli investigatori: quest'ultimo aspetto era già presente nella legislazione antiterrorismo. Occorre poi modulare attentamente le forme della protezione, anche in considerazione del numero ormai elevatissimo di familiari di collaboratori soggetti a protezione: per il futuro occorrerà presumere sempre la condizione di pericolo per i familiari conviventi e valutare caso per caso la situazione dei familiari non conviventi. È opportuno poi che la nuova normativa preveda che, entro un periodo di tempo congruo, il collaboratore riferisca se non tutto ciò che è a sua conoscenza, almeno i principali episodi delittuosi, con l'indicazione dei correi e dei beni di sua proprietà: se si tratta di beni illecitamente acquisiti, dovranno essere confiscati; se i beni invece sono legittimamente di proprietà del collaboratore, se ne dovrà tener conto nel decidere la misura della assistenza economica. Questa attenzione agli aspetti economici ha carattere innovativo, perchè finora l'azione di contrasto alla criminalità si è focalizzata sugli aspetti di tipo militare. Alla dichiarazione di volontà di collaborazione dovrebbe seguire immediatamente una tendenziale chiusura dei rapporti con il restante universo criminale e l'inserimento in un regime carcerario specifico. Quanto poi alle dichiarazioni incrociate, che si offrono reciprocamente riscontro, risulta molto difficile prevedere per legge che il riscontro in questi casi sia considerato insufficiente e va ricordato che la Cassazione ha già definito attendibile il riscontro incrociato, ponendo però alcune condizioni, tra cui quella che i collaboratori non abbiano avuto rapporti tra di loro.

In ordine poi alla proposta di vietare ad un avvocato di assistere più di un collaboratore di giustizia nel medesimo procedimento, il dottor Vigna ricorda che, durante l'attività di studio preliminare alla stesura del nuovo codice di procedura penale, il professor Siracusano aveva già proposto il divieto, per l'avvocato, di prestare assistenza a più di un mafioso. E certo va rimarcato che, in caso di assistenza prestata da un avvocato a più componenti di uno stesso gruppo mafioso, può derivarne l'impressione che egli in realtà difenda il gruppo anzichè il singolo imputato.

Le misure di protezione ed i benefici penitenziari in favore del collaboratore di giustizia vanno condizionati anche ad un suo impegno di carattere generale a rispondere alle domande che gli verranno rivolte in dibattimento. Va comunque tenuto presente che i collaboratori hanno permesso di compiere un salto di qualità al processo penale, mentre prima le dichiarazioni dei confidenti erano ben poco utilizzabili. Il collaboratore ha il pregio di mostrarsi e di accettare il dibattimento; ciò com-

porta naturalmente, da parte sua, l'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte e le conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo non possono non essere disciplinate dal legislatore. Farne derivare, però, una assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza potrebbe forse costituire un principio troppo rigido, soprattutto se sussistono elementi desunti da altre fonti che confermano la veridicità delle dichiarazioni precedenti. A tale proposito va anche ricordato che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno opportunamente permesso di recuperare il valore delle acquisizioni precedenti al dibattimento e anche se in tal modo si è, in qualche misura, modificata l'originaria impostazione del nuovo codice di procedura penale.

Il deputato IACOBELLIS chiede di conoscere l'opinione del dottor Vigna sulle difficoltà recentemente riscontrate in alcuni procedimenti penali ed esprime altresì la raccomandazione che i magistrati della Procura nazionale antimafia non vengano applicati nelle sedi distrettuali dove hanno prima esercitato le loro funzioni, così da evitare spiacevoli contrapposizioni personali.

Il dottor VIGNA sottolinea anzitutto il pericolo della paralisi di alcuni procedimenti penali, soprattutto per l'obbligo della presenza dello stesso imputato in diversi procedimenti. I rimedi a tale situazione possono essere molti e vanno dalle teleconferenze alle separazioni dei procedimenti: una sua personale ipotesi è che si possa far attendere gli imputati già condannati, con sentenza passata in giudicato, a lunghe pene detentive in altri processi. Il dottor Vigna si dichiara poi favorevole alla proposta istituzione dei tribunali distrettuali, a condizione che siano risolti gli attuali problemi di organico, e ricorda che l'applicazione in una sede distrettuale di un magistrato della Procura nazionale antimafia viene sempre decisa solo dopo aver sentito il Procuratore competente per territorio e che l'applicazione si rivela proficua solo allorchè il magistrato abbia una approfondita conoscenza delle condizioni della zona.

Il deputato LUMIA, dichiarato di ritenere convincente l'ipotesi di impianto organizzativo della Procura nazionale illustrata dal dottor Vigna, chiede quali provvedimenti siano più urgenti ai fini di un salto di qualità nella lotta contro la mafia, che sembra stia attualmente riprendendo vigore, come dimostra anche il recentissimo episodio della distruzione dell'automobile di proprietà di un consigliere comunale di Partinico.

Il dottor VIGNA comunica che l'ufficio da lui diretto sta predisponendo relazioni, che metterà a disposizione della Commissione, sullo stato della criminalità organizzata nelle varie aree geografiche. Esprime poi l'opinione che, come già è accaduto per il terrorismo, l'incremento del numero dei collaboratori di giustizia sia anzitutto il segnale di una crisi già in atto della organizzazione criminale. Non per questo, evidentemente, bisogna indulgere a giudizi ottimistici, perchè già in passato la mafia è riuscita a superare alcune gravi crisi ed a mantenere la sua presenza nel territorio. L'impressione è che attualmente Cosa Nostra sia tornata a seguire una strategia di mimetizzazione e di infiltrazione, ma

bisogna anche rilevare che le conoscenze acquisite dalla magistratura e dalle forze dell'ordine sono in grado di neutralizzare questi pericoli. Un salto di qualità nella lotta contro la mafia si potrà ottenere solo se si riesce a colpire il potere economico accumulato ed a diffondere tra i giovani una nuova cultura della legalità, anche incentivando la nuova apertura culturale delle giovani generazioni.

Il senatore NOVI ricorda che in Campania si sono misurate, negli anni passati, una mafia territoriale ed una mafia pervasiva, con la vittoria di quest'ultima che si è giovata soprattutto dei legami con il potere politico e amministrativo. È opportuno indagare su tali vicende, anche tenendo conto di episodi come quelli di Marano, un comune a nord di Napoli, dove è stato registrato un feroce scambio di reciproche accuse di collateralismo con la mafia tra esponenti della stessa area politica. Sottolineata poi l'opportunità di privilegiare oggi, nella lotta contro la mafia, l'aspetto patrimoniale in luogo di quello militare, si domanda come si possa porre rimedio a quegli inquinamenti nella gestione dei pentiti recentemente posti in luce dal pentito Rosario Spatola, il quale ha denunciato che alcuni collaboratori di giustizia hanno preventivamente concordato tra loro le dichiarazioni da rendere ai giudici.

Il dottor VIGNA annuncia che, per contrastare una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata, ha già avuto inizio, nella regione Campania, un monitoraggio degli appalti pubblici, il controllo sui quali è peraltro di competenza anche dei prefetti. Ricorda poi che è già in corso una indagine sulle dichiarazioni di Spatola e che però quando centinaia di collaboratori sono riuniti in una medesima regione - e certo non può trattarsi di una regione del Sud, da cui provengono questi collaboratori - è inevitabile che si determini la possibilità di incontri.

Pongono quindi quesiti la senatrice DE ZULUETA, sul modo modo di rendere più efficaci le norme esistenti in tema di sequestro e di confisca dei beni mafiosi; il deputato VENETO, sugli strumenti a disposizione per gli spostamenti di capitali nei mercati finanziari internazionali e sul connesso fenomeno del riciclaggio; il deputato GAMBALE, sui rapporti tra criminalità organizzata e Pubblica Amministrazione e il senatore DIANA, sulle misure di contrasto alla rigenerazione della criminalità organizzata che oggi controlla alcune zone del paese e che si dedica a nuovi traffici illeciti, quali quello dei rifiuti tossici.

Il dottor VIGNA, sottolineato in primo luogo che è necessaria una rivisitazione delle misure di prevenzione, e dunque del sequestro dei beni, ricorda di aver già indicato, nella nuova organizzazione che egli intende dare alla Procura, l'istituzione di un dipartimento che si occupi degli strumenti tecnologici disponibili nella movimentazione dei capitali. Fa presente, riguardo al fenomeno del riciclaggio, che vi è la tendenza a ricorrere più che al diritto penale al diritto premiale, anche immaginando misure fiscali, nei confronti degli operatori che agiscono legalmente e in modo trasparente, tenuto conto che necessariamente gli operatori finanziari fanno una comparazione tra costi e benefici di natura

economica. È altresì necessario creare una sorta di sbarramento verso gli istituti finanziari che operano nei cosiddetti paradisi fiscali, condurre una attenta analisi degli appalti così da contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e realizzare altresì uno stretto coordinamento tra le procure circondariali e quelle presso i Tribunali, in quanto spesso reati singoli – è il caso del traffico dei rifiuti tossici – successivamente si sviluppano in reati associativi.

Interviene quindi il deputato SCOZZARI che, richiamata l'attenzione sul fenomeno delle amministrazioni comunali sciolte per mafia e sulla strategia del terrore di matrice mafiosa, pone ulteriori quesiti in merito al fenomeno dell'usura e al ruolo del sistema bancario, alla revoca dei programmi di protezione ai collaboratori di giustizia, molti dei quali vivono in condizioni di particolare disagio, e al rischio che le procure e i tribunali distrettuali operino naturalmente con una affievolita attenzione al territorio.

Il senatore MUNGARI domanda se l'incidenza del fenomeno della criminalità organizzata in Calabria sia legata alla disoccupazione giovanile e al degrado sociale e se risultino alla Procura nazionale dissidi in seno ad alcune procure che operano in Calabria, tali da ostacolare obiettivamente l'azione penale.

Il senatore CENTARO sottopone quindi all'attenzione del dottor Vigna taluni aspetti particolari del fenomeno del pentitismo, in particolare la collaborazione offerta da pentiti giovani che possono utilizzare i benefici del programma di protezione per rientrare successivamente nel circuito malavitoso, nonché i fenomeni di espansione della mafia e della altre forme di criminalità verso zone del Centro e del Nord, osservando come sia, sul piano più generale, utile ridisegnare una mappa della mafia, anche su scala internazionale.

Il deputato VENDOLA pone successivamente quesiti in merito ad un eventuale maggior rigore nell'applicazione dell'articolo 41 bis, nonché sulla evoluzione delle organizzazioni criminali le quali, pur in un quadro di globalizzazione dell'economia, tuttavia mantengono un controllo tradizionale sul territorio.

Il dottor VIGNA, ricordato che il fenomeno mafioso ha accentuato, nel corso del tempo, i connotati terroristici e che a partire dal 1984, con l'attentato al treno Napoli-Milano, è entrato nel lessico degli inquirenti il termine di terrorismo mafioso, osserva come sia evidente, nella criminalità organizzata, la volontà di interferire con i processi di decisione politica, come è dimostrato dagli attentati del 1993 e del 1994. Gli atti di aggressione e di intimidazione nei confronti di sindaci e di scuole indicano la scelta degli obiettivi della mafia ma indicano contemporaneamente i punti in cui deve essere potenziata l'azione di contrasto. Nonostante i processi di globalizzazione dell'economia, occorre che lo Stato si preoccupi di impedire il controllo del territorio da parte della criminalità e, in tal senso, è necessario il più stretto collegamento, definito da protocolli d'intesa fra le procure distrettuali e le singole procure, una

metodologia che vale anche per le forze di polizia, essendo sempre da evitare - nota il dottor Vigna - il rischio che l'agente di polizia che opera sul territorio possa sentirsi avulso dalla struttura centralizzata. Sui collaboratori di giustizia, dopo essersi dichiarato convinto che sia necessaria una uniformità di trattamento anche sul piano economico, il dottor Vigna fa presente che la gestione dei pentiti deve prevedere anche uno sbocco dei collaboratori di giustizia nelle attività lavorative. Quanto all'usura, rilevato che si tratta di un problema gravissimo, rappresentando una fase essenziale del fenomeno del riciclaggio e dunque dell'infiltrazione nell'economia legale di capitali illeciti, fa presente che, al di là degli strumenti normativi, è necessaria un'opera di convincimento degli operatori economici - si pensi a protocolli d'intesa che impegnano gli istituti di credito a decidere entro un termine perentorio in ordine alla domanda di mutuo - ed è altresì indispensabile una rieducazione dei cittadini che devono essere indotti ad evitare di ricorrere all'usura. Dopo essersi dichiarato convinto che in Calabria la situazione occupazionale e il particolare modo di essere della ndrangheta rappresentano fattori determinanti per l'espansione e il consolidamento della criminalità organizzata, assume l'impegno a segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura qualsiasi caso di disfunzioni determinate da contrasti tra magistrati all'interno di uffici giudiziari. Con riferimento ai quesiti del senatore Centaro chiarisce che, se dietro talune collaborazioni può esservi un disegno strategico, le conoscenze acquisite sono sufficienti a disattivarlo, ma in futuro - rileva - occorre puntare sulla qualità e sulla novità delle rivelazioni. Confermato che zone sviluppate del Centro-Nord sono oggetto di investimenti da parte della finanza mafiosa, sottolinea l'esigenza che sia sollecitata la ratifica, da parte di tutti gli Stati, della convenzione internazionale sul riciclaggio.

Premesso quindi di non aver mai considerato l'articolo 41 bis come un mezzo per costringere a rendere dichiarazioni, ritiene che la norma abbia il merito di aver rotto la compattezza del gruppo criminale: quando il capo detenuto è posto nella impossibilità di dare ordini e di tenere contatti, viene meno la sicurezza che deriva dall'appartenenza alla cosca o alla famiglia. Tuttavia si è assistito ad una vanificazione sostanziale della disposizione contenuta nell'articolo 41 bis, poichè i detenuti sottoposti al regime previsto da tale norma circolano, a causa dei procedimenti penali nei quali sono coinvolti, nelle varie carceri, utilizzando tale circostanza per mantenere i contatti con la propria organizzazione. Appare utile, allo scopo di porre rimedio all'inconveniente ora ricordato, il disegno di legge di iniziativa governativa sulle teleconferenze.

Intervengono quindi il deputato MICCICHÈ, che chiede un impegno della Procura rispetto al fenomeno degli attentati agli enti locali per i quali raramente è individuato il responsabile; il deputato MANGIACAVALLLO, che pone l'accento sull'esigenza di assicurare un coordinamento delle iniziative e delle competenze tra i vari organismi dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità; il senatore FIRRARELLO che chiede se non sia auspicabile una adozione di norme affini a quelle vigenti negli Stati Uniti, se non sia opportuno prevedere la revoca delle misure premiali nei confronti dei pentiti che hanno commesso reati e, più in generale, quali interventi legislativi dovrebbero essere adottati per porre ri-

medio al fatto, di recente denunciato, che l'80 per cento dei reati resta impunito, con una evidente, grave caduta di credibilità dell'autorità dello Stato.

Il senatore FIGURELLI invita il dottor Vigna a riflettere sulla opportunità che uno dei dipartimenti nei quali dovrà articolarsi la Procura nazionale antimafia sia specificamente dedicato alla Pubblica Amministrazione, al funzionamento delle istituzioni locali, ai flussi della spesa pubblica e dunque, in buona sostanza, a quello che può definirsi il governo parallelo della criminalità organizzata. Occorre porre in essere un'azione di prevenzione nei confronti del condizionamento delle consultazioni elettorali, particolarmente di quelle amministrative, e ricostruire l'aspetto economico, attraverso opportune indagini di natura patrimoniale, della criminalità. Sollecita infine un impulso della Procura nazionale antimafia in ordine alla gestione dei beni sequestrati perchè si eviti che possa continuare a favorire, come spesso succede, la stessa mafia.

Il dottor VIGNA, dichiarato che è sua intenzione fare effettuare un monitoraggio degli attentati agli enti locali e dell'esito delle relative indagini, e ricordato che nell'ambito della DIA esiste un dipartimento delle relazioni internazionali, ribadisce la validità del metodo delle iniziative concordate per non disperdere l'impegno dello Stato, opportunamente sorretto anche dal collegamento con le agenzie investigative internazionali. Espresse riserve sulla possibilità di assumere come modello le norme degli Stati Uniti - la legge, rileva, vive nella civiltà di un popolo - fa presente che il problema dei collaboratori di giustizia assume connotazioni meno drammatiche per le diverse condizioni, quali l'estensione territoriale e le ampie opportunità di lavoro, degli Stati Uniti. Rammentato quindi che l'arresto del collaboratore di giustizia determina l'automatica revoca del programma di protezione allorchè il reato compiuto sia indice di collegamento con l'organizzazione criminale, ritiene che l'obbligo, imposto ai collaboratori di giustizia, di indicare i beni posseduti rappresenti uno strumento utile alla ricostruzione dei patrimoni della criminalità organizzata. Il dottor Vigna nota poi che con la legge del 1996 sono stati previsti nuovi sistemi di gestione dei beni sequestrati allo scopo di evitare i rischi denunciati dal senatore Figurelli.

Il senatore MISSERVILLE esordisce dichiarando che, dopo i numerosi e caldi elogi riscossi dal dottor Vigna, egli preferisce mettere in luce gli aspetti del programma, illustrato dal Procuratore nazionale antimafia, che sembrano meno convincenti. La avocazione e la applicazione sono, a suo parere, espedienti di carattere eccezionale che lasciano margine troppo ampio alla discrezionalità. Dichiarando quindi che avrebbe potuto esprimere un giudizio più favorevole se il dottor Vigna avesse chiesto un potenziamento della polizia giudiziaria a disposizione delle procure distrettuali antimafia ed anche delle procure ordinarie. Quanto poi alla banca dati presso la Procura nazionale antimafia, rileva come tale struttura comporti, una eccessiva canalizzazione delle informazioni, con il pericolo anche di una sclerotizzazione dei dati informativi. Può capitare, ad esempio, che la banca dati riporti la notizia di indagini a carico

di un soggetto, e poi ne ignori il proscioglimento in giudizio. In Italia vi sono già troppe intercettazioni telefoniche e schedature che non rispettano il diritto dei cittadini alla riservatezza: non sembra proprio opportuno proseguire lungo questa strada. Nel corso dei lavori della Commissione, si è fatto riferimento al caso dell'ex Presidente della Provincia di Palermo, ma ci si è dimenticati di aggiungere che il signor Musotto è stato poi assolto, è stato rimesso in libertà per insussistenza di indizi. Intanto però il suo nome viene preso a pretesto per una discussione che non fa onore alla Commissione. Si potrebbe parlare - nota il senatore Misserville - dei casi di Tortora o di Abbatangelo, prosciolti in definitiva con formula piena. In realtà, il programma illustrato dal dottor Vigna presenta numerose insidie, al di là delle garanzie date dalla sua stessa persona. Il senatore Misserville conclude sottolineando la necessità di assicurare la riservatezza delle indagini giudiziarie e di contrastare i fenomeni di corruzione tra i pubblici dipendenti.

Il deputato MANTOVANO rileva che il dottor Vigna ha espresso alcune perplessità circa la proposta di non considerare riscontro sufficiente quello reciprocamente offerto dalle dichiarazioni di differenti collaboratori di giustizia ed osserva però che negli ambienti giudiziari si è pericolosamente diffusa l'abitudine a considerare sufficiente tale riscontro incrociato. In ordine quindi all'applicazione in sede distrettuale dei magistrati della Procura nazionale antimafia, si chiede se, di fatto, abbia finalità di coordinamento o di sostituzione. Osserva che l'applicazione costituirebbe un enorme regalo alla criminalità se diventasse una sorta di regolamento di conti all'interno della magistratura. Chiede quindi informazioni sui collegamenti della criminalità pugliese con quella di Albania e Montenegro e domanda se il dottor Vigna - pur non essendo competente in materia di organico e di strutture giudiziarie - svolga opera di monitoraggio di alcune situazioni come quelle di Gela dove si ha l'impressione che il Tribunale sia stato istituito non per agevolare, ma piuttosto per rallentare la celebrazione di alcuni processi.

Il deputato BOVA deplora che, pur se in generale lo Stato negli ultimi tempi ha inferto duri colpi alla criminalità organizzata, in Calabria la ndrangheta dimostri una impressionante capacità di controllo del territorio ed abbia stretto forti legami con gruppi criminali di altre aree geografiche. Non si comprende pertanto come mai l'azione giudiziaria di contrasto sia affidata ad un numero così ridotto di magistrati da rendere prevedibile l'impossibilità di condurre a termine i procedimenti giudiziari in corso.

Il senatore FLORINO auspica che la Procura nazionale si impegni a contrastare le complicità di cui la mafia gode nella classe politica e tra gli amministratori. Un attento controllo va esercitato, in particolare, sugli appalti delle opere pubbliche e nel settore bancario, ove si sono registrati casi come quello del Banco di Napoli che ha, in passato, concesso ingenti crediti a camorristi. Chiede dunque al dottor Vigna se egli non ritenga anche opportuna, per contrastare tali fenomeni, una limitazione del segreto bancario.

Il senatore CURTO riferisce che, secondo alcune informazioni, i pentiti sarebbero stati remunerati con fondi riservati dei Servizi di sicurezza ed auspica che, per il futuro, la gestione dei pentiti, sotto il profilo del trattamento economico, garantisca una maggiore affidabilità. Ricorda poi di avere proposto una inchiesta parlamentare sulle sofferenze bancarie, che in gran parte hanno costituito un ingente finanziamento alla malavita. Deplora inoltre alcune carenze nell'operato della commissione amministrativa competente per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e sottolinea la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio per contrastare il *racket* che costituisce una sorta di accumulazione originaria del capitale della mafia. Nel territorio di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, c'è stata una giusta risposta dello Stato, ma ancora non si riesce a costruire, in quel comune, una caserma dei carabinieri. Sollecita infine l'opinione del dottor Vigna in ordine alla liceità degli strumenti da usare nella lotta contro la mafia.

Il senatore DE SANTIS, ricordato che, secondo recenti dichiarazioni, il dottor Cordova ha affermato che la magistratura è eccessivamente politicizzata e che le indagini tendono ad essere sostituite dalla semplice presa d'atto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiede se non sia opportuno procedere ad una redistribuzione sul territorio degli organici di polizia e della magistratura, anche con la istituzione di nuove procure distrettuali antimafia o di sezioni distaccate, e se, a parere del dottor Vigna, non sia attualmente riscontrabile una sovrapposizione degli organi della magistratura requirente sulle indagini di polizia giudiziaria.

Il deputato OLIVO dichiara di rinunciare, in considerazione del protrarsi dei lavori, al suo intervento e di voler tuttavia esprimere il più cordiale augurio di buon lavoro al dottor Vigna, la cui nomina è garanzia di equilibrio ed incisività nella lotta alla mafia che va condotta a tutti i livelli: non solo sul fronte cosiddetto militare ma anche su quello patrimoniale.

Il presidente DEL TURCO constata che tutti gli intervenuti hanno manifestato al dottor Vigna la più grande considerazione e la più viva solidarietà. La Commissione ha confermato, ancora una volta, di voler svolgere i suoi lavori in maniera serena ed unitaria ed è certa che potrà trovare, anche in futuro, nel dottor Vigna una efficace collaborazione.

Il dottor VIGNA, nel replicare alle questioni da ultimo poste, ricorda anzitutto che i poteri della Procura nazionale antimafia sono rigorosamente individuati dalla legge e che i provvedimenti di avocazione e di applicazione costituiscono l'atto terminale di un complesso ed equilibrato procedimento. L'applicazione deve essere preceduta da una richiesta della procura distrettuale e non deve essere utilizzata come una forma surrettizia di avocazione; d'altra parte il ricorso alla applicazione non può essere talmente frequente da determinare una disarticolazione dell'ufficio centrale. Il potenziamento della polizia giudiziaria è richiesto unanimemente da tutti i procuratori e la banca dati della Procura nazionale antimafia è prevista dalla legge non come strumento di attestazione

di verità incontestabili ma come occasione e stimolo per la verifica di situazioni obiettive. Dichiara poi di non ritenere che vi siano state fughe di notizie dalla Procura nazionale e manifesta l'opinione che, in ordine alla dibattuta questione del riscontro delle dichiarazioni dei pentiti, sia soprattutto la giurisprudenza a dover trovare un punto di equilibrio, difficilmente predeterminabile in sede legislativa. Peraltro, il previsto obbligo del collaboratore di giustizia di fornire immediatamente dichiarazioni esaustive dovrebbe fugare il sospetto di una scarsa genuinità delle rivelazioni. Il dottor Vigna, confermato che la criminalità pugliese ha intrecciato rapporti con quella dell'Albania, ove si sono trasferiti alcuni cittadini italiani indagati dalla magistratura, dichiara di non credere che, dopo la approvazione della normativa sui pentiti, per il loro trattamento economico si sia fatto ricorso ai fondi riservati dei Servizi di sicurezza. Quanto alle difficoltà del reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia, un passaggio per il quale spesso è utile il cambio delle generalità, osserva come, indubbiamente, si siano riscontrate difficoltà, che dovranno essere prese in considerazione dalla futura normativa, magari anche con facilitazioni nella ricerca del lavoro. Quello della liceità delle operazioni nella lotta contro la mafia è poi un grosso problema: attualmente è anche possibile infiltrare legalmente nelle organizzazioni criminali un ufficiale specializzato di polizia giudiziaria per operazioni simulate di riciclaggio. In ordine a tutte le cosiddette operazioni di copertura di questo tipo è in via di elaborazione una ipotesi di modifica legislativa che preveda, ad esempio, la legittimità, in tali casi, dell'uso di documenti falsi e il possesso di armi non identificabili.

È evidente che gli agenti dell'ordine utilizzati per queste operazioni dovrebbero poter deporre in giudizio anche in teleconferenza e con volto coperto. Si sono posti poi problemi in ordine ai rapporti tra magistratura requirente ed organi di polizia giudiziaria, la cui possibilità di assumere iniziative autonome è stata, negli ultimi tempi, opportunamente incrementata. Indubbiamente appare opportuna, oggi, una riflessione sul massiccio ingresso del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 330 del codice di procedura penale, nella fase della notizia di reato: se si vuole mantenere, come sembra giusto, il pubblico ministero nell'ordinamento giudiziario, è forse opportuno definire più nitidamente la sua funzione in questa prima fase delle indagini. In ordine, poi, alla eventuale istituzione di sezioni distaccate delle procure distrettuali antimafia, secondo un progetto particolarmente caro al Procuratore della Repubblica di Locri, dichiara di nutrire molte perplessità al riguardo, preferendo la via dei protocolli di intesa tra la Procura nazionale antimafia e le singole procure.

Il dottor Vigna ringrazia infine la Commissione per le espressioni di apprezzamento nei suoi confronti e dichiara di essere sicuro che sarà possibile procedere, in futuro, ad una proficua collaborazione.

Il Presidente dichiara conclusa l'audizione del dottor Piero Luigi Vigna Procuratore nazionale antimafia.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DEL TURCO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 23 gennaio 1997, alle ore 13, per l'esame del Regolamento interno.

Avverte altresì che, nella medesima giornata di giovedì, alle ore 11 è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire le collaborazioni di cui la Commissione potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

22^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 17,20.

(1969) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Riferisce il presidente DIANA, richiamandosi al parere favorevole appena espresso dalla Commissione, a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I senatori MAGNALBÒ e MAGGIORE, nel riconfermare il loro avviso contrario, chiedono la rimessione del parere alla sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione.

(1336) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il senatore MAGGIORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1337) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il senatore MAGGIORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1338) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il senatore MAGGIORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il senatore MAGGIORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1555) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA, in sostituzione della senatrice Pascuali, raccomandando alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1556) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA, in sostituzione della senatrice Pa-squali, raccomandando alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1558) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA, in sostituzione della senatrice Pa-squali, raccomandando alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1456) MANZI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(1616) SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI, ricordato che si tratta di iniziative già approvate in passato da un ramo del Parlamento, propone un parere favorevole.

Consente la Sottocommissione.

(1591) DOLAZZA. - Riordino della Sanità militare

(1595) MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

La senatrice DENTAMARO illustra le due iniziative legislative, che prevedono una ristrutturazione della sanità militare ed una sua migliore integrazione nel servizio sanitario nazionale. Conclude proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

Consente la Sottocommissione.

(1863) Classificazione delle carcasce bovine in applicazione di regolamenti comunitari

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore BESOSTRI in sostituzione del senatore Pinggera, segnalando l'opportunità di una delegificazione della materia per quanto non sia direttamente applicabile la normativa comunitaria. Solo la disciplina sanzionatoria dovrà essere stabilita per legge.

Consente il senatore MAGGIORE.

La Sottocommissione quindi rinvia l'esame del disegno di legge per un ulteriore approfondimento.

(1905) Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il senatore BESOSTRI rileva il carattere non omogeneo della disciplina e avanza alcune riserve riguardo all'articolo 5 sotto il profilo della disparità di trattamento tra le categorie commerciali ivi previste e dell'osservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per quanto attiene al termine del 30 giugno 1997, di cui al comma 2.

Il senatore MAGGIORE chiede la rimessione dell'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione.

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore ANDREOLLI, segnalando come esso rechi attuazione del recente accordo intervenuto tra il Governo e le rappresentanze sindacali. Raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(449) FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

Consente la Sottocommissione.

(430) MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali

(Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore BESOSTRI, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge.

(1648) DIORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

A giudizio della senatrice DENTAMARO, l'iniziativa provvede alla ridefinizione di alcune figure professionali ed istituisce, tra l'altro, il dirigente infermieristico. Propone l'espressione di un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997: parere favorevole

alla 1^a Commissione:

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: parere favorevole

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 10 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1930).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

III. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

II. Discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995 (1557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995 (1336) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994 (1337) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995 (1338) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 (1339) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (1555) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 (1556) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 (1558) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995 (1575) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996 (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15,15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali:

- Audizione del Direttore generale dell'ISMEA.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 53).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Norme sul sistema di certificazione (83).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sul riordino del sistema di incentivazione e sulle strategie di politica industriale del Governo.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle multinazionali con sede in Italia, sui vincoli e sulle prospettive del loro sviluppo nell'ambito del nostro sistema industriale, in un contesto europeo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei

diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (Doc. XXII, n. 17).

- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 18).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 29).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti documenti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in mate-

ria di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

II. Esame del disegno di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).

IV. Esame del disegno di legge:

- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).
- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54).

Materie di competenza

Esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 22 gennaio 1997, ore 19,30

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del dottor Rosario Priore.
